

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

673.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI** E DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	86721, 86791	Disegno di legge di conversione: (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto- legge)	86817
Missioni valedoli nella seduta del 31 luglio 1991	86816	Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
Assegnazione di progetti di legge a Com- missioni in sede legislativa	86721	S. 2328-B-bis. — Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (5042-B) (<i>appro- vato dal Senato in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presi- dente della Repubblica a norma del- l'articolo 74 della Costituzione</i>).	
Disegni di legge:		PRESIDENTE	86724, 86728, 86729, 86730, 86731, 86732, 86733, 86735, 86744, 86745, 86746, 86748, 86749, 86750
(Annunzio)	86817	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (<i>gruppo MSI- destra nazionale</i>)	86728, 86749
(Approvazione in Commissione)	86817		
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	86817		
(Proposta di assegnazione a Commissio- ne in sede legislativa)	86791		
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	86811		
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	86724		
(Trasmissione dal Senato)	86811		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.		
BASSANINI FRANCO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>)	86745	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
BATTAGLIA PIETRO (<i>gruppo DC</i>)	86748		S. 80-308-1453. — Senatori SCEVAROLLI ed altri; SANTALCO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (<i>approvato, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (5050) e concorrente proposta di legge FORMICA ed altri (39).
CARIA FILIPPO (<i>gruppo PSDI</i>)	86730		PRESIDENTE . . . 86779, 86783, 86786, 86787, 86788, 86790, 86791, 86792, 86795, 86796, 86797, 86798, 86800, 86801, 86802, 86803, 86804, 86805, 86806, 86807, 86808
CEROFOLINI FULVIO (<i>gruppo PSI</i>)	86731		BELLOCCHIO ANTONIO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 86779, 86801
CHELLA MARIO (<i>gruppo comunista-PDS</i>)	86742		DIAZ ANNALISA (<i>gruppo Sin. Ind.</i>) 86792
COLONI SERGIO (<i>gruppo DC</i>)	86729, 86748		FORMICA RINO, <i>Ministro delle finanze</i> 86800
FACCHIANO FERDINANDO, <i>Ministro della marina mercantile</i>	86725, 86732, 86748		GITTI TARCISIO (<i>gruppo DC</i>) 86804, 86806
FAGNI EDDA (<i>gruppo misto</i>)	86749		GRILLO SALVATORE (<i>gruppo repubblicano</i>) 86787, 86803, 86804, 86805, 86807, 86808
GALANTE MICHELE (<i>gruppo comunista-PDS</i>)	86725		LABRIOLA SILVANO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> 86786, 86795, 86800, 86803
LUCCHESI GIUSEPPE (<i>gruppo DC</i>)	86748		PARIGI GASTONE (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 86795, 86796, 86802
MACCIOTTA GIORGIO (<i>gruppo comunista-PDS</i>)	86733		SERVELLO FRANCESCO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 86806
MARTINO GUIDO (<i>gruppo repubblicano</i>)	86748		SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 86795
MELELEO SALVATORE (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i>	86725, 86732		TASSI CARLO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 86801
RONCHI EDOARDO (<i>gruppo verde</i>)	86749		USELLINI MARIO (<i>gruppo DC</i>) 86788, 86802
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			VISCO VINCENZO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 86784, 86786, 86795, 86797, 86800, 86803, 86807
S. 2465. — Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988 (<i>approvato dal Senato</i>) (5488).			
PRESIDENTE	86761, 86763		
BONIVER MARGHERITA, <i>Ministro per gli italiani all'estero e per l'immigrazione</i>	86761		
DEL DONNO OLINDO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>)	86762		
FOSCHI FRANCO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i>	86761		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
S. 2713. — Modifiche ai procedimenti elettorali (<i>già approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (5246-B).			
PRESIDENTE	86763, 86764, 86765, 86766, 86767, 86775, 86776, 86777, 86778	Proposte di legge:	
CALDERISI GIUSEPPE (<i>gruppo federalista europeo</i>)	86764	(Annunzio) 86816	
CARDETTI GIORGIO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i>	86763, 86765	(Approvazione in Commissione) 86817	
D'AMATO LUIGI (<i>gruppo misto</i>)	86775	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 86818	
FILIPPINI ROSA (<i>gruppo verde</i>)	86775	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 86817	
GITTI TARCISIO (<i>gruppo DC</i>)	86776	(Autorizzazione di relazione orale) 86791	
MARTINO GUIDO (<i>gruppo repubblicano</i>)	86778	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 86791	
PACETTI MASSIMO (<i>gruppo comunista-PDS</i>)	86764	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 86724	
RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>)	86777	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 86818	
SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	86764, 86766	(Trasmissione dal Senato) 86817	
TASSI CARLO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>)	86776	Proposta di legge costituzionale:	
		(Annunzio) 86816	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Discussione):	Inversione dell'ordine del giorno:
BIANCHI ed altri: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192); ROMIOTTI: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi (4073); REICHLIN ed altri: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (4226).	PRESIDENTE 86779
PRESIDENTE 86576, 86757, 86759, 86760, 86761	Nomine ministeriali:
CAVICCHIOLI ANDREA (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> 86576, 86757	(Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978) 86819
GITTI TARCISIO (<i>gruppo DC</i>) 96760	Sull'assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa:
GRIPPO UGO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 86757	PRESIDENTE 86721, 86722, 86723, 86724
MANCINI VINCENZO (<i>gruppo DC</i>), <i>Presidente della XI Commissione</i> 86757, 86760	BIANCHINI GIOVANNI (<i>gruppo DC</i>) 86722
PALLANTI NOVELLO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 86757	CALDERISI GIUSEPPE (<i>gruppo federalista europeo</i>) 86723
SERVELLO FRANCESCO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 86759	CARIA FILIPPO (<i>gruppo PSDI</i>) 86724
Proposta di legge (Discussione):	DEL PENNINO ANTONIO (<i>gruppo repubblicano</i>) 86722
S. 1776. — Senatori MANCINO ed altri: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (<i>approvata dal Senato</i>) (5729).	PRANDINI ONELIO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 86724
PRESIDENTE 86808, 86809, 86810	SERVELLO FRANCESCO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 86723
CARDETTI GIORGIO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> 86808, 86810	Votazione finale della proposta di legge:
FACCHIANO FERDINANDO, <i>Ministro della marina mercantile</i> 86809	S. 296-648-784-1582-1682-2085. — Senatori LIPARI ed altri; TARAMELLI ed altri; GUALTIERI ed altri; ONORATO; FILETTI ed altri; ACQUAVIVA ed altri: Leggequadro sul volontariato (<i>approvata, in un testo unificato, dal Senato</i>) (5733).
TASSI CARLO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 86809	PRESIDENTE 86750, 86751, 86752, 86753, 86754, 86755
Risoluzioni, interpellanze e interrogazioni:	ARTIOLI ROSSELLA (<i>gruppo PSI</i>) 86755
(Annunzio) 86819	FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 86753
Convalida di deputati:	GUERZONI LUCIANO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 86750
PRESIDENTE 86791	MARTINI MARIA ELETTA (<i>gruppo DC</i>) 86754
Gruppo parlamentare:	POLI BORTONE ADRIANA (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 86752
(Modifica nella denominazione e nella costituzione nonché nella composizione) 86810	RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>) 86751
	Votazione finale di disegni di legge 86750, 86763, 86778
	Votazione finale di proposta di legge 86755
	Votazioni nominali 86744, 86792, 86795, 86796, 86797, 86801, 86804, 86805, 86806, 86807, 86898
	Ordine del giorno della seduta di domani 86811
	Allegato A:
	Dichiarazione di voto finali degli onorevoli Giuseppe Lucchesi, Francesco Giulio Baghino ed Edda Fagni sul progetto di legge n. 5042-B. (Capitanerie di porto) 86821

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

La seduta comincia alle 9,10

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Astori, de Luca, Lusetti, Emilio Rubbi e Sterpa, sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono quattordici, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze):

GAVA ed altri: «Modifica del comma 6

dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale» (5980) *(con parere della I, della V e della XI Commissione);*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla VII Commissione (Cultura):

S. 2113. — Disegno di legge e proposta di legge di iniziativa dei senatori VESENTINI ed altri: «Norme sul diritto agli studi universitari» *(approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato) (5891) (con parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione);*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma, del comma 1

dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

alla X Commissione (Attività produttive):

Disegno di legge e proposte di legge di iniziativa dei deputati PROVANTINI ed altri; ZANIBONI ed altri; SPINI; SACCONI E SERRENTINO; SACCONI ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; RIGHI ed altri; QUERCINI ed altri; PROVANTINI ed altri; PROVANTINI ed altri; ORCIARI ed altri; BARBALACE ed altri; PROVANTINI ed altri; PROVANTINI ed altri; VISCARDI ed altri; VISCARDI ed altri; TIRABOSCHI e ORCIARI; CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri; BIANCHINI ed altri; CRISTONI ed altri; DE JULIO ed altri: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (*già approvato in un testo unificato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato*) (4521 - 270 - 343 - 475 - 658 - 663 - 682 - 897 - 1358 - 1359 - 1360 - 1622 - 1694 - 2006 - 2247 - 2416 - 2417 - 2571 - 2607 - 2806 - 2968 - 3380/B) (*con parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*).

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, il gruppo repubblicano si oppone all'assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento che la Camera aveva già approvato all'unanimità in prima lettura, ma che torna profondamente modificato dal Senato, a nostro avviso in maniera assolutamente negativa. In particolare, mi riferisco a norme, davvero sorprendenti, che creano un mercato creditizio di favore, dell'entità di 1.500 miliardi, per un solo istituto bancario, il Mediocredito centrale, con evidenti ripercussioni negative sulla concorrenza e sull'efficienza del sistema bancario che, in-

vece, ha proprio bisogno sia di concorrenza sia di efficienza.

Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni che danno luogo ad una sorta di controriforma dei poteri del Ministero dell'industria e che si affiancano ad altre sulle quali non mi soffermo per brevità di esposizione. Basta dire che ci troviamo, in sostanza, di fronte ad un testo radicalmente diverso da quello approvato dalla Camera; testo che necessita di puntuali approfondimenti, che non sarebbero possibili se il provvedimento venisse assegnato in questa fase alla Commissione di merito in sede legislativa.

Penso che pertanto si imponga un riesame del testo. Ovviamente ci riserviamo, nel momento in cui la Commissione avrà adottato un testo definitivo, di pronunciarci sul punto. Oggi, comunque, non siamo disponibili a condividere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 92, comma 1, e 45 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Del Pennino, darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

GIOVANNI BIANCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHINI. Signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento in questione in quanto, anche se è vero che al Senato sono state apportate alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera, tuttavia non mi sento di condividere quanto affermato dall'onorevole Del Pennino e cioè che un mercato di 1.500 miliardi verrebbe affidato ad un solo istituto di credito.

Il meccanismo introdotto dal Senato non prevede per nulla un filtro bancario e neppure uno ministeriale; si tratta, infatti, di un meccanismo automatico in forza del quale le aziende interessate, una volta trasmessa la documentazione richiesta (che è una sorta di autocertificazione) acquisiscono il diritto di scegliere o il credito di imposta o un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

contributo in conto capitale, senza — lo ripeto — nessun filtro di carattere bancario.

Resta il fatto — e sul punto neppure noi concordiamo — che il controllo sulle domande presentate viene affidato soltanto al Mediocredito centrale. Si tratta comunque di un controllo *a posteriori* a proposito del quale, peraltro, è prevista una riserva da parte del ministero di effettuare ulteriori accertamenti.

Pertanto, anche se esiste la necessità di qualche correzione, riteniamo che non sia esatto quanto è stato poc'anzi affermato e siamo perciò dell'avviso che questa legge meriti di essere approvata il più rapidamente possibile, visto che i settori interessati la attendono da ben tre anni. Non dimentichiamo, inoltre, che il Senato ha introdotto miglioramenti che riguardano autonomismi che tutti i gruppi — anche quello repubblicano: per questo mi sembra strano l'atteggiamento odierno! — hanno sempre considerato come il modo migliore per vivere il rapporto fra cittadini e istituzioni. Ribadisco quindi, che il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, anche il gruppo federalista europeo si oppone all'assegnazione del provvedimento alla Commissione in sede legislativa. Mi sembra, infatti, che le argomentazioni del collega Bianchini, contrariamente alle sue intenzioni, valgono a dimostrare semmai l'esigenza di un ulteriore passaggio del testo in sede referente, per approfondirne i contenuti e per valutare accuratamente le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto dell'importanza del provvedimento di cui stia-

mo esaminando la proposta di assegnazione in sede legislativa e tuttavia proprio per la sua rilevanza, onorevole Bianchini, mi appare alquanto singolare che se ne voglia effettuare l'esame in tale sede, tanto più che esso ci è stato trasmesso dal Senato il 2 luglio, cioè cinque giorni fa.

Ora, se non vi è stata urgenza per anni non si comprende per quale ragione un provvedimento lungamente elaborato, varato dalla Camera in un testo unificato e profondamente modificato dall'altro ramo del Parlamento (si è trattato di cambiamenti non formali, onorevole Bianchini, essendo stati modificati interi titoli del testo approvato in prima lettura), non debba essere vagliato in sede referente dalla Commissione di merito. Solo successivamente si potrà addivenire al trasferimento in sede legislativa!

È possibile che si voglia sempre «affollare i lavori delle Camere, come purtroppo avviene in questo Parlamento da quando, nei momenti a ridosso dalla chiusura per le ferie, con l'esame di provvedimenti di grande rilievo, che invece meriterebbero una ben maggiore attenzione? È anche un problema di costume: non avreste dovuto neppure chiedere la legislativa! Chiedetela settembre, dopo la chiusura estiva e quando la Commissione avrà compiuto un esame particolareggiato e responsabile delle modifiche apportate dal Senato.

Il problema è di metodo, signor Presidente, perché non vorrei che di una legge così ponderosa, attesa ed importante, si facesse una specie di manifesto elettorale.

Per queste ragioni il nostro gruppo si oppone oggi all'assegnazione in sede legislativa. Non vi si opporrà, invece, a settembre dopo che la Commissione sarà stata posta nella condizione di approfondire il provvedimento senza i vincoli posti dalle procedure della sede legislativa; e si potrà così procedere responsabilmente al varo di un testo che indubbiamente suscita vaste attese nelle categorie interessate.

ONELIO PRANDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

ONELIO PRANDINI. Desidero annunciare che il gruppo comunista-PDS è favorevole all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

Desidero ricordare ai colleghi repubblicani ed agli altri colleghi intervenuti che le modifiche più qualificanti introdotte dal Senato sono le stesse che avremmo voluto già introdurre alla Camera.

In particolare, per quanto riguarda il credito di imposta è previsto un forte snellimento nelle procedure e nei tempi di concessione, che avevamo già cercato di introdurre alla Camera e che sarebbe stato possibile rendere parte integrante del testo in questo ramo del Parlamento se il Governo non avesse adottato un comportamento difforme da quello poi tenuto al Senato.

Considerato il tenore delle modifiche apportate dal Senato, riteniamo che possa senz'altro essere operata l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

Quanto alla funzione attribuita ad un solo istituto di credito, i colleghi sanno bene che il gruppo comunista-PDS presenterà un emendamento affinché la funzione in oggetto sia attribuita a tutti gli istituti di credito abilitati al medio credito.

Il provvedimento può, in definitiva, essere rapidamente approvato in sede legislativa pur — ripeto — con qualche modifica, in modo che il Senato possa definitivamente licenziarlo a settembre. Per tali motivi il gruppo comunista-PDS ribadisce di essere favorevole all'assegnazione in sede legislativa ed invita i gruppi che si sono dichiarati contrari a rivedere la propria posizione.

FILIPPO CARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Il gruppo socialdemocratico è favorevole all'assegnazione in sede legislativa del progetto di legge sulle piccole imprese.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione all'assegnazione in sede legislativa risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento il progetto

di legge nn. 4521-270-343-475-658-663-682-897-1358-1359-1360-1622-1694-2006-2247-2416-2417-2571-2607-2806-2968-3380-B si intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la XIII Commissione permanente (Agricoltura) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

NARDONE ed altri e LOBIANCO ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordine professionale di dottore agronomo e di dottore forestale» (4743-4816) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

«Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia» (5685);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 2328-B-bis. — Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (5042-B) (approvato dal Senato in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già appro-

vato dal Senato in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione: Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 29 luglio scorso la IV Commissione (Difesa) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Meleleo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALVATORE MELELEO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi all'esame della Camera si trova alla sua quinta lettura, essendo stato, dopo un faticoso iter nei due rami del Parlamento, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per mancata indicazione della copertura finanziaria dal 1994 al 2001.

Mi sembra superfluo, dopo quanto è stato detto nei precedenti dibattiti, entrare nel merito del provvedimento, anche se in questa sede non dovrebbe sfuggire a nessuno l'inderogabile necessità dell'approvazione, dati i molteplici, gravosi ed oggi insostenibili oneri delle capitanerie di porto.

Per semplice memoria desidero succintamente riepilogare i principali compiti di istituto di dette capitanerie: vigilanza e disciplina dell'esercizio di tutte le attività portuali; soccorso alle navi e alle persone in pericolo; regolamentazione degli ancoraggi, ormeggi e transito di tutte le navi; amministrazione e vigilanza sul demanio marittimo; tutela dell'ambiente marino e demaniale con prevenzione degli inquinamenti e direzione delle operazioni di bonifica; controllo sulle attività di sfruttamento delle risorse biologiche e minerarie del mare; concorso e controllo sui piani regolatori e salvaguardia del territorio costiero e demaniale.

Oltre a questi e altri compiti istituzionali, bisogna ricordare le funzioni di carattere militare come la gestione del servizio di leva, matricola e mobilitazione e le funzioni di polizia giudiziaria di ordine pubblico, di lotta all'evasione, al contrabbando, alla criminalità, eccetera.

La nostra attenzione, però, ritengo vada

soprattutto rivolta alla motivazione per cui il Capo dello Stato si è avvalso dell'articolo 74 della Costituzione per rinviare il provvedimento. In proposito rilevo che con l'articolo 7 del testo ora in esame, approvato dal Senato in sede di IV Commissione, è soddisfatta la richiesta copertura mediante aumento, dal 1993, delle tasse e diritti marittimi, non esclusi i tributi speciali di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, fermi a quella data.

Per maggiore garanzia di copertura l'articolo 8 dell'attuale testo prevede che le immissioni di personale siano contenute nei limiti delle disponibilità di entrata. A tal fine risulta peraltro modificato anche l'articolo 5, nel senso che l'aumento di organico previsto è da intendersi come massimo sviluppo, compatibilmente con i fondi effettivamente disponibili.

Alla luce di queste brevi ma salienti considerazioni, auspico che sia approvato senza ulteriori indugi il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina mercantile.

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro della marina mercantile. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.

MICHELE GALANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame, relativo al potenziamento degli organici e del personale militare delle capitanerie di porto, già approvato dalle due Camere e rinviato alle stesse dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione con la motivazione dell'insufficiente copertura a regime, è indubbiamente urgente, di pressante attualità e atteso da tempo. Esso si prefigge di adeguare la consistenza del personale assegnato alle capitanerie di porto alle nuove funzioni e ai compiti sempre maggiori che le stesse espletano in mare, nei porti e lungo le coste per

la tutela dell'ambiente, la difesa degli interessi dello Stato e la sicurezza delle persone.

Bisogna però dire che si tratta di un intervento e di un provvedimento che arriva con ritardo, a quasi nove anni di distanza dalla legge n. 979 del 1982 — meglio conosciuta come legge sulla difesa del mare —, che all'articolo 37 prevedeva un potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto. Anni di interventi mancati, di rinvii e di ritardi da parte del Governo, che l'abnegazione e il sacrificio encomiabile dei pochi uomini impegnati nei compiti d'istituto non hanno colmato, ma hanno paradossalmente evidenziato. Si è trattato di inadempienze che hanno riguardato e riguardano non soltanto il personale, ma anche altri strumenti fondamentali previsti dalla legge n. 979, a cominciare dalla mancata predisposizione del piano generale di difesa del mare e delle coste e di tutela dell'ambiente marino, espressamente previsto dall'articolo 1.

Questi ritardi e la mancata attuazione della normativa prevista si riflettono negativamente sull'azione di tutela del mare e di gestione degli stessi beni demaniali. L'adozione, allora, di un sistema pianificatorio del bene demaniale marittimo è una esigenza indispensabile se vogliamo bloccare la progressiva evoluzione del degrado ambientale del demanio, se vogliamo orientare in senso ecologico le nuove scelte insediative e gli usi del mare e delle aree adiacenti, se vogliamo disporre di una regolamentazione del sistema concessorio, oggi affidato al buon senso e, talvolta, al caso e se vogliamo, infine, conseguire una delimitazione aggiornata del bene demaniale, volta ad una più funzionale gestione e salvaguardia dello stesso.

«La gestione attuale del demanio marittimo» — ha scritto di recente la Corte dei conti — «non sempre è compatibile con l'interesse pubblico, con la tutela dell'ambiente marino e con il recupero delle coste».

Ho inteso fare tale riferimento, che non è una digressione fuori luogo, per ricordare a tutti noi ed in primo luogo al ministro che l'azione di tutela del mare non può consistere solo in controlli e in atti repressivi, ma presuppone un indirizzo preciso, una scelta chiara, una cornice ben definita, l'assunzio-

ne dell'ambiente come valore complessivo ed un coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali.

Non si tutela l'ambiente solo con le motovedette, ma sono necessari una linea politica, volontà e strumenti operativi per attuarla.

Tornando al provvedimento in esame, il punto di fondo è quello di dotare il paese di un moderno, adeguato ed efficiente servizio di guardia costiera, in grado di garantire e di assicurare un servizio efficace all'altezza delle tradizioni marinare del nostro paese, un paese che vanta 8 mila chilometri di costa, tra l'altro fortemente segnata dalla presenza e dall'insediamento dell'uomo. Un servizio necessario ed urgente che non può essere surrogato né dal lavoro dei volontari, né da altre misure assunte da singole regioni, soprattutto quelle isolate.

Non si tratta allora di incrementare soltanto gli organici delle capitanerie, ma anche di rivederne l'attuale assetto organizzativo, articolato nelle circoscrizioni e nelle delegazioni di spiaggia, adeguandolo ai compiti più ampi ed alle sopravvenute incombenze, ed estendendone la presenza alle regioni che ne sono sprovviste, così come ha chiesto la Commissione trasporti della Camera.

Il provvedimento n. 5042-B è finalizzato a chiudere una forbice ormai troppo ampia tra le numerose e rilevanti funzioni istituzionalmente attribuite alle capitanerie di porto e la consistenza del personale loro assegnato.

Le capitanerie hanno oggi nuove competenze amministrative di programmazione e di gestione, compiti di vigilanza e soccorso in mare, di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, nonché compiti di prevenzione e controllo dell'inquinamento del mare. Oltre a funzioni di carattere militare, come la gestione del servizio di leva, matricole e mobilitazione, vi è stata una dilatazione dei servizi per l'accresciuta esigenza dovuta alla disciplina della pesca sportiva e professionale, alla gestione e alla vigilanza dei parchi e delle riserve marine — confermate anche dalla recente legge approvata in prima lettura dalla Camera sulle aree protette —, alla vigilanza sulle piattaforme di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

perforazione e prospezione di idrocarburi, al controllo sulle merci pericolose e all'azione di contenimento e di lotta all'abusivismo e all'inquinamento.

Ma lo svolgimento di questi compiti di istituto rischia di essere vanificato — cito ancora dal documento della Corte dei conti — dall'insufficiente copertura degli organici, dall'inadeguatezza delle strutture e dall'insufficienza dei mezzi finanziari. Sarebbe ingeneroso affermare che in questi anni non si è fatto nulla, ma è bene sottoporre a vaglio critico ciò che si è fatto.

Ad esempio, la legge n. 23 del 1990, riguardante il riordinamento degli organici del ruolo normale degli ufficiali, come è stata applicata? Ed ancora: l'istituzione del servizio di guardia costiera, avvenuta con decreto ministeriale dell'8 giugno 1989, in contra difficoltà. Non si pone forse un problema di coordinamento tra i diversi servizi impegnati, al fine di eliminare interferenze, disservizi e sovrapposizioni e ricercare una soluzione unitaria, così come hanno chiesto in un ordine del giorno votato un paio di anni addietro le Commissioni difesa della Camera e del Senato e come oggi sottolinea lo stesso messaggio del Presidente della Repubblica? Come procede il piano quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto? Quale grado di utilizzazione dei mezzi aerei e navali è stato realizzato?

Abbiamo detto che siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento, anche per non vedere vanificate le spese fatte per dotare il corpo di una componente aerea per la sorveglianza ecologica terrestre e marittima, di otto navi da trenta metri capaci di assicurare la permanenza in mare per alcuni giorni nell'espletamento di compiti di tutti i tipi, dal soccorso alla campagna antinquinamento, per dotare il paese di sei centri operativi periferici per la difesa del mare, per dotare il corpo di una componente elicotteristica e di nuove sedi più efficienti.

Ma l'urgenza non ci deve far dimenticare i problemi aperti. L'Italia ha bisogno di uno Stato e di una pubblica amministrazione che funzionino. Alcuni accadimenti recenti ci hanno richiamato alla necessità di un servizio efficiente e professionalmente elevato da

parte delle capitanerie di porto sul versante della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini, oltre che dell'interesse dello Stato. Mi riferisco alla tragedia della *Moby Prince* a Livorno, al disastro della *Haven* sulle coste liguri, alla vicenda della nave *Alexander I* a Molfetta, ed ancora alla crescita della criminalità che attraverso le vie del mare si consolida e si sviluppa con il commercio della droga e delle armi e con l'acquisizione di pezzi importanti dell'economia marittima. Mi riferisco inoltre alla drammatica tragedia dei profughi albanesi.

Si tratta di argomenti e di problemi che hanno scandito e scandiscono la vita della gente comune, ai quali bisogna dare risposta in termini di sicurezza dei cittadini, di rispetto della legalità, di tutela ambientale, ma anche di comprensione, di solidarietà e di cooperazione. Non credo che la repressione e le adozioni, ad esempio, possano essere le ricette più idonee per affrontare il nodo dell'immigrazione. Sono problemi che non possiamo dimenticare ed in riferimento ai quali dobbiamo considerare il provvedimento che discutiamo, che può costituire un positivo passo in avanti e può consentire di realizzare nuove condizioni nel funzionamento delle capitanerie.

In concreto, voglio enucleare i punti importanti della legge: l'incremento degli organici degli ufficiali del ruolo speciale, l'aumento degli ufficiali di complemento in servizio di leva o in ferma biennale, l'istituzione del ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente, con conseguente riduzione dei sottufficiali in servizio permanente effettivo del corpo equipaggi militari marittimi, una consistente crescita dei sergenti sottocapi e comuni nocchieri volontari in rafferma, in ferma di leva prolungata ed in ferma obbligatoria di leva, ed ancora l'istituzione del ruolo degli ufficiali specialisti del corpo capitaneria di porto, nel quale confluiscono gli ufficiali del corpo unico specialisti della Marina, sottoruolo porti.

Un elemento di novità nel provvedimento è rappresentato anche dal fatto che, a partire dal 1992, gli oneri per questo personale, che sarà più che raddoppiato attraverso il presente provvedimento, saranno posti a

carico del bilancio del Ministero della marina mercantile e non più di quello della difesa.

Il gruppo comunista-PDS concorda con l'insieme delle finalità perseguite dal provvedimento; tuttavia è doveroso da parte nostra manifestare riserve e perplessità sull'articolo 7, comma 2, per il modo discutibile ed inusuale di utilizzare le maggiori entrate. Avremmo preferito una diversa formulazione, per cautelarci rispetto a possibili e motivate obiezioni.

Ho inteso svolgere queste brevi considerazioni sottolineando che il gruppo comunista-PDS ha dato e darà un contributo positivo e costruttivo affinché la legge venga approvata e sollecita nello stesso tempo il varo di provvedimenti e politiche più penetranti ed efficaci per le capitanerie di porto e per tutto il comparto marittimo (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, di fatto il provvedimento in esame, dopo aver sottoposto alla stessa prova il Senato, mette la Camera in condizioni di sostenere una sorta di esame di riparazione.

Infatti, dopo un iter assai prolungato e lento (il Senato approvò per la prima volta il testo il 1° agosto 1990, dopo una lunga attesa dalla data di presentazione), iniziamo oggi una nuova fase di esame, conseguente al messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Siamo al 31 luglio 1991, eppure, già nelle primissime fasi della discussione, sviluppatasi nel 1990, tutti ebbero modo di affermare l'urgenza del provvedimento e la necessità di rafforzare il Corpo delle capitanerie di porto. Tutti dissero che bisognava realizzare i contenuti della disciplina del 1982, eppure abbiamo atteso oltre un anno e mezzo: mi chiedo cos'altro dimostri un simile comportamento se non la disfunzione del Governo e del Parlamento. In questo senso, non credo sia possibile aggravare ulteriormente la situazione.

Oggi, ci troviamo nella discussione in cor-

so a ribadire l'esistenza di una serie di esigenze relative ai servizi affidati alle capitanerie di porto, le quali devono assolvere i propri compiti con appena 4 mila dipendenti a fronte di circa 8 mila chilometri di coste da tutelare. Anche se il problema non riguarda soltanto il traffico nazionale ed internazionale delle merci o le attività di nautica da diporto, in continuo incremento nonostante gli aggravii fiscali recentemente approvati da questo Parlamento, tutte le questioni concernenti il settore vengono risolte a stento con un marchingegno, quello dell'articolo 7, introdotto per poter andare avanti disponendo di alcune garanzie.

Non riteniamo sufficiente il provvedimento nella sua attuale formulazione al fine di risolvere i problemi delle capitanerie di porto. Non si tratta tanto, infatti, di incrementare il personale, ma di aumentare soprattutto i mezzi e le strutture. Le attività a cui sono chiamate le capitanerie di porto presuppongono l'esistenza di mezzi, oltre che di personale, eppure questo aspetto non viene sufficientemente preso in considerazione dalle autorità del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile.

Naturalmente, crediamo che il provvedimento debba essere approvato come la minima misura possibile da adottare; tuttavia, dobbiamo fare due considerazioni, senza con questo voler aggiungere ulteriori elementi all'analisi già svolta dall'onorevole Galante, che mi ha preceduto. In proposito, sottoscrivo tutte le argomentazioni che ho ascoltato, condivido l'ottica con la quale sono stati esposti i problemi esistenti e confermo il quadro complessivamente negativo, con scarsissimi elementi positivi, che caratterizza le prospettive del settore. In sostanza, considerazioni del genere non possono che essere condivise da tutti.

Nel messaggio del Capo dello Stato si evidenzia la necessità che in materia di difesa costiera si segua una logica unitaria: si tratta cioè di coordinare gli addetti alle mansioni di vigilanza e tutela, appartenenti a quattro distinti corpi, al fine, appunto, di delineare un quadro unitario delle operazioni da compiere.

Non è stato possibile ampliare ulteriormente l'ambito di intervento del provvedi-

mento al nostro esame in quanto inevitabilmente i ministeri finanziari avrebbero frapposto difficoltà, per i ben noti problemi di bilancio. La copertura degli oneri derivanti dal provvedimento è stata reperita attraverso l'aumento del 150 per cento delle tasse e dei diritti marittimi, così come stabilito dall'articolo 7. Ci auguriamo che le capitanerie investano nel modo migliore i maggiori introiti: penso ad un potenziamento sia delle strutture sia del personale.

L'Assoporti ha avanzato rilievi di carattere interpretativo: a mio giudizio, tuttavia, il comma 2 dell'articolo richiamato dovrebbe fugare ogni dubbio. Infatti, solo i maggiori proventi derivanti dagli aumenti stabiliti dal comma 1 potranno essere investiti per il soddisfacimento dei bisogni delle capitanerie di porto, mentre la quota rimanente, corrispondente alle misure previste dalla normativa vigente, dovrà continuare ad essere devoluta ad altri organismi.

Vorrei poi sviluppare un'altra osservazione. Dopo il potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto, sarebbe anche il caso di soddisfare altre esigenze: occorre dotare quindi le capitanerie di mezzi tecnici più adeguati, con un incremento anche di altre categorie di personale, al fine di giungere ad una migliore suddivisione dei compiti tra i quattro corpi richiamati, per la migliore tutela e controllo delle coste. Tutto ciò garantirebbe, del resto, una maggiore sicurezza. Il ritardo nel varo del provvedimento in esame e il fatto che non sia stato dato seguito alla legge del 1982 hanno infatti comportato un aggravamento della situazione. Basti pensare ai due tragici avvenimenti di Livorno e di Genova.

A causa delle ben note carenze di personale, si sono moltiplicati i carichi di lavoro degli addetti alle capitanerie di porto, che peraltro operano con grande spirito di dedizione. Tuttavia non sempre si è riusciti a far fronte ai pericoli manifestatisi, come dimostrano, ripeto, la tragedia di Livorno e lo scoppio della petroliera *Haven*. A questo riguardo sottolineo che è necessario intensificare l'opera di bonifica del Mar ligure. Infatti il caldo ha fatto affiorare tutti i grumi di catrame che si erano depositati in fondo al mare; era quindi poco fondata la convin-

zione che il mare fosse ormai pulito!

L'attività di disinquinamento non deve dunque assolutamente essere sospesa, neanche nel mese di agosto. E probabilmente ciò sarà più facile dopo il varo del disegno di legge di cui ci occupiamo.

Approvando tempestivamente il provvedimento, consentiremo così al Ministero della marina mercantile di provvedere con minori difficoltà a svolgere le numerose e complesse attività attribuitegli dal provvedimento stesso dalla legge del 1982 (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Coloni. Ne ha facoltà.

SERGIO COLONI. Signor Presidente, onorevole ministro, desidero anch'io molto brevemente spendere qualche parola a favore del provvedimento in discussione. La sua approvazione rappresenta un fatto positivo, per il quale ci siamo adoperati in molti. Ricordo per esempio la particolare attenzione dedicata alla materia nell'ultima legge finanziaria.

Tuttavia, è stato giustamente ricordato dai colleghi e dal relatore che è stato un provvedimento contrastato seppure molto atteso da tutte le categorie interessate. L'ultima difficoltà l'ha incontrata con il rinvio da parte del Presidente della Repubblica, a proposito del quale ritengo non vi sia nulla da eccepire, anche se, signor Presidente, vi è all'ordine del giorno un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale per il quale forse si pongono gli stessi problemi qui richiamati dal Presidente della Repubblica.

Ma su tale argomento avremo modo di intervenire successivamente.

Vi è stata dunque questa difficoltà nella fase finale, che è stata ora superata dal Senato, con il testo suggerito dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, anche se il meccanismo previsto forse non è del tutto ortodosso, laddove si prevede una esclusività di devoluzione. Sono d'accordo con il collega Baghino sull'interpretazione corretta della norma, che postula la suddivisione della massa complessiva delle tasse e dei diritti tra le quote stabilite dalle norme

finora vigenti e gli aumenti recati dall'articolo 7 del provvedimento. Però vincolare gli stessi aumenti ad una finalità specifica crea qualche problema. Comunque mi sembra che l'orientamento generale sia favorevole ad accettare il testo licenziato dal Senato.

A me preme riportare in questa sede la preoccupazione degli enti porto, dei consorzi, delle aziende dei mezzi meccanizzati, di tutto il ramo operativo del settore, il quale, a seguito della normativa inserita all'articolo 7, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, si vede fortemente penalizzato. Si rischia di penalizzare il cabotaggio e, con il venir meno di talune esenzioni, soprattutto i porti che operano in regime di concorrenza internazionale. Penso a Genova rispetto a Marsiglia e a Trieste rispetto ai porti del Nord Europa.

Sono tutte questioni risolte nella legislazione vigente in materia di tasse e di diritti e che vengono in una certa maniera stravolte dall'articolo 7.

Concludo dicendo che siamo d'accordo sul fatto che il provvedimento in esame proceda nel suo *iter*, ma per rimediare alle difficoltà che ho indicato abbiamo presentato, insieme a molti colleghi di tutti i gruppi, un ordine del giorno affinché il Governo sia impegnato a presentare urgentemente una proposta di modifica (abbiamo un anno e mezzo di tempo: non ha importanza quindi se ciò avverrà in questa o nella prossima legislatura) in modo che nel 1993 sia ristrutturata in maniera razionale tutta la disciplina delle tasse e dei diritti, sostenendo opportunamente e beneficamente le esigenze delle capitanerie di porto senza stravolgere il sistema delle tasse e dei diritti a danno del settore commerciale del nostro paese.

Non vi è dubbio — e ho concluso signor Presidente — che si parla della politica del mare e di ciò che è ad essa connesso. Anche la vicenda odierna sta a confermare che dobbiamo compiere molto cammino in questo settore. Non vi è né coordinamento, né unità di indirizzo su tale tematica. Per quanto riguarda le questioni relative al mare, ci troviamo a veleggiare seguendo il vento che spira. È una condizione, signor ministro, che con il mercato unico potrà farci trovare in grossi guai. È certo che con il mercato

unico gli olandesi soprattutto, ma anche i britannici, potranno, forse a beneficio di altri comparti economici del nostro paese, fare il bello e il cattivo tempo in materia di cabotaggio e di traffici interni attraverso le coste del nostro paese. Credo quindi che dobbiamo organizzarci per tempo anche in questo settore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò solamente alcune brevi osservazioni, dal momento che condivido la relazione illustrata dal relatore e concordo con quanto esposto dai colleghi che mi hanno preceduto.

Vorrei solamente insistere su un aspetto in particolare: si tratta di un provvedimento che ha avuto un iter lunghissimo, che mi auguro si concluda finalmente stamane, chiudendo una pagina ormai aperta da troppo tempo.

Tuttavia vorrei rilevare che non è solo in questo campo e in questa materia che noi «veleggiamo» allo sbando, perché «veleggiamo» un po' allo sbando in molti settori della vita politica legislativa del nostro paese. Forse quello oggi alla nostra attenzione è l'esempio più macroscopico e il più accentuato.

I problemi al nostro esame avrebbero dovuto trovare una logica soluzione fin dalla legge del 1982, la quale prevedeva una serie di interventi, non ultimo quello per un aumento degli organici delle capitanerie di porto. Dal 1982 al 1990 (finché il progetto di legge in esame non è stato per la prima volta approvato dal Senato) sono passati otto anni. È seguito un lungo iter legislativo che sembrava comunque aver trovato una sua logica conclusione. Invece, il provvedimento è stato rinviato alla Camera dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, e quindi si è reso necessario un riesame, che ha portato ad una rimodulazione del provvedimento stesso.

Le mie brevissime considerazioni riguardano un provvedimento che — lo ribadisco — condivido perfettamente. Il disegno di

legge si propone, nella sostanza, di rimediare alla gravissima deficienza organica delle capitanerie di porto, corpo della marina militare, che rappresentano la più articolata struttura periferica di quel dicastero ed i cui compiti si sono enormemente accresciuti negli ultimi tempi. Vorrei solamente ricordare gli 8 mila chilometri di costa; l'esigenza di tutela ambientale; la crescita dei traffici commerciali marittimi con sempre nuovi problemi di sicurezza; la nautica da diporto in costante aumento; l'industria della pesca; la gestione amministrativa e la vigilanza sul demanio marittimo; il corretto funzionamento dei porti che stanno attraversando una fase di profonda revisione tecnica e strutturale in vista anche della sfida del 1993.

A ciò si devono aggiungere i nuovi compiti che discendono da obblighi internazionali: la gestione delle stazioni *Loran* (servizio di radioassistenza alla navigazione); la gestione delle stazioni per il controllo e l'instradamento del traffico in particolari zone marittime e in approccio dei porti; la gestione del servizio *Nautex* (diffusione avvisi ai naviganti); la partecipazione del Centro MCC (instradamento dei messaggi di soccorso); la realizzazione e il completamento della rete e dell'organizzazione di soccorso discendenti dalla navigazione SAR di Amburgo del 1979; l'espletamento dei compiti di polizia dell'alto mare, quale corpo della marina militare.

È necessario precisare che a questi compiti amministrativi si affiancano quelli di natura operativa che, nella ricerca e nel soccorso, trovano il punto di maggiore impegno di tutto il personale, assorbendo il 33 per cento dell'attuale forza composta da circa 4 mila unità.

È opportuno forse ricordare in questa sede alcuni dati statistici a scopo di esemplificazione: i mezzi navali in servizio sono 262, 12 sono i mezzi aerei e 205 i mezzi terrestri. A fronte di tali mezzi e di tali uomini si indicano i risultati più significativi conseguiti nel 1990: le missioni effettuate dai mezzi navali sono state ben 27.843; le miglia percorse sono state 653.083; le persone soccorse ed assistite 4.011; le unità soccorse o assistite 1.902; gli interventi in operazioni

antinquinamento 611; le visite di sicurezza a navi ed imbarcazioni 26.987; le convenzioni di arruolamento 38.868; le concessioni demaniali assistite 20.058; le abilitazioni da diporto rilasciate 18.299; lo svolgimento di pratiche di arrivo e partenza delle navi 328.405.

Da questi pochi dati è facile intuire l'enorme sforzo sopportato dal corpo delle capitanerie di porto con i pochi mezzi e con i pochi uomini a disposizione, che comunque hanno egualmente saputo assolvere i compiti loro assegnati. Lo spirito di sacrificio finora dimostrato dal personale delle capitanerie rischia di restare totalmente sterile se non verrà approvato il provvedimento al nostro esame. In mancanza di tale approvazione, infatti, già entro quest'anno la struttura periferica — amministrativa ed operativa — della marina mercantile sarà totalmente paralizzata.

La grave responsabilità che incombe sulla Camera nel deliberare su questo disegno di legge, che giunge oggi al nostro esame dopo un iter insolitamente travagliato, deve indurci ad una approvazione in tempi rapidi. È nostra precisa responsabilità porre il personale delle capitanerie in condizioni di operare in maniera ottimale, in modo da consentirgli di affrontare con capacità e serenità i suoi numerosi compiti.

In conclusione, ribadisco l'auspicio che il provvedimento sia approvato rapidamente, il che consentirà di chiudere una parentesi legislativa aperta da molto tempo, rispetto alla quale si sono incontrate difficoltà superiori alle previsioni (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cerofolini. Ne ha facoltà.

FULVIO CEROFOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in esame, voglio ricordare che la Camera si è già espressa su di esso in senso positivo con il concorso dei socialisti.

Siamo in presenza di un disegno di legge importante. Esso giunge in ritardo, ma appare assolutamente necessario, urgente ed indilazionabile, anche se non risolverà tutti

i problemi della struttura pubblica nel settore dei porti, in particolare quelli attinenti all'organizzazione e al funzionamento delle capitanerie di porto. È vero che tale provvedimento si preoccupa più dell'aumento degli organici, sul terreno della dotazione quantitativa e qualitativa, che delle strutture e dei mezzi operativi. Su tale aspetto invitiamo a riflettere il ministro, che in questo momento è a cordiale colloquio con l'onorevole Baghino (mi auguro che parlino degli stessi argomenti che mi sto sforzando di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea).

Il provvedimento è importante in quanto sono rilevanti i compiti istituzionali delle capitanerie di porto, come hanno già osservato colleghi che mi hanno preceduto, ed urgente perchè sempre più urgenti, direi a volte drammatiche, sono le situazioni che richiedono interventi a salvaguardia del mare e delle vite di coloro che operano nel settore marittimo. Vi è quindi sempre più bisogno di una struttura efficiente, capace di porre in essere interventi preventivi e repressivi finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza del mare.

Colgo questa occasione, signor ministro, per formulare l'auspicio che il potenziamento delle capitanerie di porto realizzato dal provvedimento in esame non induca ad una ulteriore accentuazione della visione un po' autarchica che è propria dei singoli corpi che operano nell'ambito marittimo e portuale. Mi rendo perfettamente conto che, se parlare di coordinamento è facile, ben più difficile è realizzarlo. Sul versante funzionale il coordinamento può essere attuato più agevolmente ma il discorso è diverso quando si fanno i conti con le articolazioni gerarchiche delle varie amministrazioni che operano nello stesso ambito. Senza dubbio esistono problemi che non sono facilmente risolvibili con formulette inventate sul momento. Certamente esiste il problema di un coordinamento quanto meno funzionale tra i vari corpi. Il mio auspicio — ripeto — è che il potenziamento della capitaneria di porto non conduca a risultati opposti, ma favorisca appunto una maggiore propensione al coordinamento fra tutti i corpi che operano negli stessi ambiti, sia pure con diversi fini istituzionali: polizia, carabinieri, guardia di finanza e capitanerie di porto.

Passo infine all'ultimo argomento, di cui ha già parlato il collega Coloni. Anche per la brevità del tempo che mi è stato cortesemente assegnato per il mio intervento, non posso che concordare con le valutazioni già fatte e richiamare quindi l'attenzione del ministro sulle giuste e a mio avviso motivate lamenti espresse dall'Assoporti e dai consorzi degli enti portuali rispetto all'eventualità futura di essere esclusi dal beneficio di quella quota parte dei maggiori proventi che si potrebbero rendere disponibili al di là del finanziamento (quello sì prioritario e assolutamente fuori discussione) dei nuovi organici delle capitanerie di porto.

A questo proposito, come è già stato detto, è stato presentato un ordine del giorno recante le firme di molti deputati appartenenti a più gruppi, come l'onorevole Coloni, il sottoscritto, l'onorevole Chella ed altri ancora. Io invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno e ad esprimere quindi su di esso parere positivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Meleleo.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Signor Presidente, dopo gli interventi che abbiamo ascoltato credo non ci sia molto da aggiungere. Mi preme solo sottolineare l'urgenza di questo disegno di legge. Invito pertanto la Camera ad approvarlo al più presto.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per la marina mercantile.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per la marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto voglio brevemente ringraziare il relatore e i colleghi che sono intervenuti.

Non ripeterò quello che è stato già egre-

giamente detto circa l'importanza del provvedimento al nostro esame, che giunge certamente in ritardo rispetto alle esigenze del corpo delle capitanerie di porto, che svolge un ruolo importantissimo, anzi indispensabile per la difesa del mare.

Voglio in questa sede fornire semplicemente dei numeri, che dimostrano eloquentemente quanto le capitanerie di porto fanno per la difesa del mare e dei porti. Secondo i dati a mia disposizione, risulta che il Ministero della marina mercantile dispone di 4 mila 400 militari nelle capitanerie di porto e di appena mille civili sui 1.700 previsti dall'organico. Con questa forza (che poi in realtà è debolezza!) il ministero deve provvedere alla difesa di 8 mila chilometri di coste e ad una serie di incombenze che vanno dalla polizia marittima alla difesa dell'ambiente, al controllo sulla nautica da diporto, al controllo sulla pesca, alla gestione amministrativa del demanio, alla sorveglianza sul corretto funzionamento dei porti e di particolari attrezzature, come le stazioni Loran, di cui parlava poc'anzi l'onorevole Caria, oltre ai compiti previsti dal codice della navigazione e da trattati e normative internazionali.

Ci sono poi i casi di sciagure come quella dell'*Alessandro I* a Molfetta, dell'*Haven* a Genova e della *Moby Prince* a Livorno. Pure avendo altri ministeri competenza per queste emergenze, chi realmente opera è il Ministero della marina mercantile e, quindi, il solo corpo delle capitanerie di porto. Sappiamo cosa ha fatto a Genova la capitaneria di porto; sappiamo come si sono dovute fronteggiare le emergenze di Livorno e di Molfetta. In tali circostanze gli uomini delle capitanerie hanno lavorato al di là dell'orario solito, con spostamenti di mezzi e di uomini. Tale disponibilità non si può chiedere per sempre a questi militari che assolvono con sacrificio e competenza i loro compiti.

Ecco le motivazioni del provvedimento oggi all'esame della Camera, che rappresenta il minimo indispensabile. Se esso non fosse approvato, si verificherebbe la paralisi di tutte le attività sulle coste e sui porti.

Questo è quanto devo dire nella mia responsabilità, anche perchè ritengo che il

testo nella formulazione approvata dal Senato e poi dalle Commissioni corrisponde all'esigenza manifestata dal Presidente della Repubblica con il rinvio alle Camere del provvedimento precedente.

Certamente sono stati affrontati altri problemi della politica del mare. Non è questa tuttavia la sede nella quale possa intrattenermi sulla materia. Voglio tuttavia dire che dopo l'approvazione del piano triennale della pesca, avvenuta pochi giorni fa, e dopo l'approvazione di questo provvedimento — che io auspico — dovrà essere predisposto un altro testo urgente, quello relativo alla ristrutturazione del Ministero della marina mercantile. Esso è ora sottoposto all'attenzione del Senato, e mi auguro che possa essere rapidamente approvato.

È stato detto che bisognerebbe evitare lo sviluppo di una certa autarchia del corpo delle capitanerie di porto. Ebbene, posso dire che esso assolve le sue funzioni con completa dedizione e senza spirito corporativo. Anche nella incerta normativa la guardacostiera cerca di svolgere un'opera di coordinamento per far sì che tutte le operazioni a mare e a terra possano essere compiute nel rispetto della normativa vigente. Si tratta di un'attività di prevenzione più che di repressione, che è apprezzata da tutti e produce risultati concreti e visibili.

Concludo dicendo all'onorevole Coloni che accetto l'ordine del giorno così come è stato formulato; ed aggiungo che nessun timore debbono avere i porti ed i consorzi per quell'eccedenza del gettito perchè, una volta soddisfatte le esigenze di questa legge, certamente sarà dato ai porti quello che loro compete.

Confido quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, che oggi il provvedimento possa essere finalmente approvato.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, ho chiesto la parola a questo punto della discussione per porre un problema generale, che riguarda non il provvedimento al nostro

esame, ma l'intero calendario della Camera per queste due giornate conclusive, prima della sospensione estiva.

Stiamo esaminando un provvedimento che ci è stato rinviato dal Presidente della Repubblica per difetto di copertura. Nell'operare la correzione si è andati *ultra petita*, nel senso che, come è emerso chiaramente nella discussione in Commissione bilancio, il secondo comma dell'articolo 7 del provvedimento, che assicura la copertura, prevede una destinazione di risorse eccessiva ed introduce una imposta di scopo.

Discuteremo poi di un altro provvedimento, quello relativo all'istituzione del giudice di pace. Anche in questo caso c'è un conflitto ancora in corso tra Camera e Senato sul problema della messa a punto delle clausole di copertura finanziaria, in quanto si tratta di definire se una certa spesa sia a carico del bilancio dello Stato o del bilancio degli enti locali. Ed è del tutto evidente che a seconda della soluzione istituzionale che si sceglierà, bisognerà individuare diverse modalità e clausole di copertura.

Abbiamo in discussione un decreto-legge sull'IVA, nel quale in sede di conversione è stata introdotta una norma che proroga la validità della cosiddetta legge Amato. In proposito, vorrei ricordare — come abbiamo fatto ancora ieri in Commissione bilancio — che in occasione dell'approvazione della legge Amato il nostro ed altri gruppi posero il problema della mancanza di copertura delle agevolazioni fiscali previste dalla suddetta legge.

In quella occasione il Ministero del tesoro ci obiettò che le sinergie determinate dalle fusioni bancarie avrebbero comportato maggiori utili e maggiori entrate, e che non c'era quindi alcun bisogno di copertura. Oggi, la proroga della legge Amato evidenzia, a parere del Ministero del tesoro, difetti di copertura.

Non voglio continuare in questa lunga elencazione. Mi limiterò a dire che tutti gli altri provvedimenti di cui all'ordine del giorno — quale più quale meno — pongono delicate questioni, diciamo, per lo meno di messa a punto delle clausole di copertura. La gran parte di queste clausole è stata individuata con il contributo determinante

del Governo e di uno dei principali moralizzatori della finanza pubblica, il presidente della Commissione bilancio del Senato, Beniamino Andreatta. Si tratta di clausole che hanno ottenuto nell'altro ramo del Parlamento il pieno assenso del Governo, che oggi si presenta sul maggiore quotidiano economico italiano con un titolo ad effetto: «Deficit, stop del Governo a spese per 12 mila miliardi».

Signor Presidente, non è possibile che il Governo si faccia sostenitore nelle Commissioni di una serie di provvedimenti e poi presenti il Parlamento come il principale inquinatore e violatore delle norme di finanza pubblica!

C'è l'esigenza che il Governo — nella sua unitarietà — dica una parola chiara su questioni delicate quali sono quelle che ho appena posto e quelle che hanno evidenziato ieri i colleghi della Commissione bilancio (mi riferisco in particolare al nostro capogruppo Andrea Geremicca, ma anche — per onestà debbo dirlo — a rappresentanti autorevoli di altri gruppi). Ma il Governo, come ha detto usando una felice espressione il presidente della Commissione bilancio, riferendosi ad un altro provvedimento all'esame dell'aula (quello sull'amministrazione finanziaria), con un «elegante slalom» si disimpegna dalla garanzia circa la copertura finanziaria delle leggi in questione.

Signor Presidente, mi sono riferito in particolare a due leggi per le quali la messa a punto delle clausole di copertura può essere fatta, se si vuole, in trenta secondi. Per quanto riguarda la legge sulle capitanerie di porto è sufficiente abrogare il secondo comma dell'articolo 7. Per quanto invece concerne il progetto di legge sull'istituzione del giudice di pace è sufficiente ripristinare il testo del Senato, oppure — se si vuole insistere su quello della Camera — introdurre una clausola che preveda il trasferimento delle risorse dal Tesoro agli enti locali. Si tratta — lo ripeto — di clausole che possono essere approvate in trenta secondi e che consentiranno al Senato — i cui lavori proseguiranno come i nostri fino a venerdì — di approvare le leggi prima della conclusione dei lavori della Camera.

Non è possibile, signor Presidente, che nell'ambiguità delle posizioni del Governo (in particolare del Ministero del tesoro) si continuino a votare provvedimenti con la logica che tutto ormai è inemendabile. Poi magari, tra due o tre giorni, si troverà sui giornali un nuovo titolo, che annuncerà che nell'assenza dei «vigilantes» la Camera ha approvato provvedimenti totalmente privi di copertura!

Signor Presidente, il problema che io pongo, allora, è che si valutino sino in fondo tali esigenze con il combinato concorso del Governo, per le sue responsabilità, e delle Commissioni di merito che hanno elaborato testi complessivamente soddisfacenti, tant'è che su molti di essi (non ultimo quello di cui si è appena conclusa la discussione sulle linee generali) il nostro gruppo ha espresso pieno consenso.

È inoltre necessario mettere a punto, proprio perché siano inattaccabili da qualsiasi punto di vista ed immediatamente operativi, le clausole tecniche atte ad evitare ad alcuni di questi provvedimenti di essere sottoposti a censura, *ex* articolo 81 della Costituzione, e quindi di divenire inattuabili (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, la Presidenza prende atto delle osservazioni da lei formulate con l'autorità che le deriva

dalla sua lunga esperienza in seno alla Commissione bilancio della Camera.

Senza entrare nel merito di quanto ella ha testé detto, la Presidenza deve soltanto rilevare che, sul piano meramente procedurale, l'Assemblea è sovrana nelle sue determinazioni, salvi i poteri del Presidente di disporre, su richiesta del presidente della Commissione bilancio, un rinvio dell'esame degli emendamenti recanti maggiori spese o diminuzione di entrate, sui quali la Commissione non si sia ancora espressa. Tale ipotesi però non ricorre per il provvedimento in esame, al quale non sono stati presentati emendamenti e sul quale la Commissione bilancio ha espresso, nella giornata di ieri, parere favorevole. Comunque la Camera valuterà le osservazioni da lei formulate, onorevole Macciotta.

Prima di passare all'esame degli articoli, ribadisco che la V Commissione (Bilancio) ha espresso, in data 30 luglio, parere favorevole sul disegno di legge n. 5042-B.

Passiamo all'articolo 1 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1

1. L'organico degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto è modificato in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

A tale articolo è allegata la seguente tabella:

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (a)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche: esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
Capitano di vascello ...	—	—	5 (c)	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	29	1 o 2 (d)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	— (e)	43	—	—
Tenente di vascello	scelta	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o incarico equipollente	83	5 o 6 (f)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo anche se compiuti nel grado di guardiamarina	55		
Guardiamarina	anzianità	—			

(a) Il presente quadro sostituisce il quadro XII della tabella n. 2 alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche.

(b) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(c) Il numero massimo di capitani di vascello previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come modificato dall'articolo 37 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aumentato di due unità riservate agli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

(d) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno; due promozioni nel terzo.

(e) Permanenza nel grado per la promozione al grado superiore: quattro anni.

(f) Ciclo di due anni: cinque promozioni nel primo anno e sei nel secondo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, con l'allegata tabella A.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2.

1. È istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformità alla tabella B allegata alla presente legge.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, la consistenza massima dell'organico dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è ridotta di 1.200 unità.

3. L'incremento previsto dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto non è computabile nella consistenza massima dei sottufficiali in servizio permanente della Marina militare di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. Ai fini del ripianamento dell'organico previsto dalla tabella B allegata alla presente legge:

a) i reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura massima consentita dalle capacità didattiche e logistiche degli istituti di formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle strutture periferiche dell'Amministrazione della marina mercantile;

b) possono essere ammessi a rafferma, con le modalità previste dall'articolo 15

della legge 10 maggio 1983, n. 212, e di concerto con il Ministro della marina mercantile, anche i sergenti nocchieri di porto in congedo da non oltre due anni;

c) con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, possono transitare nel ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto:

1) il personale del CEMM che, ultimato il servizio obbligatorio di leva e stante l'indisponibilità di posti nella categoria di provenienza, chieda di essere ammesso comunque a rafferma;

2) a domanda, i sergenti di complemento del CEMM che, avendo completato la ferma di leva triennale di cui all'articolo 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e previo assenso della direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, trovino utilizzazione, in rapporto alla specialità acquisita, e sempreché risultino eccedenti all'ammissione dell'ulteriore trattamento in servizio per le esigenze della Marina militare secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 36 della citata legge n. 958 del 1986;

d) possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, previo assenso della direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, i capi di prima classe del CEMM che abbiano soddisfatto i periodi minimi di imbarco previsti dalla tabella B/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

A tale articolo è allegata la seguente tabella:

TABELLA B
(prevista dall'articolo 2)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI NOCCHIERI DI PORTO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA MARINA MILITARE

GRADO	Consistenza media al 30 aprile 1990	Organico al 31 dicembre 1994	Organico al 31 dicembre 2001
Capo 1° classe	250	} 2.000 (*)	4.100 (*)
Capo 2° classe	230		
Capo 3° classe	142		
2° Capo	578		
TOTALE ...	1.200	2.000	4.100

(*) La ripartizione nei vari gradi si sviluppa in conformità alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sull'avanzamento dei sottufficiali.

Nota. — Fino alla copertura dell'organico dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente il numero dei sergenti, sottocapi e comuni volontari, in rafferma e in ferma di leva prolungata, è computato in temporanea compensazione dei posti ancora vacanti nel predetto organico.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, con l'allegata tabella B.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 3.

1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente è stabilita come segue:

a) ufficiali di complemento:

1) in servizio di leva, in numero di 200;

2) in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50;

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui ripartizione organica è fissata annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 3 non è computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

della Marina militare, determinata annualmente con legge di bilancio, che è ridotta come segue:

a) ufficiali di complemento:

1) in servizio di leva, n. 128;

2) in ferma biennale, n. 37;

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, n. 2275.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 5.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle tabelle C, D, E, ed F allegate alla presente legge, che ne prevedono il massimo sviluppo.

A tale articolo sono allegate le seguenti tabelle:

TABELLA C
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Guardiamarina	3	3	3	9	9	9
Sottotenente di vascello	—	3	6	9	9	18

TABELLA D
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO
IN FERMA BIENNALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Guardiamarina	—	—	—	—	7	6
Sottotenente di vascello	—	—	—	—	—	7

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

TABELLA E
(prevista dall'articolo 5)PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO
DI LEVA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Allievo	6	6	6	} 18	12	30
Aspirante guardiamarina/guardiamarina ...	—	6	12		18	42

TABELLA F
(prevista dall'articolo 5)PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sottufficiale nocchiere di porto	100	200	300	800	1.500	1.940	2.280	2.620	2.800	2.860	2.900

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, con le allegate tabelle C, D, E ed F.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 6.

1. È istituito il ruolo degli ufficiali specia-

listi del Corpo delle capitanerie di porto, in conformità alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare — sottoruolo porti — di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.

2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

A tale articolo è allegata la seguente tabella:

TABELLA G
(prevista dall'articolo 6)

RUOLO DEGLI UFFICIALI SPECIALISTI DI PORTO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minime di grado richieste al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per la inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
Capitano di corvetta ...	—	—	2	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	32	3 ogni 8 anni (a)	8
Sottotenente di vascello	scelta	—	24	3 o 4 (b)	5

(a) Ciclo di 8 anni: una promozione nel secondo, quarto e settimo anno; nessuna promozione nel primo, terzo, quinto, sesto e ottavo anno.

(b) Ciclo di 5 anni: quattro promozioni nel primo, terzo e quinto anno; tre promozioni nel secondo e quarto anno.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, con l'allegata tabella G.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9

febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle tasse di stazionamento, sono aumentati nella misura del 150 per cento.

2. I maggiori proventi derivanti dagli aumenti stabiliti dal comma 1 sono devoluti esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 8.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

All'articolo 7 è annesso il seguente allegato:

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 7)

TABELLA D (a)

**Tributi speciali per servizi resi
dal Ministero della marina mercantile**

(Personale delle Capitanerie di porto)

OGGETTO	Tariffe (lire)	Annotazioni
1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto (compresi i passaggi di proprietà)	120.000	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto a lire 10.000.
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto)	100.000	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati	250.000	
4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie di contratti degli atti stessi	500	Il compenso spetta per ogni pagina.

(a) Previŝta dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello di cui stiamo discutendo — come d'altronde è già stato detto da chi mi ha preceduto — è un provvedimento

la cui approvazione è quanto mai necessaria ed urgente.

Non possiamo però nascondere che esso suscita in noi perplessità circa le sue fonti di finanziamento, così come individuate dall'articolo 7, con l'approvazione del quale si rischia di sottrarre agli enti portuali proventi

importanti per il loro funzionamento. Perplessità suscita in noi anche la forma d'uso delle stesse fonti di finanziamento: l'aver fatto cenno all'esclusività della finalizzazione potrebbe esporre la legge — come ha già detto l'onorevole Macciotta — ad altre incresciose contestazioni che vorremmo assolutamente evitare, per rendere operativa la legge.

Non possiamo neppure nasconderci che si tratta di un provvedimento comunque insufficiente a soddisfare le reali necessità delle capitanerie di porto, vista la grande quantità di compiti a cui esse devono far fronte. Inoltre, ciascuno di tali compiti riveste da solo una grande importanza. Si fa presto a dire: sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, soccorso alle persone in pericolo; si fa presto a dire: vigilanza del corretto funzionamento dei porti, protezione dell'ambiente e delle risorse marine! Ciascuno di questi settori comporta un insieme di attività, richiede una quantità di personale e di mezzi, un'efficienza operativa che oggi purtroppo le capitanerie non hanno.

Signor ministro, gli ultimi tragici incidenti, quello della *Haven* e quello della *Moby Prince*, hanno posto ancora una volta in grande evidenza il problema di consentire un salto di qualità alle capitanerie di porto nell'esercizio del loro ruolo, mettendo anche in condizione i comandanti ad esse preposte e tutto il personale di svolgere pienamente i compiti di istituto.

Ebbene, da questo punto di vista il provvedimento non interviene in maniera adeguata: esso fa riferimento in particolare al personale cosiddetto di bassa forza, peraltro assolutamente indispensabile, mentre vi è anche bisogno di potenziare l'organico del personale qualificato e specializzato.

Signor ministro, vorrei fare qualche esempio concreto derivante dall'esperienza tragica degli incidenti occorsi alla petroliera *Haven* ed alla *Moby Prince*. Alcune conclusioni sono state tratte da questi episodi e su di esse concordano tutti gli esperti del settore: in primo luogo vi è bisogno che a bordo delle navi petroliere e gasiere, per tutta la durata delle operazioni di imbarco e sbarco, vi sia un tecnico qualificato della capitaneria di

porto, in veste di pubblico ufficiale, in grado di controllare che le operazioni di bordo si svolgano correttamente, seguendo le procedure di sicurezza previste dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie. Ebbene, signor ministro, le capitanerie di porto non dispongono di personale sufficiente a far fronte a tale importante compito.

In secondo luogo, secondo il cosiddetto *memorandum* di Parigi, contenente l'intesa dei paesi CEE, almeno il 25 per cento delle navi estere che approdano nei porti dei paesi comunitari deve essere sottoposto a visita di controllo. Questa percentuale non viene però raggiunta in tutti i porti italiani per carenza di personale.

Desidero rilevare che vi è l'esigenza, già soddisfatta da altre nazioni della CEE (l'esempio dell'Olanda sarà presto seguito dalla Francia), che tutte le navi petroliere, gasiere e chimichiere estere siano sottoposte a visita di controllo quando approdano nei porti italiani. Ebbene, signor ministro, una misura di tal genere sarà impraticabile fino a quando mancheranno forze sufficienti negli organici delle capitanerie di porto.

Vi è inoltre la necessità di installare nei nostri porti principali ed in alcune fasce di mare a maggiore densità di traffico (Messina, canale di Sicilia, Napoli, Livorno, canale di Otranto, porto di Genova) il cosiddetto VDS, cioè il sistema di controllo da terra del traffico marittimo.

Vorrei far rilevare ai colleghi che seguono un po' distrattamente questa discussione che, se a Livorno vi fosse stato questo sistema di controllo del traffico marittimo da terra, non avrebbero perso la vita 140 cittadini italiani.

Ebbene, per i VDS, signor ministro, servono non soltanto attrezzature radar ed attrezzature informatiche, ma anche quel personale qualificato e specializzato che questo provvedimento, pur segnando un passo in avanti, non consente ancora di avere. Teniamo presente che, per quanto riguarda i VDS, saranno necessari 20-25-30 persone per ciascuna di queste attrezzature, tenuto conto che si dovrà operare 24 ore su 24, con turni di lavoro.

Signor Presidente, vorrei svolgere un'ultima riflessione riferita, più che alle fonti di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

finanziamento, alle possibilità di evitare sprechi. Fra le motivazioni con le quali il 9 aprile scorso questa legge è stata rinviata alle Camere, vi è una considerazione, già richiamata da alcuni colleghi, che voglio rileggere. Si dice: «A differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi aventi uno sviluppo costiero anche di molto inferiore al nostro, il servizio della guardia costiera è attualmente esercitato da una pluralità di servizi militari e di polizia senza alcuna reale differenziazione di competenze né funzionale né territoriale e senza alcuna forma efficace di coordinamento, sicché appare evidente la necessità di affrontare in modo non frammentario il problema dell'esercizio delle funzioni di polizia costiera al fine di dargli una soluzione complessiva ed unitaria».

Sono parole che non si possono non condividere e che avrebbero dovuto suggerire norme conseguenti già nel provvedimento in discussione. Non è stato fatto, ma bisognerà pur trovare, signor ministro, l'occasione per ricomporre e coordinare a livello di capitanerie, rivalutandone e potenziandone il ruolo, l'esercizio delle funzioni di polizia e di guardia costiera oggi svolte, certamente non bene, da una molteplicità di corpi: quelli della polizia giudiziaria, della finanza, dei carabinieri.

Se la legislatura non si interromperà anticipatamente, credo che già nei prossimi mesi si presenterà l'occasione opportuna per mettere mano all'ulteriore potenziamento ed alla riqualificazione del ruolo delle capitanerie di porto.

Come abbiamo visto, le lacune dell'articolo 7 sono molteplici. Pur tuttavia ci rendiamo conto che vi è l'urgenza di far entrare in vigore questa legge e che d'altro canto al Parlamento si presenterà l'occasione in futuro di riaffrontare la materia e quindi di modificare alcuni non condivisibili indirizzi di questo articolo, in particolare quelli relativi al finanziamento degli enti portuali.

Prendiamo atto che il ministro ha manifestato l'intenzione di favorire una più corretta interpretazione della norma. Per questo motivo chiediamo una votazione per parti separate dell'articolo 7, nel senso di votare dapprima i commi 1 e 3, quindi il comma 2. Non ce la sentiamo infatti di approvare il

comma 2 per i rischi cui già si faceva riferimento, mentre voteremo a favore degli altri due commi e, come abbiamo già detto, del provvedimento nel suo insieme nella votazione finale (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Sta bene.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico e che dapprima verranno posti in votazione i commi 1 e 3 dell'articolo 7, successivamente il comma 2.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sui commi 1 e 3 dell'articolo 7 con l'allegato 1, avvertendo che al n. 4 del medesimo allegato è contenuto un refuso tipografico: in luogo delle parole «e di copie di contratti» deve leggersi «e di copie ed estratti».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	315
Astenuti	1
Maggioranza	158
Hanno votato sì	314
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	317
Votanti	305
Astenuti	12

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Maggioranza 153
 Hanno votato *sì* 203
 Hanno votato *no* 102

(*La Camera approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 8.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6, ferme restando le norme vigenti in materia di stato giuridico e di avanzamento.

2. Ai fini delle promozioni da conferire ai sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato, a regime, in lire 130.355 milioni annui. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato, rispettivamente, in lire 412 milioni, in lire 4.800 milioni e in lire 9.050 milioni — ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi, pari, rispettivamente, a lire 95 milioni, 618 milioni e 1.115 milioni — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando per corrispondenti importi l'accantonamento «Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dall'anno 1994, valutati in lire 6.250 milioni per l'anno 1994, lire 27.092 milioni per l'anno 1995, lire 56.300 milioni per l'anno

1996, lire 76.950 milioni per l'anno 1997, lire 90.400 milioni per l'anno 1998, lire 107.060 milioni per l'anno 1999, lire 115.760 milioni per l'anno 2000 e lire 121.305 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 7. A decorrere dall'anno 1994 le immissioni in servizio delle unità di personale previste in aumento dalle tabelle organiche dovranno comunque essere contenute nell'ambito delle corrispondenti entrate finalizzate alla copertura dei relativi maggiori oneri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, con questo articolo del disegno di legge comincia l'esame e l'approvazione di una lunga serie di provvedimenti che sono platealmente privi di copertura finanziaria o almeno di una copertura finanziaria idonea.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria utilizzando solo i maggiori proventi previsti dall'articolo 7 — vale a dire l'aumento delle tasse e dei diritti marittimi — in plateale violazione — ripeto — della legge n. 362 e della legge finanziaria vigente che vietano di destinare le nuove entrate alla copertura di nuove spese. Successivamente ci occuperemo di altri provvedimenti che, con diversi *escamotages*, provvedono a finte coperture finanziarie.

Signor Presidente, credo sia particolarmente grave e schizofrenico quello che sta avvenendo. Infatti, da una parte il Governo progetta una manovra di 50 mila miliardi per l'autunno, allo scopo di rientrare nei limiti previsti di disavanzo, mentre dall'altra il Governo e la maggioranza ci propongono in Assemblea una sequela di leggi che aggravano quel disavanzo.

Ieri il Presidente del Consiglio ha incontrato il Presidente della CEE Delors e gli ha illustrato — credo nel modo più convincente — gli effetti della manovra finanziaria che il Governo sta predisponendo per l'autunno; tuttavia egli non ha detto al Presidente De-

lors che, nel momento in cui il Governo si appresta, per così dire, a chiudere le porte della stalla, ha aperto sul retrobottega un varco dal quale scappano tutti i buoi della finanza pubblica.

Io voterò contro l'articolo 8 perché ritengo che la copertura finanziaria assicurata dall'articolo 7, comma 2, rappresenti una violazione della legge n. 362 e quindi dell'articolo 81 della Costituzione. Devo anche dire, signor Presidente, che mi meraviglio non solo del fatto che la maggioranza abbia poco fa votato una disposizione così contraddittoria con le regole che governano il nostro sistema di finanza pubblica, ma anche della circostanza che le due Commissioni bilancio — compresa quella del Senato, presieduta dal senatore Andreatta che tutti i giorni fa prediche sulla necessità del rigore — abbiano dato il loro benestare.

Quello che sta avvenendo, signor Presidente, è gravissimo: lo dico per quanto riguarda questa legge ed anche per i provvedimenti successivi. Basta andare a vedere i salti mortali e le arrampicate sugli specchi che si fanno per dimostrare che esistono coperture finanziarie del tutto inesistenti. Ciò è in totale contraddizione con l'indirizzo politico del Governo e credo che qualcuno dovrebbe spiegare al Presidente della CEE Delors che ieri è stato preso in giro. Ritengo che il Parlamento dovrebbe avere un soprassalto di dignità e cercare di mettere uno stop a quanto sta avvenendo. Il fatto che siamo alle soglie delle vacanze estive non significa che si debbano approvare a man bassa una serie di leggi delle quali poi avremo da pentirci in termini di equilibrio della finanza pubblica tra qualche mese.

Rivolgo quindi un appello a tutti su questo argomento e devo dire che mi aspetto che coloro i quali si dichiarano rigorosi un giorno sì e l'altro pure nelle interviste, si dimostrino coerenti. Non spero più nel ministro del tesoro, poiché evidentemente egli ha creato una totale separazione tra quello che dice nelle interviste e quello che lui e i suoi sottosegretari fanno in Parlamento in tema di leggi di spesa. Penso tuttavia che altri colleghi ed altri gruppi potrebbero mettersi una mano sulla coscienza ed evitare di dare un apporto ulteriore al dissesto dei conti

della finanza pubblica (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, la Presidenza prende atto dei suoi rilievi. In precedenza l'onorevole Macciotta, intervenendo sull'ordine dei lavori, aveva formulato osservazioni analoghe alle sue.

La Presidenza ha già dato una risposta in proposito, con riferimento al parere favorevole al provvedimento espresso dalla Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,
esaminando il disegno di legge 5042-B;
premesso che:

il Senato ha approvato il disegno di legge recante norme per il potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto;

tra gli altri articoli è stato approvato, nel testo proposto dalla V Commissione permanente, l'articolo 7 che recita testualmente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le tasse e i diritti marittimi di cui alla legge 9

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

febbraio 1963 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle tasse di stazionamento, sono aumentate nella misura del 150 per cento.

2. I maggiori proventi derivanti dagli aumenti stabiliti dal comma 1 sono devoluti esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 8.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella *D* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954 n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dall'allegato 1 alla presente legge»;

considerato che:

la devoluzione dei maggiori proventi derivanti dagli aumenti stabiliti dal richiamato comma 1 dell'articolo 7 è finalizzata alla copertura finanziaria dei maggiori oneri precisati dall'articolo 8 del disegno di legge in esame;

il disegno di legge medesimo è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

conseguentemente, il reperimento di adeguate risorse finanziarie per il potenziamento del Corpo delle capitanerie di porto si rende necessario affinché si possa procedere al varo di un provvedimento che è assolutamente meritorio, per la funzione essenziale che quel Corpo svolge;

peraltro occorre contestualmente provvedere ad un riordino della materia delle tasse e dei diritti marittimi che in via prioritaria riconduca ad equilibrio il sistema vigente, sia sotto il profilo delle attribuzioni di natura patrimoniale, sia sotto quello dei casi di esclusione da provvedimenti di incremento delle misure delle tasse o di esenzione dalla imposizione di alcune di esse,

impegna il Governo

a proporre un provvedimento legislativo urgente che comunque assicuri l'entrata in vigore entro il 1° gennaio 1993 di norme volte:

a) a fare salva, nel rispetto delle norme vigenti, anche per quanto riguarda criteri e procedure, la devoluzione agli enti portuali ed alle aziende dei mezzi meccanici, dei maggiori introiti, derivanti dagli aumenti previsti dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, in esubero rispetto al mero fabbisogno per la copertura della legge stessa;

b) ad individuare, oltre a quelli stabiliti dalla legislazione in vigore (in particolare dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), i casi di esenzione dalla imposizione di singole tasse e quelli in cui l'aumento delle misure di queste ultime, previsto dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, non trova applicazione; ciò al fine, già riconosciuto dal legislatore meritevole di tutela, di scongiurare danni gravissimi a talune forme di traffico marittimo (cabotaggio, in particolare) ed a quei traffici portuali, sottoposti alla concorrenza internazionale, la cui specialità è stata individuata dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69.

(9/5042-B/1)

«Coloni, Sinesio, Lucchesi, Cerofolini, Martino, Faraguti».

«La Camera,

in sede di riapprovazione del disegno di legge per il potenziamento delle capitanerie di porto,

considerato che il Ministero della marina mercantile ha chiesto ed ottenuto un finanziamento di 25 miliardi per la installazione del sistema VTS nello Stretto di Messina nell'ambito dell'accordo di programma per l'ammodernamento dell'attraversamento dello Stretto,

impegna il Governo

a predisporre con la massima urgenza le relative strutture per assicurare una manifestazione tranquilla e garantita.

(9/5042-B/2)

«Battaglia Pietro».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo accetta gli ordini del giorno Coloni n. 9/5042-B/1 e Battaglia Pietro n. 9/5042-B/2.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

SERGIO COLONI. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/5042-B/1.

PIETRO BATTAGLIA. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/5042-B/2.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martino. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento in discussione. Ciò avverrà in conseguenza di una situazione che ha visto presente la mia parte politica allorché le dichiarazioni di tutti gli esponenti della Camera su tematiche riguardanti le capitanerie di porto si orientarono nel senso di approvare una normativa come quella al nostro esame.

Con gli interventi svolti dagli onorevoli Coloni, Baghino, Caria e Cerofolini abbiamo superato positivamente la fase della discussione sulle linee generali, così come abbiamo risolto gli pseudo-incidenti procedurali sollevati dall'onorevole Macciotta (le cui considerazioni sono state sottolineate dallo stesso onorevole Chella) e dall'onorevole Bassanini.

Lei sa, signor Presidente, che per le capitanerie di porto quest'anno sono accaduti accidenti di natura addirittura epocale, che hanno interessato la configurazione stessa dell'ente capitaneria. Mi riferisco alle vicen-

de relative agli albanesi ed alle sciagure di Genova, Molfetta e Livorno, con quei 140 morti che ancora attendono una parola di giustizia, mediante la conoscenza diretta delle cause e delle modalità di un simile incidente, che — come oggi si dice — si sarebbe forse potuto prevenire.

Signor Presidente, l'11 aprile lei ha firmato con me un ordine del giorno nel quale si sosteneva che sarebbe stato necessario un coordinamento fra i corpi militari, sulla base delle indicazioni introdotte dal Parlamento in una legge rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Oggi, si presenta finalmente l'occasione: non devono esservi più remore. Abbiamo l'obbligo di procedere all'approvazione rapida del provvedimento in esame. Nessun infingimento basato su argomentazioni economiche potrà esimerci dall'adempimento di questo dovere: le misure adottate dal Governo per ottemperare all'invito al riesame formulato dal Presidente della Repubblica sono infatti da noi ritenute sufficienti.

Ribadendo il nostro voto favorevole al disegno di legge in discussione, sottolineo che la mia firma si è aggiunta a quella dell'onorevole Coloni nella presentazione dell'ordine del giorno n. 9/5042-B/1 affinché in futuro siano effettivamente previste misure di completamento della disciplina che ci apprestiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Avverto sin d'ora che la Presidenza consente la pubblicazione in allegato al *Resoconto stenografico* della seduta odierna del testo delle dichiarazioni di voto dei deputati che ne facciano richiesta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchesi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCCHESI. Signor Presidente, chiedo che il testo della mia dichiarazione di voto sia pubblicato in allegato al *Resoconto stenografico* della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lucchesi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fagni. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

EDDA FAGNI. Signor Presidente, intervenendo a nome della componente di rifondazione comunista del gruppo misto, chiedo anch'io che il testo della mia dichiarazione di voto finale sia pubblicato in allegato al *Resoconto stenografico* della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fagni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Il gruppo verde, nonostante le perplessità sulla copertura finanziaria e talune evidenti lacune voterà a favore del provvedimento, poiché vi è un grave ritardo, che non può essere ulteriormente prolungato, nel colmare la carenza degli organici delle capitanerie di porto.

Faccio notare che il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il disegno di legge in esame, per mancanza di copertura finanziaria, il 9 aprile scorso. Nei giorni successivi, il 10 e l'11 aprile, sono avvenuti gli incidenti di Livorno e Genova. È quasi una coincidenza, che suona come monito a noi tutti affinché non si perda ulteriore tempo. Incidenti del genere probabilmente non sarebbero accaduti se la sorveglianza sulla sicurezza dei nostri porti fosse stata più adeguata.

Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo verde sul provvedimento, cogliamo anche l'occasione per chiedere al ministro della marina mercantile di impartire o verificare ancora una volta che le disposizioni delle capitanerie di porto siano le più rigorose ed efficaci possibili. Infatti nella stagione estiva, con l'esodo, con i grandi spostamenti dei turisti, il traffico si fa più intenso in tutti i nostri porti.

In particolare occorre verificare che le misure di sicurezza siano le più adeguate e rigorose possibili, che vi sia una totale mobilitazione del personale addetto, e si attuino misure straordinarie, in attesa che siano approvati nuovi provvedimenti. Tutte le petroliere e le navi che trasportano idrocarburi che debbono avvicinarsi alle coste per le operazioni di carico e scarico devono essere soggette a ispezione e sorveglianza rigorosa.

Ripeto che siamo nel pieno della stagione estiva, turistica.

Tutto è già stato predisposto; si tratta infatti di un provvedimento rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, che occorre solo rendere operativo: il personale dovrà essere assunto immediatamente ed entrare nella pienezza delle funzioni presso tutte le capitanerie di porto.

Chiediamo altresì che anche gli altri ministeri competenti si attivino per la valutazione sia di impatto ambientale sia della sicurezza dei terminali petroliferi e degli impianti di stoccaggio degli idrocarburi presenti nei porti, sempre per le ragioni che ho esposto in precedenza. Si tratta di misure di natura amministrativa che possono essere adottate immediatamente.

Approfitto dell'occasione per far presente a tutti i gruppi e al Governo l'opportunità di una sollecita approvazione delle disposizioni di aggiornamento delle norme per la difesa del mare, in discussione presso la competente Commissione della Camera. La loro rapida adozione serve a far fronte alle carenze normative e tecniche più volte richiamate nel dibattito svoltosi in questi mesi, al fine della sicurezza sia ambientale sia della circolazione nei nostri porti.

Il nostro voto favorevole è quindi motivato da una situazione di necessità; il nostro intento è di richiamare a un impegno più sollecito e adeguato in materia di sicurezza sia della navigazione sia ambientale, dei nostri porti e mari (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, ribadendo la mia opinione convinta sul fatto che gli articoli 7 e 8 del testo in esame non andranno ad inficiare la validità della legge n. 153 del 1988 sul settore portuale, le chiedo di autorizzare la pubblicazione in allegato al *Resoconto stenografico* della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 5042-B.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Baghino.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5042-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 2328-B-bis. — Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto» *(approvato dal Senato in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (5042-B).*

Presenti	363
Votanti	360
Astenuti	3
Maggioranza	181
Hanno votato sì	352
Hanno votato no	8

(La Camera approva).

Votazione finale della proposta di legge: S. 296-648-784-1582-1682-2085. — Senatori Lipari ed altri; Taramelli ed altri; Gualtieri ed altri; Onorato; Filetti ed altri; Acquaviva ed altri: Legge-quadro sul volontariato (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, di iniziativa dei senatori Lipari ed altri; Taramelli ed altri; Gualtieri ed altri; Onorato; Filetti ed altri; Acquaviva ed altri: Legge-quadro sul volontariato.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame della proposta di legge n. 5733.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto a favore di questa proposta di legge-quadro sul volontariato, nella quale troviamo molte delle indicazioni e fondamentale l'impostazione della proposta di legge n. 738, di cui l'onorevole Balbo ed io siamo primi firmatari.

Si tratta di una legge molto attesa, importante, che può dare un sostegno alla capacità di autopromozione della società civile per far fronte a problemi e bisogni sociali emergenti. Noi riconosciamo nel volontariato uno strumento significativo e rilevante per la promozione dei diritti di cittadinanza sociale e la formazione di una cultura dei servizi adeguata ad una società che si fa sempre più complessa.

Non nascondiamo alcuni elementi di perplessità rispetto al testo che ci è giunto dal Senato; elementi di perplessità che riscontriamo soprattutto in una non sufficiente previsione di garanzie di democraticità e di trasparenza dei gruppi di volontariato. Riserve e perplessità, come è stato segnalato ieri dal collega Bassanini, riguardano anche i problemi di copertura finanziaria.

Infine ci sembra grave, anche se dalla ricostruzione dei lavori del Senato sembra essersi trattato di una omissione avvenuta quasi per fatto materiale, la mancata previsione di una rappresentanza delle regioni e degli enti locali nell'istituendo osservatorio nazionale sul volontariato proprio perché si tratta di una legge-quadro che definisce i principi e le norme programmatiche per il sistema delle autonomie locali e per i rapporti tra regioni, enti locali e gruppi di volontariato.

Le riserve e le perplessità che abbiamo sottolineato nel dibattito in Commissione e in Assemblea, e che confermiamo, non sono però tali da non farci salutare con soddisfazione il varo di questa legge, che appunto

recepisce l'ispirazione dalla quale partiva la nostra proposta di legge; un'ispirazione volta non tanto a dettare una normativa per il volontariato, ma a definire dei percorsi che lascino ai gruppi e alle esperienze di volontariato una capacità di maturazione autonoma e di autopromozione. Al tempo stesso, tali percorsi dovrebbero definire regole trasparenti e un quadro di certezza di rapporti, soprattutto laddove i gruppi di volontariato entrino in contatto con le istituzioni ed i servizi pubblici e utilizzino risorse pubbliche.

In questo senso il provvedimento recepisce una nostra impostazione, che è quella di dettare regole per questi rapporti, di prevedere controlli sull'utilizzazione delle risorse pubbliche, di lasciare comunque in capo alle istituzioni pubbliche il ruolo fondamentale della programmazione, delle risposte ai bisogni ed ai diritti sociali dei cittadini.

Ribadiamo pertanto il nostro voto favorevole sulla proposta di legge sul volontariato; salutiamo come fatto positivo l'essere riusciti a definire, dopo dieci anni, una legislazione-quadro per questa esperienza significativa che è il volontariato nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo verde (come già preannunciato in sede di discussione sulle linee generali) voterà a favore di questa legge-quadro sul volontariato, della quale abbiamo favorito con molta convinzione un iter rapido, nonostante alcune perplessità relative in particolare all'articolo 12, laddove è previsto che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi i progetti sperimentali. A noi sembra invece che tale potestà non debba essere affidata a questo osservatorio. Tuttavia, il ministro Jervolino Russo ha precisato ieri che con l'espressione «approvare» si intende piuttosto un'attività istruttoria rispetto ai progetti sperimentali che non la definizione degli stanziamenti.

Altre perplessità sull'articolo 12 riguarda-

vano la mancata inclusione nell'organismo in questione dei rappresentanti degli enti locali (ieri però è stato accettato dal Governo un ordine del giorno che si muove in tale direzione: spero che esso sia vincolante per il Governo e non faccia la fine di altri ordini del giorno che giacciono nei cassetti della Camera dei deputati!), nonché l'inclusione dei soli sindacati maggiormente rappresentativi, escludendo altre forme di sindacalismo. Il che perpetua un monopolio di rappresentanza delle tre confederazioni sindacali, che oggi non riescono neanche a rappresentare i propri iscritti!

Infine, alcuni dubbi sorgevano circa la trasparenza democratica dell'organizzazione del volontariato. Su questo punto però il Governo ha accettato un ordine del giorno unitario, che invita gli enti locali e le regioni, che dovranno disciplinare l'attività del volontariato, ad ispirarsi a criteri schiettamente democratici, lasciando il ruolo di primo piano ai membri del volontariato stesso.

Ebbene devo riconoscere che, comunque, tali perplessità non ci hanno indotto a ritardare l'iter della legge né ad insistere sui nostri emendamenti, perché riteniamo che il principio ispiratore della legge-quadro sul volontariato sia quello di esaltare, attraverso una legislazione di sostegno, l'attività della società civile: un'attività che è spontanea, che non deve essere regolamentata dall'alto, ma deve essere lasciata libera di svilupparsi. Di qui la bontà della legislazione di sostegno che non regola, ma disciplina fondamentalmente i rapporti tra questa attività spontanea e le finalità dell'azione pubblica nel campo dei servizi.

Concludo dicendo che il Parlamento italiano potrebbe effettivamente portare avanti delle riforme incisive a livello istituzionale; è necessario dar spazio alle forme di attivizzazione, non certo lasciandole alla loro spontaneità, ma fornendo dei punti di riferimento per i singoli cittadini, in modo da evitare strumentalizzazioni, seppure in forme spurie, del volontariato (penso, ad esempio, a fenomeni di sfruttamento e al lavoro nero).

Il Parlamento potrebbe proseguire in una serie di iniziative di riforme istituzionali che esaltino il ruolo della società civile. La legge

sul volontariato (che oggi, speriamo, sarà approvata in via definitiva), la legge sull'associazionismo e la legge sulla cooperazione sociale: sono tre iniziative che possono veramente conferire un ruolo più elevato e legislativamente più definito alla società civile.

Il gruppo verde è favorevole all'esaltazione che queste leggi compiono della società civile, oltre che al tipo di tecnica legislativa utilizzata che — ripeto — non comprime, ma anzi esalta gli spazi del volontariato.

Voglio infine ricordare che è possibile non destrutturare lo Stato sociale ma attribuirgli nuove valenze; ci si può inoltre preoccupare della qualità dei servizi attraverso nuove forme, che destrutturino la loro burocratizzazione ed esaltino le garanzie, così da consentire a tutti i cittadini di godere dei beni universali (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, signor ministro, dico subito che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame. Senza per questo uscire dal coro, vorrei aggiungere che si deve votare a favore senza enfasi e in sordina, in quanto una legge-quadro sul volontariato non è assolutamente qualcosa di burocratico né un fatto di regolamentazione.

Credo che quanti, come noi, hanno presentato una proposta di legge in materia abbiano provato un grande imbarazzo nell'affrontare un tema come quello del volontariato, che andava semplicemente lambito proprio per non scalfire l'essenza del fenomeno. Nello stesso tempo, credo che siamo stati tutti profondamente pensosi, così come profondamente pensosa e sentita è, a mio avviso, l'ottima relazione della collega Mazzuconi, che ho letto con molto piacere (anche se non ho avuto modo di ascoltare il suo intervento).

Siamo stati pensosi perché abbiamo dovuto riflettere sul tipo di società in cui viviamo, una società dall'individualismo esasperato, nella quale, se non vi fossero state forme

spontanee di solidarietà, probabilmente ci saremmo trovati di fronte al nulla. Alcuni colleghi hanno voluto sottolineare la crisi dello Stato sociale, ma limitarsi a prenderne atto significherebbe fare solo un rilievo quasi oggettivo e asettico di una situazione. Stabilire che lo Stato sociale è in crisi e che la politica dei servizi sociali non è servita quasi a nulla significa solo prendere atto che sono passati tanti anni (non diciamo quanti), durante i quali è stato disegnato, qualche volta anche con l'intervento del Parlamento, un modello di società in cui i valori sono diventati qualcosa di sempre più lontano. Una società nella quale l'edonismo e il consumismo hanno preso il posto dei valori, le nuove povertà si sono andate affermando sempre di più e si sono delineate le nuove frontiere del bisogno, alle quali si tenta di andare incontro in qualche modo con una legge che, se certamente non può mutare un costume, cerca comunque di regolamentare una forma di bellissimo spontaneismo che è sorto in Italia.

Molti di voi, colleghi, hanno citato dati ed hanno ricordato che esistono oltre 10 mila associazioni di volontariato. Questo rilievo dovrebbe indurci a riflettere. Se vi sono 10 mila associazioni di volontariato, vuol dire che esiste una miriade di bisogni, che vi sono tantissime sacche di emergenze, di nuove povertà, di povertà degli affetti, che in qualche modo devono essere colmate, ma alle quali non si può provvedere per legge.

Noi oggi ci accingiamo a compiere quasi un atto dovuto, una presa di coscienza da parte del Parlamento di una situazione che deve essere in qualche modo regolamentata. Anche noi nutriamo dubbi e perplessità, ma non abbiamo voluto turbare in alcun modo l'iter del provvedimento; dubbi che si aggiungono a quelli di fondo che ci siamo posti al momento in cui abbiamo presentato una nostra proposta di legge, che in un certo senso appariva quasi in contrasto con il senso spontaneo della solidarietà.

Ci rendevamo conto dell'enorme contrasto cui si andava incontro nel cercare di regolamentare per legge forme di solidarietà che per loro natura sono fenomeni di spontaneismo. Come del resto ci rendevamo conto della necessità di venire incontro alle

associazioni di volontariato, che hanno colmato vuoti paurosi della nostra società.

Abbiamo — ripeto — dubbi e perplessità che ci auguriamo possano essere fugati in futuro anche grazie all'azione vigile del ministro per gli affari sociali. Auspichiamo infatti che il ministro possa costantemente intervenire con la sua sensibilità affinché la legge venga rispettata e intesa nel suo vero significato.

A nostro avviso, signor ministro, la presenza delle associazioni sindacali nell'Osservatorio è un fatto quanto mai inopportuno. I sindacati si interessano ormai di tutto, ma la loro presenza anche nell'Osservatorio nazionale per il volontariato ci sembra veramente inaccettabile. Ci va benissimo che le associazioni di volontariato partecipino attivamente, secondo quanto previsto dalla legge n. 142, alla gestione dell'ente comunale, ma che vi sia (come vi sarà) una pesante ingerenza dei sindacati in tale situazione ci pare — ripeto ancora una volta — veramente inopportuno. E in tal senso, ministro, le chiediamo di intervenire.

Così come le chiediamo di vigilare su quello che sarà il rapporto tra le casse di risparmio e le regioni. Noi comprendiamo bene i dubbi che vengono avanzati dalle casse di risparmio a fronte dei dati che evidenziano la gestione molto «allegra» di alcune regioni e soprattutto la gestione particolarmente clientelare di tantissime altre. Non si può assolutamente consentire che anche in tema di volontariato vi sia un simile tipo di gestione, del tutto affidata ai burocrati e a coloro che vanno a incentivare sempre di più le clientele piuttosto che a coloro che hanno a cuore problemi di grande rilevanza sociale, problemi che ancora non abbiamo risolto e che purtroppo vediamo aggravarsi di giorno in giorno.

È quindi con questo spirito, ministro, che noi diciamo «sì» a questa legge ed è con questo intendimento che ci rivolgiamo a lei e alle Camere perché possa essere applicata nelle forme migliori (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, il nostro gruppo voterà a favore di questa proposta di legge. Voglio sottolineare in questa sede il contributo apportato dal gruppo comunista-PDS alla Camera e al Senato, concretizzatosi dapprima in una proposta elaborata in stretto contatto con le associazioni, poi in un'attiva partecipazione, anche con la presentazione di emendamenti, alla definizione del testo al nostro esame e infine nella presentazione di ordini del giorno che hanno contribuito a delineare maggiormente il senso politico di questo provvedimento.

Si tratta di una legge importante perché con essa i valori della solidarietà e della partecipazione, che sono principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e che appartengono pienamente alla nostra tradizione politica e culturale, vengono riconosciuti e affermati. Speriamo soltanto che questo provvedimento non sia un alibi. È una preoccupazione che ho sentito più volte affiorare nel dibattito e di cui si è fatta carico ieri anche il ministro Jervolino Russo. Ci preoccupa, cioè, che in seguito allo spazio che finalmente il nostro ordinamento lascia compiutamente alle associazioni di volontariato si restringa il margine di responsabilità delle istituzioni nei confronti del funzionamento dello Stato sociale.

Siamo convinti che questa legge rappresenti un passo importante per il riconoscimento delle attività svolte nel nostro paese dalle associazioni di volontariato, che contano, lo voglio ricordare, ben 10 milioni di persone. Pensiamo però che la sua importanza non debba essere sopravvalutata. Con la necessaria umiltà che dovrebbe essere propria del legislatore ogni volta che si appresta ad emanare un provvedimento, crediamo infatti che questa legge vada verificata nella sua applicazione pratica. È di questi giorni, ad esempio, una resuscitata polemica intorno agli effetti applicativi della legge sulla droga. Fatte le debite proporzioni noi crediamo che questo sia certamente un testo importante ma sicuramente perfettibile.

Attendiamo la verifica e misureremo anche su quelli che saranno gli adempimenti che abbiamo richiesto con gli ordini del giorno accettati dal Governo quali possano

essere gli spazi di un'eventuale futura modifica che possa compiutamente essere rispettosa dei principi costituzionali di riconoscimento dei valori di solidarietà e partecipazione (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martini. Ne ha facoltà.

MARIA ELETTA MARTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge, per la democrazia cristiana, è una legge auspicata, voluta, sostenuta: è perciò con particolare soddisfazione che noi esprimiamo su di essa il nostro voto favorevole.

Come è stato detto nella discussione di questi giorni, il provvedimento giunge alla fine di un lunghissimo dibattito nel paese. Non possiamo dimenticare il nostro isolamento, continuato per anni nella difesa del pluralismo delle istituzioni, quando ci si diceva che era sufficiente quello nelle istituzioni; un pluralismo che la Costituzione prevedeva, ma che si dichiarava disinvoltamente confessionale, perciò da accantonare, anche se condiviso nei fatti da una pluralità di presenze che con il confessionale non avevano niente a che fare.

Consentitemi di ricordare che solo 13 anni fa in quest'aula la nostra proposta di inserire nella riforma sanitaria la possibilità che le associazioni di volontariato concorressero alle finalità del servizio sanitario nazionale trovò l'opposizione dura di gruppi politici importanti e la proposta passò per pochi voti.

Poi vi è stata un'evoluzione culturale, un fatto altamente positivo da attribuire, io credo, soprattutto alla cultura comune che associazioni di volontariato di ispirazione culturale diversa — laici e cattolici, si usa dire — hanno costruito insieme e che ha contagiato le forze politiche.

Oggi ormai in molte leggi si parla di volontariato. Diciotto regioni hanno adottato normative in tal senso. Altri hanno parlato di questa legge, che ha molti pregi ed anche qualche neo.

A me preme sottolineare come sia il segno

di una evoluzione culturale e politica che ha come supporto fatti e comportamenti reali delle persone che, uscite dal privato, si occupano dei bisogni degli altri. Sono state queste che hanno rotto i diffusi schemi ideologici del «tutto pubblico»: penso agli anni '70 ed oltre, quando erroneamente — come è stato detto in questi giorni — si riteneva che il pubblico fosse l'unico punto di riferimento e l'unico garante dei diritti dei cittadini; come se il dovere delle istituzioni, costituzionalmente previsto, di riconoscere e garantire i diritti che sono insieme sociali e civili non potesse realizzarsi che attraverso la gestione pubblica dei servizi alla persona — da quelli sociali alla cultura, dalla sanità alla scuola — e alle istituzioni non si dovesse riconoscere, invece, il potere-dovere di coordinare tutto, nel rispetto della libertà e dell'originalità di ciascun organismo che, ad iniziativa di privati o di enti pubblici, compie un servizio a favore di tutti, dove la qualificazione si basa soltanto sulla qualità del servizio.

Poi c'è stata la crisi dello Stato sociale, si sono verificati fatti contingenti che hanno accelerato l'evoluzione culturale e politica. Ma io preferisco pensare che al fondo del mutamento che ormai si registra nell'opinione pubblica e nelle istituzioni vi sia l'abbandono di schemi ideologici (il «tutto pubblico», appunto) e la valorizzazione delle formazioni sociali, quelle citate nell'articolo 2 della Costituzione e che nella Commissione Bozzi furono definite, giustamente, forme di democrazia diffusa.

Oggi, semmai, c'è il rischio di cadere nell'opposto errore di una privatizzazione selvaggia. Invece bisogna creare una convivenza, anche legittimata giuridicamente, di ogni iniziativa che rispetta i ruoli dell'altro — funzionalità delle istituzioni e vitalità del volontariato — nel segno di un superamento del contrasto tra poli ritenuti rigidamente contrapposti (pubblico-privato), che si allinei più all'altro binomio Stato-mercato, che non ad una esatta concezione di cosa sia il pubblico, quando a costruirlo, definirlo e caratterizzarlo concorrono i cittadini, le formazioni sociali, le forze politiche. A me pare che il provvedimento di legge in esame si collochi, al di là del suo contenuto specifico,

all'interno delle riforme istituzionali di cui stiamo parlando; non a caso esso è stato affidato — e giustamente — dalle Presidenze di Camera e Senato alle Commissioni affari costituzionali. E non a caso la legge di riordino delle autonomie locali (la n. 142) tratta delle «libere forme associative» prima ancora dei ruoli dei comuni e delle province.

Questa linea potrebbe essere esemplare per il dibattito sulle istituzioni e le leggi elettorali dei «rami alti» della politica, nelle quali la duplice motivazione (rispetto della volontà dei cittadini e governabilità delle istituzioni) rischia di essere vanificata se non c'è il coinvolgimento e uno stretto legame con la realtà sociale di cui l'associazionismo costituisce la forma più viva ed emergente.

Quando la società civile esce dall'anonimato, si associa, si esprime in «formazioni sociali» ed opera in uno spazio proprio, che si colloca fra lo Stato e il mercato ma non si vuole fare assorbire da nessuno dei due, non intende ridurre lo Stato — come talvolta si afferma — a svolgere funzioni residuali, ma piuttosto restituisce alla politica e alle istituzioni quelle funzioni di sintesi, di programmazione, di decisione che sono loro proprie e le mette magari al riparo dal ridursi ad essere contrattazione tra interessi forti che quasi mai coincidono con quelli che il volontariato esprime.

In democrazia, lo Stato, le istituzioni sono forti non perchè appaiono tali o per astratte decisioni, ma per come si collegano con le espressioni della società; per questo, congiungere solidarietà sociale, impegno politico e istituzioni è premessa indispensabile per evitare di ridurre le riforme istituzionali ad atti solo formali.

Approvare oggi questa legge, in questo clima politico, significa mettere un «tassello» importante nel più ampio quadro delle riforme istituzionali. Che noi oggi possiamo mettere tutti insieme questo «tassello», mentre i più vasti progetti di riforma stentano ad incontrarsi, mi sembra molto importante e anche, spero, di buon augurio.

È con questa motivazione che è insieme di contenuto e di natura politica che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della legge-quadro sul volontariato (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Artioli. Ne ha facoltà.

ROSSELLA ARTIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei molto brevemente ribadire quanto già il gruppo socialista ha avuto modo di dire nel corso della discussione sulle linee generali. Intendo quindi motivare brevemente quello che sarà il voto favorevole del gruppo a cui appartengo sul provvedimento in esame, a coronamento di un lavoro che è stato compiuto anche nell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un provvedimento che in questa sede ha avuto non una lettura superficiale ma attenta e che si è esplicitata nei lavori di Commissione e nella predisposizione di precisi ordini del giorno che puntualizzano ed allargano quello che è lo spettro di possibilità di applicazione della normativa.

Credo sia importante sottolineare che, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di questa legge, il Parlamento avrà compiuto un primo passo sulla strada di un riconoscimento di momenti attivi e solidali che crescono all'interno della società. Con questa legge noi compiamo un atto dovuto nel dare voce, corpo, sostanza e cittadinanza ad una realtà che, insieme alle strutture pubbliche e a quelle private, è stata un momento importante di vita attiva e fattiva sul terreno non dell'assistenzialismo ma dell'assistenza, non del corporativismo ma di una generosità individuale e collettiva nella definizione di uno Stato che noi ci auguriamo sia sempre meno egoista, sempre più solidale, onde poter costruire una società migliore.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 5733.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 296-648-784-1582-1682-2085. — Senatori Lipari ed altri; Taramelli ed altri; Gualtieri ed altri; Onorato; Filetti ed altri; Acquaviva ed altri: Legge-quadro sul volontariato (approvata, in un testo unificato, dal Senato)» (5733):

Presenti.	385
Votanti.	382
Astenuti.	3
Maggioranza.	192
Hanno votato sì.	382

(La Camera approva — Generali applausi).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 681, 738, 1926 e 3559.

Discussione delle proposte di legge: Bianchi ed altri: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192); Rotiroti: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi (4073); Reichlin ed altri: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (4226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Bianchi, Mancini Vincenzo, Cristofori, Borruso, Sapienza, Cimmino, Loiero, Anselmi, Azzolini, Battaglia Pietro, Pisicchio, Bruni Francesco, Antonucci, Tealdi e Righi: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27

dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Rotiroti: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi; Reichlin, Minucci, Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Colombini, Picchetti, Lucenti e Pellegatti: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 15 febbraio scorso la XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cavicchioli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Signor Presidente, le tre proposte di legge in esame sono state sottoscritte da diversi gruppi: esse recano il medesimo testo ed hanno riscosso l'unanime consenso della Commissione.

Si tratta di un'interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, necessaria per l'eliminazione di alcune incongruenze, in particolare per evitare che l'incremento delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria derivante dalla perequazione automatica comporti la riduzione di pari ammontare del trattamento goduto dai titolari di pensione a carico dei fondi integrativi. In sostanza si tratta di far sì che il pensionato consegua effettivamente l'incremento perequativo, evitando che esso si traduca in una semplice partita di giro.

Il provvedimento si compone di un articolo unico, accolto in un testo unificato dalla Commissione, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole: ne chiedo pertanto la rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Presidente, colleghi, la relazione pur assai succinta dell'onorevole Cavicchioli ha reso compiutamente il senso del provvedimento in esame, che ha il carattere di interpretazione autentica e persegue l'esigenza di far chiarezza circa il trattamento dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nel corso del suo iter il provvedimento ha raccolto opinioni differenziate: tuttavia la Commissione ha infine deciso all'unanimità di sottoporre all'Assemblea il testo oggi in esame, che unifica le proposte avanzate da vari gruppi, tra le quali la nostra, di cui è primo firmatario l'onorevole Reichlin.

Poiché l'argomento è stato esposto con chiarezza dal relatore, non ritengo opportuno aggiungere ulteriori considerazioni a sostegno dell'esigenza di una rapida approvazione del testo in esame.

Ricordo che il provvedimento consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti. Preannuncio dunque sin d'ora il voto favorevole del nostro gruppo sul testo in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vincenzo Mancini. Ne ha facoltà.

VINCENZO MANCINI. Il gruppo democristiano si è pronunciato a favore del provvedimento in Commissione e ribadisce tale posizione in Assemblea, chiarendo che si tratta di una norma correttiva di una sostanziale sperequazione verificatasi ai danni di titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui alla legge n. 70 del 1975. Giova ricordare, perché non nascano equivoci, che tali fondi sono stati chiusi nel 1985 e quindi le norme in esame riguardano solo i vecchi iscritti, non i nuovi dipendenti.

L'interpretazione autentica di cui al testo in esame elimina il consistente contenzioso che si è creato, evitando anche che continui

nei confronti dei pensionati l'abbassamento del trattamento determinatosi in mancanza di una norma interpretativa. Il guaio è che la legge di cui parliamo, facendo riferimento ai vari fondi, non aveva indicato quelli integrativi. La norma interpretativa che abbiamo approvato all'unanimità in Commissione e sulla quale inutilmente abbiamo atteso che il Governo desse il suo assenso per la sede legislativa, aveva ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio fin dal gennaio 1990; parere ribadito nella giornata di ieri, ciò a riprova della giustezza del provvedimento.

Quindi anche il nostro gruppo preannunzia fin d'ora il suo voto favorevole sul provvedimento, invitando tutti i colleghi della Camera ad approvarlo rapidamente.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cavicchioli.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo nutre delle perplessità su questo provvedimento. Sotto il profilo del merito, la proposta che attribuisce gli aumenti collegati alle variazioni del costo della vita, sia sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria che sull'indennità integrativa speciale, deroga al principio, tuttora vigente, in base al quale tale indicizzazione compete una sola volta sul trattamento pensionistico complessivo ed assume questa indennità integrativa speciale come prestazione autonoma rispetto alla pensione del fondo integrativo cumulandola, agli effetti perequativi, con la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, la quale tiene già conto dell'indennità integrativa speciale percepita nel servizio attivo.

Devo anche dire, a conferma di ciò, che

in effetti il consiglio di amministrazione dell'INPS aveva adottato nel 1984 una delibera che assicurava la doppia indicizzazione ai propri dipendenti pensionati, ma devo dire che lo stesso consiglio di amministrazione dell'INPS successivamente, nell'ottobre dell'anno scorso, ha revocato questa delibera ritenendola in contrasto con le norme vigenti.

Il presupposto insito nella proposta è che l'indennità integrativa speciale formi entità a parte rispetto alla pensione integrativa per cui è tenuta fuori dal confronto con la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, rimanendo acquisita dal pensionato per l'intero importo. Per questa via la formula in esame dà luogo ad una duplice liquidazione dell'indennità integrativa speciale e può comportare l'erogazione di un trattamento di pensione superiore alla retribuzione percepita in servizio. Per questo aspetto la proposta modifica la disciplina dei fondi integrativi in questione, gestori di una forma di tutela previdenziale integrativa delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nel senso di garantire un trattamento di pensione complessivo pari, al massimo con 40 anni di servizio utile, all'ultima retribuzione spettante.

Ne deriva che la proposta di legge formulata come norma di interpretazione autentica è sostanzialmente innovativa — lo vorrei chiarire ai colleghi — e propone una forma di trattamento anomala rispetto al sistema pensionistico vigente informato al principio della commisurazione della pensione alla retribuzione secondo una proporzionalità crescente, comunque contenuta nei limiti retributivi. Il sistema di erogazione dell'indennità integrativa speciale, così come è stato proposto, farebbe venir meno il carattere differenziale delle prestazioni integrative e comporterebbe un onere nuovo, costituito dal maggiore importo pensionistico che verrebbe liquidato per effetto dell'attribuzione, a coloro che godono già di un trattamento superiore a quello del fondo, dell'indennità integrativa speciale, come emolumento a parte. Tale onere sarà quindi pari, per ogni singolo caso, alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico corrisposto dall'AGO e quello relativo alla

pensione integrativa di competenza del fondo.

Il Ministero del lavoro ha pertanto chiesto agli enti interessati di fornire tali valutazioni, con riferimento al quinquennio 1984-1989, nonché le relative previsioni per il decennio successivo. Purtroppo, data la complessità delle elaborazioni in questione, soltanto l'INPS è stato in grado di esaudire la richiesta in maniera esaustiva per ciò che riguarda il pregresso e limitatamente al triennio 1990-1992 per ciò che attiene alle previsioni.

I dati inviati dagli altri enti interessati al provvedimento riguardano invece l'onere relativo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale nel suo complesso e rappresentano quindi una stima per eccesso dell'onere effettivo.

Inoltre, anche in questo caso, le previsioni effettuate non coprono tutto il periodo oggetto della richiesta.

Data l'insufficienza delle informazioni disponibili (questo è il motivo — vorrei assicurare al presidente della Commissione lavoro — per cui il Governo non ha concesso la sede legislativa: perché non eravamo ancora in possesso di tutti i dati), il ministero ha ritenuto opportuno procedere ad alcune elaborazioni autonome, secondo i seguenti criteri: tasso di incremento annuo dell'indennità integrativa speciale pari al 6 per cento per il 1990, al 5 per cento per il 1991 e al 4,5 per cento per gli anni successivi; per i fondi integrativi gestiti dall'INPS, si è proceduto — sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso istituto — all'estrapolazione degli oneri in questione anche per gli anni 1993-1999 e alla stima, per ciascuno degli anni tra il 1990-1999, dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale. Nel suo complesso ed al calcolo, per ciascun anno del periodo considerato, del rapporto tra l'onere cui ho fatto riferimento in precedenza ed il successivo che è risultato abbastanza stabile, essendosi attestato attorno al 50 per cento.

Per ciascuno dei fondi gestiti da enti diversi dall'INPS si è invece proceduto sulla base dei criteri forniti dagli stessi enti.

I risultati delle elaborazioni che ho indicato mostrano per il prossimo decennio un onere considerevole, che si incrementa nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

periodo considerato di quasi il 60 per cento, passando dai 166 miliardi del 1990 ai 262 del 1999.

Detto questo, la formulazione della norma determinerà, ad avviso del Governo, delle serie difficoltà applicative, in quanto appare non conforme ai principi generali che disciplinano le forme di previdenza integrativa.

In ogni caso il Governo propone, qualora i colleghi siano d'accordo, di rinviare il provvedimento in Commissione per un più puntuale approfondimento, prevedendo comunque anche una dichiarazione, una norma esplicativa (in Commissione si potrà decidere la forma più opportuna) che chiarisca che quella disposizione non è intesa a consentire una doppia corresponsione dell'indennità integrativa speciale, ma, al limite, semplicemente la corresponsione degli aumenti per perequazione automatica alle scadenze del 1° gennaio, 1° maggio e 1° novembre sulla pensione del regime generale al pensionato interessato, anziché farli riassorbire all'interno del trattamento integrativo.

Tutto ciò fermo restando che il riassorbimento opererà ogni qualvolta la pensione integrativa sarà adeguata per effetto dell'applicazione della cosiddetta «clausola oro», ossia la riliquidazione della stessa pensione sulla retribuzione del pari grado in servizio, e ferma restando altresì l'impossibilità di trattamenti integrativi superiori all'ultima retribuzione percepita. Tutto questo, ripeto, potrebbe essere chiarito in una norma da aggiungersi in Commissione.

Quelli che ho enunciato sono i motivi per cui il Governo propone il rinvio in Commissione del provvedimento.

Inoltre, dovrei in ogni caso rappresentare alla Camera che gli oneri previsti — si tratta di 23 miliardi — riguardano i periodi pregressi, mentre non si quantificano gli oneri futuri, come dovrebbe invece avvenire in un provvedimento del genere. I parziali oneri esposti comunque, secondo il Governo, non trovano copertura. Pertanto, a nome del Governo, chiedo che sia nuovamente acquisito il parere della Commissione bilancio in tal senso.

PRESIDENTE. Avverto che a norma del

comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, sulla proposta di rinvio in Commissione formulata dal sottosegretario Grippo darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro ed uno a favore.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Devo anzitutto manifestare francamente la mia sorpresa per il fatto che, esaurita la discussione sulle linee generali, in sede di replica il Governo abbia ritenuto di dover proporre — il che rientra senz'altro nel suo diritto, esercitabile in qualunque momento — il rinvio di questo provvedimento in Commissione. Penso che dal momento che non erano stati presentati emendamenti il Governo avrebbe potuto chiedere tale rinvio all'inizio della discussione.

Ascoltando le argomentazioni dell'onorevole Grippo, ho avuto l'impressione che esse fossero piuttosto fondate e complesse, sicché non è facile dare una valutazione immediata circa la congruità delle cifre previste rispetto alle previsioni che sono state operate in Commissione. Tuttavia, mi pare difficile dire di no ad una richiesta formale di rinvio del provvedimento in Commissione e di un nuovo esame da parte della Commissione bilancio.

L'onorevole Vincenzo Mancini si prepara forse a rispondere alla proposta del Governo, il che è nel suo diritto. Tuttavia, se rifiuterà di accogliere quella proposta, si rischierà probabilmente di far insabbiare il provvedimento al Senato. Il delicato punto relativo alla copertura degli oneri che derivano dal provvedimento stesso per gli anni futuri determinerà sicuramente ulteriori complicazioni del suo iter. Fore allora sarebbe meglio chiarire i dubbi in partenza, in sede di Camera dei deputati, anziché attendere che il Senato dia vita ancora una volta alla solita spola.

Per questi motivi, non siamo contrari alla proposta formulata dall'onorevole Grippo.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, devo esprimere un po' di sconcerto e di stupore anche con riferimento all'intervento del rappresentante del Governo.

Non è possibile che, a distanza di tanto tempo da quando il problema si è posto in Commissione, non si sia pervenuti ad un chiarimento definitivo sulla legittimità o meno della proposta che è stata avanzata dal Governo.

Io credo che, se perplessità e riserve esistevano, avrebbero dovuto essere segnalate tempestivamente. Sottolineo peraltro che il rappresentante del Governo presente alla Conferenza dei presidenti di gruppo non ha sollevato alcuna obiezione in ordine all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna. Questi rilievi vanno fatti, anche perché in giornate già ricche di adempimenti come questa si finisce con l'impegnare l'Assemblea in un lavoro supplementare.

D'altro canto, io faccio parte della maggioranza e mi riconosco in questo Governo. Propongo, quindi, al Comitato dei nove ed al relatore che, anziché esprimerci sul rinvio in Commissione, si acceda ad una proposta intermedia: quella di rinviare a domani l'esame del provvedimento, in modo da consentire al Comitato dei nove — insieme con il Governo e con i rappresentanti della Commissione bilancio, che, per quanto ha riferito il presidente Mancini, mi pare che ancora questa mattina abbia espresso parere favorevole — di risolvere questo contrasto. Diversamente, prenderemo domani le opportune decisioni.

La mia proposta dunque è di natura diversa rispetto all'immediato rinvio del testo in Commissione: ritengo che sarebbe preferibile iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno della seduta di domani. Nel frattempo, il Comitato dei nove dovrebbe incontrarsi con il Governo per esaminare la possibilità di risolvere il contrasto che si è determinato, che non costituisce un problema da poco e che dovrebbe essere chiarito.

Il Governo ha qui denunciato una circostanza che in precedenza non mi era nota: il consiglio d'amministrazione dell'INPS a-

vrebbe revocato una precedente deliberazione assunta, che — se ho capito bene — era orientata nel senso del progetto di legge in discussione. Si tratta di una circostanza nuova che ritengo tutti abbiano interesse a valutare attentamente, al fine di non produrre una legge che possa essere insabbiata o che, altrimenti, rischi di essere impugnata.

PRESIDENTE. Chiedo al presidente dell'XI Commissione, onorevole Mancini, di pronunciarsi sulla proposta di rinvio della discussione alla seduta di domani avanzata dall'onorevole Gitti, ipotesi che ha la priorità rispetto a quella formulata dal Governo.

VINCENZO MANCINI, *Presidente dell'XI Commissione*. Signor Presidente, l'ultima cosa che desidera la Commissione che ho l'onore di rappresentare è di creare problemi all'Assemblea.

Non in termini polemici, ma con finalità di chiarimento, devo ricordare che era intendimento della Commissione, all'unanimità, licenziare questo provvedimento in sede legislativa, mentre dall'ottobre del 1989 il Governo si ostina a non esprimersi circa la possibilità che la Commissione si pronunci in sede deliberante. Per questa ragione abbiamo dovuto sottoporre il problema alla Presidente Iotti, che ha inserito il provvedimento nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Devo dire al Governo che la Commissione bilancio non ha bisogno di essere sollecitata, poiché ancora ieri essa ha confermato il proprio parere favorevole. Lo dico anche al rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano intervenuto poc'anzi.

A questo punto, se vi è bisogno di un approfondimento particolare, è giusto che il Governo abbia la possibilità di chiarire i problemi sorti. Del resto, non abbiamo ragioni di contrarietà rispetto alla chiarezza che il Governo ha sollecitato, visto che nessuno vuole regalare una doppia indicizzazione e che la proposta non porta ad una simile conclusione. Il Governo, però, ha svolto un intervento datato al 1989, poiché l'onorevole sottosegretario ha dato lettura di una scheda tecnica predisposta a suo tempo, della quale esiste un approfondimento ag-

giornato a due anni dopo. In conclusione, dal momento che ciò può concorrere alle ragioni della chiarezza, non abbiamo motivi di contrarietà al rinvio della discussione alla giornata di domani, affinché si possano sottoporre le opportune conclusioni ai colleghi dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa rimanere stabilito che il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 2465
— **Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988 (approvato dal Senato) (5488).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, Relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, raccomandando all'Assemblea la ratifica di questa importante convenzione di sicurezza sociale con un paese di grande emigrazione italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per gli italiani all'estero e per l'immigrazione.

MARGHERITA BONIVER, Ministro per gli italiani all'estero e per l'immigrazione. Mi associo alle considerazioni del relatore.

Anch'io vorrei sottolineare la grande importanza del provvedimento, anche per le

aspettative delle nostre collettività residenti in Venezuela legate alla ratifica della convenzione di cui ci occupiamo, che arriva al nostro esame dopo un lungo iter, molto tormentato. Tuttavia, forse proprio per la lunghezza della trattativa, siamo di fronte ad un accordo completo, che non soltanto riguarda il trattamento pensionistico, ma anche i problemi degli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle prestazioni economiche in caso di malattia.

Come ha rilevato l'onorevole Foschi, è l'ultimo trattato, in ordine di tempo, che l'Italia ha stipulato con i paesi di nostra grande emigrazione, che si trovano soprattutto in America latina — Brasile, Uruguay, Argentina — anche se dobbiamo ugualmente menzionare Stati Uniti e Canada.

Ringrazio il relatore e mi auguro che la ratifica della convenzione avvenga tempestivamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

«**PARERE FAVOREVOLE**

con l'osservazione che l'andamento degli oneri a carico dello Stato nel decennio successivo all'entrata in vigore della legge registrerà incrementi percentualmente superiori al tasso programmato di inflazione».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.411.000.000 per l'anno 1991, in lire 18.100.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la convenzione fra Italia e Venezuela trova il pieno consenso del Movimento sociale italiano.

Gli italiani in Venezuela hanno rappresentato e rappresentano un elemento di altissima cultura, di intensa attività produttiva, di amore ardente, appassionato, fiammante nei confronti sia del Venezuela sia della patria italiana.

Non dimentichiamo che le scuole più belle, più frequentate, più impegnate nella divulgazione della cultura latino-americana-italiana sono proprio le nostre. Il liceo italiano «Agostin Codazzi», è la bandiera più bella che l'Italia abbia innalzato in Venezuela, terra di emigrazione, nuova patria degli italiani.

Se è vero che la patria è anche quella dove si vive bene, dobbiamo dire che gli italiani non solo hanno arricchito se stessi, hanno dato dignità, ordine e benessere alle loro famiglie, ma hanno creato nel Venezuela tante attività industriali ed economiche che potremmo veramente dire che tutto quello che nel Venezuela esiste di grande, di industrializzato e di economico è frutto e gloria del lavoro italiano.

Il lavoro italiano, la penetrazione vorrei dire dell'Italia nella terra del Venezuela è tale e tanta che ormai una lingua ufficiale, oltre a quella spagnola, è anche l'italiano. Caracas, la capitale, è un monumento dell'ingegno, dell'architettura, della cultura e della medicina italiani.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Ecco i motivi — e sono tanti — per cui il Movimento sociale italiano-destra nazionale esprimerà un voto positivo su tale disegno di legge (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5488, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2465 — «Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988» (approvata dal Senato) (5488).

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Hanno votato sì	360

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 2713. — Modifiche ai procedimenti elettorali (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5246-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Modifiche ai procedimenti elettorali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso, la I Commissione (Affari

costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cardetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore*. Signor Presidente, il provvedimento oggi al nostro esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati e il Senato lo ha modificato in alcuni punti marginali. Vorrei innanzi tutto ricordare che il disegno di legge n. 5246 fa parte di una serie di quattro provvedimenti in materia elettorale che erano stati inseriti all'ordine del giorno durante la cosiddetta sessione giustizia: due sono stati approvati, i rimanenti due non sono stati più inseriti nel calendario dei lavori della Camera. A questo proposito credo che sarebbe opportuno che questi due disegni di legge in materia elettorale venissero reinseriti nel calendario.

Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 5246, il suo scopo è di adeguare il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste, previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, che era valida per i comuni, agli altri procedimenti elettorali, e di estendere il procedimento antibroglio in sede di scrutinio.

Il Senato ha accettato il testo approvato dalla Camera, introducendo alcuni emendamenti di carattere essenzialmente tecnico e relativi al modo di raccolta delle firme che, si precisa, deve avvenire su un apposito modulo recante una serie di caratteristiche.

Un altro emendamento introdotto credo sia direttamente conseguente al risultato referendario e riguarda la fase relativa allo spoglio ed alle operazioni di scrutinio: mentre nel testo della Camera si stabiliva che lo scrutatore estraesse le schede dall'urna ed enunciasse ad alta voce il contrassegno, il cognome o il numero di preferenza del candidato, essendo stata abolita la possibilità — a seguito del recente referendum — di esprimere il voto di preferenza tramite i numeri, il Senato ha modificato quell'articolo stabilendo che si faccia riferimento al solo cognome.

Come si vede, si tratta di modifiche tecniche certamente migliorative del testo, che danno una maggiore garanzia al procedimento elettorale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Il relatore esprime quindi un parere favorevole sul testo così modificato e ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea, affinché il disegno di legge completi al più presto il suo iter legislativo e diventi operante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, il gruppo comunista-PDS ha già espresso in quest'aula il suo parere favorevole sul testo che oggi ritorna alla Camera con alcune modifiche apportate dal Senato. Gli emendamenti introdotti sono sicuramente formali; alcuni sono obbligati, come quelli conseguenti la presa d'atto dell'esito del recente referendum.

Pertanto, cogliamo questa occasione per esprimere l'esigenza che la maggioranza e il Governo, coerentemente a quanto affermato più volte in Commissione e in Assemblea, si dichiarino disponibili a portare avanti alcuni provvedimenti che incidano in qualche modo sui brogli elettorali e soprattutto che intervengano in materia di elettorato attivo.

Siamo consapevoli — lo abbiamo detto più volte, per ultimo nel corso del dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica — che il problema di fondo è di andare non ad aggiustamenti in materia elettorale, ma a profonde riforme che incidano complessivamente sul sistema istituzionale. Resta il fatto che alcune delle maggiori distorsioni, riscontrate specie in materia di elettorato attivo e in alcune zone particolari, più volte oggetto di denuncia da parte della Camera per quanto concerne la connessione criminalità-politica e quindi l'espressione del voto, debbono trovare soluzione in quest'aula.

Dal momento che tale soluzione è stata bloccata dalle divisioni e dalle incertezze

della maggioranza e del Governo, formuliamo l'auspicio che queste ultime siano superate, perché occorre dare una risposta chiara ai problemi sul tappeto.

Ci auguriamo che il provvedimento in esame sia approvato dalla Camera; se ciò non dovesse avvenire, non comprenderemo come alcuni provvedimenti del Governo per la lotta alla criminalità e soprattutto contro la connessione criminalità-politica (per esempio, quello sullo scioglimento dei consigli comunali) possano essere coerentemente portati avanti. Ciò infatti non è possibile in assenza di misure volte ad impedire a coloro che entrano in collusione con la mafia, la camorra e la 'ndrangheta di essere eletti.

Sulla base di tali considerazioni, annunciamo il nostro voto favorevole sul disegno di legge in esame, richiamando al tempo stesso il Governo e la maggioranza ad assumere un atteggiamento coerente nei confronti degli altri provvedimenti giacenti alla Camera.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, intervengo brevemente sul disegno di legge in esame affinché rimanga agli atti la nostra posizione di contrarietà e di grave preoccupazione in ordine alla misura con la quale si è provveduto ad incrementare il numero delle sottoscrizioni necessarie per presentare liste dei candidati alle elezioni politiche (e non solo politiche).

Quando lo scorso anno il Parlamento ha approvato un provvedimento in materia di consigli comunali, noi siamo stati favorevoli all'incremento del numero delle sottoscrizioni richieste per tali elezioni. In occasione della prima discussione svoltasi alla Camera, abbiamo anche detto che non eravamo contrari ad un ritocco del suddetto numero se ciò fosse servito ad eliminare le liste di mero disturbo, non corrispondenti alla consistenza reale delle formazioni politiche. Oggi, per altro, siamo preoccupati perché riteniamo che l'incremento che si attua sia eccessivo.

Voglio ricordare che, in base alle norme

che ci apprestiamo ad approvare, per presentare liste alle elezioni politiche di Camera e Senato occorrerà raccogliere quasi 100 mila firme in tutta Italia (90-95 mila secondo i miei calcoli). Si tratta di una cifra enormemente consistente, e non so quante delle formazioni politiche presenti in Parlamento siano in grado di raccogliere tante sottoscrizioni. Sappiamo che i gruppi già presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni; qui si pone perciò anche un problema di disparità di trattamento e di privilegi. Quando il numero delle sottoscrizioni era relativamente basso, tale disparità poteva in qualche modo essere accettabile, ma adesso mi sembra che il problema assuma altra rilevanza.

Devo sottolineare la nostra preoccupazione in ordine a questo aspetto. Non so se a suo tempo il partito radicale avrebbe potuto raccogliere le 100 mila sottoscrizioni che adesso vengono richieste, e se altrettanto sarebbero stati in grado di fare i verdi; dubito, anzi, che molti gruppi presenti in quest'aula siano in grado di raccogliere un numero di firme così elevato. Per questo motivo, abbiamo proposto una diminuzione che, in occasione della prima lettura del provvedimento, è stata stabilita solo nel caso di elezioni anticipate che riducono il tempo disponibile per la raccolta delle firme, tanto da rendere impossibile il raggiungimento di un numero così elevato come quello richiesto. Non siamo per altro riusciti ad ottenere una modifica che ci sembrava quanto mai opportuna, anche per non dare la sensazione di mettere una sorta di filo spinato a protezione del «palazzo».

Credo che il Parlamento e il paese necessitino di nuove leggi elettorali non più basate sul sistema proporzionale. Ma finché questo sistema rimarrà in vigore, ritengo sia inaccettabile una situazione — ripeto — che va praticamente a creare uno sbarramento, un muro tra chi è già rappresentato qui e chi non lo è.

Questi sono i motivi di fondo per i quali noi invitiamo ancora una volta il Governo ad un ripensamento. Ritengo infatti che se vi è la volontà politica di ritoccare il testo, vi sarà comunque il tempo per approvarlo definitivamente.

Anche se ci rendiamo conto che siamo ormai ad un passo dall'approvazione definitiva, riteniamo che un ripensamento al riguardo del Governo sarebbe particolarmente da apprezzare anche per non dare all'esterno di questo palazzo — lo ripeto ancora una volta — l'impressione di comportarci come chi si sente assediato e accerchiato e vuole quindi erigere una sorta di muro, di filo spinato per evitare che vi siano troppi disturbatori.

Con il provvedimento al nostro esame tentiamo di eliminare, per così dire, la febbre del nostro sistema politico, mentre a mio avviso dobbiamo risalire alle cause della malattia. E i rimedi efficaci sono soltanto la riforma elettorale, la riforma dei partiti, la riforma della forma partito.

L'aumento del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste ha più il sapore di una controriforma che di una misura volta a razionalizzare il sistema. In realtà con essa si finisce soltanto per escludere quelli che, per chi è già presente nel «palazzo», potrebbero essere possibili elementi di disturbo.

Noi esprimeremo il nostro consenso su questo provvedimento, ma vogliamo che rimanga agli atti che qualcuno si è opposto e ha cercato di modificare questa norma che prevede un aumento così consistente del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. Non siamo — ripeto — contrari al provvedimento nel suo complesso, che tra l'altro contiene anche norme antibroglio alle quali siamo favorevoli, ma abbiamo cercato di razionalizzarlo perché corrispondesse alle esigenze reali del paese e non invece ad una sorta di protezione di chi vive già nel «palazzo» (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cardetti.

GIORGIO CARDETTI, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge che la Camera sta per approvare definitivamente è di elevato valore morale perché ha inteso rispondere alle esigenze emerse in occasione della denuncia delle irregolarità verificatesi nelle elezioni svoltesi a Roma nel 1983. Si è quindi predisposta una serie di misure, dalla timbratura delle schede bianche, all'obbligo di scrutinio contestuale dei voti di lista e delle preferenze, all'istituzione di un albo per i presidenti di seggio con garanzie di professionalità e alla previsione dell'eventuale cancellazione dalle medesime di chi non avesse provveduto alla corretta e regolare compilazione del verbale, che sono già state sperimentate nelle elezioni amministrative e regionali del 1990 grazie alla previsione della legge n. 53.

Richiamo un attimo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che per le elezioni amministrative e regionali del 1990 non si sono registrati né grossi ricorsi né motivi di polemica molto pronunciati. Da ciò possiamo dedurre quindi *a contrario* che le misure in questione hanno positivamente funzionato in quelle elezioni politiche. Ecco perché abbiamo inteso introdurre anche per le elezioni politiche ed ecco perché è importante che oggi il Parlamento approvi definitivamente questo provvedimento, in modo che si abbia il tempo, da qui all'anno prossimo, di esercitare la necessaria opera di formazione e di informazione al riguardo.

Sulle misure previste mi sembra che vi sia un consenso unanime, semmai il problema sollevato è quello relativo all'aumento del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. Vorrei spiegare brevemente come si è giunti a questa determinazione. Nelle elezioni amministrative svoltesi a Roma nel novembre 1989 furono presentate 23 liste con oltre 500 candidati, alle quali si aggiunsero altre liste per i consigli circoscrizionali con circa un migliaio di candidati. È emersa quindi l'esigenza di fissare nuovi parametri relativi alle sottoscrizioni necessarie per presentare le nuove

liste, nella convinzione che la democrazia non voglia dire confusione. La democrazia la si esercita laddove l'elettorato è messo in grado di operare una scelta e non invece in una situazione di estrema confusione.

L'incremento delle firme è lo stesso già sperimentato nelle scorse elezioni amministrative regionali. In quella occasione nessuno ci ha contestato che si fosse dato luogo ad un particolare liberticidio; nessuno è stato in grado di dire che in quella circostanza era stata coartata la libertà di chiunque di presentare una lista.

Quindi, il parametro è lo stesso, anche se, opportunamente, esso viene ridotto in caso di elezioni anticipate perché, come è noto, le firme hanno una validità di sei mesi.

Il Governo — è inutile nascondere — si trova in una situazione nella quale le ricette in tema di riforma elettorale delle forze politiche sono molto distanti le une dalle altre. Certamente l'azione del Governo risente di tale circostanza. Eppure, vorrei sottolineare che essa non ha mancato e non manca di organicità, perché, come veniva opportunamente ricordato dagli onorevoli Cardetti e Pacetti, questo disegno di legge fa parte di un pacchetto di quattro provvedimenti volti a combattere le irregolarità elettorali e le infiltrazioni malavitose nelle liste elettorali.

Da questo punto di vista credo che il Governo possa rivendicare una sua organicità di proposta e di azione.

È molto opportuno — ed io unisco la mia voce a quella degli onorevoli Cardetti e Pacetti — che tornino in aula anche gli altri due disegni di legge: quello sull'elettorato attivo, particolarmente urgente per una misura di moralizzazione che introduce rispetto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, cioè l'obbligo di coincidenza del comune d'iscrizione all'AIRE con il comune nel quale si è iscritti in Italia, e quello sull'elettorato passivo, perché come è già stato detto molto bene, nel momento in cui si è autorizzato il ministro dell'interno all'estrema misura di procedere allo scioglimento di interi consigli comunali era evidente che sarebbe stato opportuno introdurre misure di filtro che rendessero questo ricorso allo scioglimento dei consigli comunali l'*extrema ratio*.

In questo senso è importante, quindi, che l'Assemblea torni a deliberare in tale direzione, proprio perché evidentemente il problema esiste, come dimostra la conversione in legge del decreto sullo scioglimento dei consigli comunali. Tuttavia è meglio prevenire piuttosto che intervenire, in ultima analisi, con una misura che ha i suoi inconvenienti dal punto di vista del funzionamento democratico.

Mi auguro di poter tornare sul tema in relazione agli altri due disegni di legge che abbiamo presentato e che le Commissioni hanno approvato, modificandoli opportunamente. Con questo spirito ringrazio le forze politiche perché, se esse avessero approfittato della legge al nostro esame, ciascuna per introdurre le proprie idee in tema di riforme elettorali, forse quest'ultima non avrebbe raggiunto il traguardo, visto che la situazione indubbiamente è diversificata.

Il fatto che le forze politiche abbiano rinunciato in questa sede — ovviamente lo faranno in altre, più opportune — ad intraprendere un dibattito sul tema, consente un'approvazione a larga maggioranza, come già al Senato, del disegno di legge. Di ciò vorrei dare atto, anche per il prestigio delle nostre istituzioni e del Parlamento. Noi vogliamo rispondere alle legittime aspirazioni ed esigenze di chiarezza e trasparenza dell'opinione pubblica. Credo che con il disegno di legge al nostro esame si compia un passo in tale direzione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche adottate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La prima modifica è all'articolo 3.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dai seguenti:

«Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste

elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà».

2. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà».

3. Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dai seguenti:

«Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:
. a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà.

Si applicano le norme concernenti la esenzione delle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto-legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

4. Il numero 1) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà».

5. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

6. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dai seguenti:

«La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale».

Il Senato lo ha così modificato:

Art. 3

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dai seguenti:

«Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà».

2. il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà».

3. Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dai seguenti:

«Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a) b), e c) è ridotto della metà».

Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

4. Il numero 1) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà».

5. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

6. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

«La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto».

7. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dai seguenti:

«La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

Tale dichiarazioni deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autotentificata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 4 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Al primo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

2. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera s), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

3. Al numero 2) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'arti-

colo 2, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

4. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come risulta modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera a, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

5. Il nono comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione».

6. Il quinto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La presentazione deve essere effettuata dalla ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

7. L'undicesimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

8. Il decimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

Il Senato lo ha così modificato:

Art. 4

1. Al primo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

2. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera s), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinque-

simo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

3. Al numero 2) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'articolo 2, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

4. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come risulta modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

5. Il nono comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione».

6. Il quinto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12

del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

7. Al quarto comma dell'articolo 28 e al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole da: «I presentatori», fino a: «giudice conciliatore», sono sostituite dalle seguenti: «I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

8. Il sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

9. L'undicesimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

10. Il decimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e

la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 del disegno di legge, introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione:

Art. 5

1. Al numero 3) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono soppresse le parole: «il certificato di nascita o documento equipollente ed».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 5 del disegno di legge nel testo introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 6 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. Al quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, le parole: «di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Il Senato lo ha così modificato:

Art. 6.

1. Il primo periodo del quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto».

2. Al quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, le parole: «di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 10 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

1. L'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«ART. 68 — 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti

di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dando pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Il Senato lo ha così modificato:

Art. 10

1. L'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«ART. 68 — 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al

presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

valutato l'articolo 18 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, ed integrato dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; l'articolo 1, primo comma, lettera b, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 e modificato dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53,

invita il Governo

a considerare che tali norme consentano che all'atto della presentazione delle liste nessuna sottoscrizione sia richiesta per la presentazione di candidature da parte di partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano almeno due rappresentanti in seno al gruppo parlamentare misto della disciolta Camera.

(9/5246-B/1)

«d'Amato Luigi, Mellini, Azzolina».

Avverto che la Presidenza considera non proponibile tale ordine del giorno in quanto si richiede sostanzialmente al Governo una deroga alle disposizioni legislative vigenti, il che non appare rientrare nei poteri del Governo, sicché l'obiettivo avrebbe dovuto essere conseguito con apposito emendamen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

to, non più proponibile in questa fase del dibattito.

LUIGI D'AMATO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AMATO. Onorevole Presidente, io non posso accettare questa sua interpretazione. L'ordine del giorno invita il Governo a tenere in considerazione una realtà della quale l'esecutivo ha già tenuto conto, in un certo modo, in passato. Quindi l'ordine del giorno è motivato.

Debbo poi aggiungere, visto che lei ha voluto ricordare che esso sarebbe stato proponibile come emendamento e considerata la tesi di cui lei si fa portatore in questo momento, che allora i servizi della Camera e la Presidenza avrebbero avuto il dovere di esporla quando io ieri sera ho presentato l'ordine del giorno.

Non comprendo pertanto il motivo perché la Presidenza della Camera voglia sostituirsi al Governo. Chiedo quindi che sia quest'ultimo a pronunciarsi. Fino a prova contraria non c'è tutela da parte della Presidenza della Camera sul Governo, che è autonomo e ha il diritto di pensarla come vuole.

Dunque insisto affinché il rappresentante del Governo esprima il suo motivato parere sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole d'Amato, posso anche comprendere il suo punto di vista che è tuttavia totalmente opposto a quello della Presidenza che, dopo aver esaminato stamane l'ordine del giorno, è giunta a tale determinazione. Il Governo non può esprimere il parere su un ordine del giorno che, non essendo proponibile, evidentemente è come se non esistesse.

LUIGI D'AMATO. Insisto perché il Governo si pronunci.

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento dell'onorevole Luigi d'Amato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, volevo aggiungere alcune considerazioni a quanto ha poc'anzi detto d'Amato. Anche a me sembra abbastanza grave il fatto che nel dichiarare non proponibile l'ordine del giorno si dia un'interpretazione, affermando che una prassi come quella cui si è riferito il collega d'Amato deve essere regolata per legge.

A me pare che l'onorevole d'Amato nel suo ordine del giorno faccia riferimento ad una prassi che è già stata seguita in precedenti elezioni. Richiamarsi ora alla legge credo sia abbastanza fuori luogo.

Mi permetto anch'io di sollecitare, come ha fatto il collega d'Amato, un ripensamento almeno sulla motivazione con la quale è stato dichiarato improponibile l'ordine del giorno. Sarebbe soprattutto necessario un chiarimento sulla prassi seguita dalla Camera che in altri casi ha avallato e fornito delle certificazioni per comportamenti diversi in occasione di altre elezioni. Tutto questo risulta veramente contraddittorio, soprattutto nel momento in cui ci apprestiamo ad approvare una legge che stabilisce che chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, e che esiste uno sbarramento di oltre 100.000 firme sulla possibilità per i nuovi gruppi di partecipare alle elezioni nazionali.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, ribadisco la decisione, che ho motivato, di dichiarare non proponibile l'ordine del giorno d'Amato Luigi n. 9/5246-B/1. Non si tratta qui di chiedere al Governo quale sia l'interpretazione della legge; il fatto è che non può essere chiesta, con un ordine del giorno, una deroga alla legge.

LUIGI D'AMATO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, il Go-

verno non è un minorenne che ha bisogno della tutela della Presidenza della Camera (*Commenti*)!

Il problema è delicatissimo: il Governo ha il diritto-dovere di rispondere e di dare la propria interpretazione. Non è possibile che la Presidenza della Camera prenda sotto tutela il Governo e dica che l'ordine del giorno non può essere ammesso.

Quindi, insisto; altrimenti giudicherò questa discriminazione come l'ennesima truffa consumata nei confronti di un principio sacrosanto della democrazia, cioè il diritto di accesso!

PRESIDENTE. Onorevole d'Amato, non le consento di usare questi termini! Lei non può accusare la Presidenza di truffa! La richiamo ad un maggiore rispetto nei confronti della Presidenza.

LUIGI D'AMATO. Ed allora perché non lascia parlare il rappresentante del Governo, onorevole Presidente? Non capisco questo suo volere impedire al rappresentante del Governo di pronunciarsi sulla materia. Lei questo non può farlo! Non può farlo! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Data la rilevanza della questione, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciamo richiesta, a un deputato per gruppo.

LUIGI DAMATO. Ed al Governo perché esprima il proprio parere!

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, non intervengo nel merito della questione perché l'ordine del giorno è stato dichiarato inammissibile e quindi non esiste.

Sostenendo, signor Presidente, la sua decisione, desidero rivolgermi al collega Luigi d'Amato ed alla collega Filippini, che è corsa in aiuto dell'onorevole d'Amato, per ricordare loro che le necessarie garanzie di certezza giuridica, per quanto attiene al momento più delicato, cioè quello elettorale,

per il funzionamento del sistema politico istituzionale, non si realizzano sulla base di ordini del giorno.

Se la legge vigente consente quello che lei, onorevole Luigi d'Amato, desidera, il Governo dovrà adeguarvisi; e se non lo farà, lei potrà attivare i celeri rimedi previsti dalla legislazione elettorale. Se invece la legislazione vigente non consente di presentare, come lei desidera, quindi con procedure semplificate, le candidature o la lista, è chiaro che non potrà ottenerlo attraverso un ordine del giorno!

Vorrei quindi che l'onorevole d'Amato riflettesse su queste considerazioni, e sedasse un po' la sua ira nei confronti della Presidenza, della quale condivido la decisione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, confermo la decisione della Presidenza di dichiarare non proponibile l'ordine del giorno d'Amato Luigi ed altri n. 9/5246-B/1.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato. Quest'ultimo, per la verità ha introdotto modifiche meramente formali perché è evidente che, se interviene una legge che cancella la possibilità di esprimere la preferenza attraverso il numero, non è più possibile la lettura dell'indicazione del numero.

Si tratta perciò di semplici disposizioni interpretative che avrebbero potuto anche essere rimandate, puramente e semplicemente, all'interpretazione ed a quella norma generale che regola la successione delle leggi che dovrebbe essere conosciuta da tutti, anche da coloro che compongono il seggio elettorale.

Signor Presidente, noi siamo favorevoli alla disposizione che innalza il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste. In effetti, non aveva più senso mantenere la polverizzazione derivante dal basso

numero di firme precedentemente previsto, soprattutto per le elezioni politiche. Semmai avrei voluto vedere l'opposizione dei gruppuscoli, che ogni tanto qui si risvegliano in difesa della democrazia anche sotto il profilo dei numeri, nel momento in cui si è previsto l'aumento del numero delle firme per le elezioni comunali. Effettivamente in certi comuni le firme da raccogliere sono talmente numerose da essere più che sufficienti ad assicurare l'elezione di un consigliere comunale. Si passa in questo caso da un eccesso a un altro, perché così si rende noto il numero degli elettori che daranno il voto ad una determinata lista, numero sufficiente ad eleggere un rappresentante del consiglio comunale, con una sostanziale violazione della segretezza del voto, in quanto i sottoscrittori della lista effettuano in pratica una dichiarazione di voto addirittura documentale.

Non si è trovato un sistema diverso per tamponare la polverizzazione delle formazioni politiche, dovuta soprattutto alle cosiddette formazioni monotematiche, perché per quaranta anni la politica è stata regolata malamente e gli esponenti politici danno esempi talmente inverecondi che la gente ha maturato una disaffezione, anzi qualcosa di più, un'avversione per la politica. Da qui l'appoggio a formazioni acefale quale quella che, essendo presieduta e capeggiata dal senatore Bossi, di acefalia è effettivamente affetta anche in senso fisiologico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, il gruppo verde valuta il provvedimento in esame, nel testo modificato dal Senato, distinguendo in due parti il suo contenuto.

Siamo evidentemente favorevoli alle disposizioni tendenti ad evitare brogli elettorali. Colgo l'occasione per ricordare il lavoro svolto dal collega Salvoldi sui brogli dei collegi elettorali campani, esperienza concreta dalla quale abbiamo dedotto la necessità di intervenire perché in sede di conteggio dei voti e delle preferenze si ricorresse ad ogni strumento possibile per evitare il ripetersi di tali fenomeni. Non siamo certo

guidati dallo spirito piccolo borghese secondo il quale si dice «fatta la legge, trovato l'inganno»: a noi spetta il compito di trovare artifici sempre più razionali per impedire i brogli.

Il giudizio favorevole a questa parte del provvedimento non è però sufficiente a far pesare il piatto della bilancia fino al punto da indurci a votare a favore del disegno di legge. Desidero ricordare al sottosegretario Spini — le cui repliche non mi hanno mai convinto — che egli non ha mai risposto a quanto il politologo Farnesi ha affermato nella sua ultima opera e cioè che il monopolio della rappresentanza dei grandi partiti deriva dal monopolio che essi esercitano sulle procedure elettorali. Queste ultime possono sembrare una banalità (la raccolta delle firme, i simboli, la legislazione vigente in materia), ma su di esse si incardina il potere dei partiti di discriminare e rendere inaccessibile la rappresentanza alle nuove forze.

Onorevole Spini, se facessimo un discorso di piccolo cabotaggio, facendo parte noi verdi di un «arcipelago» (basti pensare alla recente esperienza siciliana che ha dimostrato come l'utilizzazione del «richiamo» verde sia molto frequente nella speranza di assicurarsi voti), dovremmo essere a favore delle norme in esame, che possono impedire a nuove forze dello stesso arcipelago di presentarsi (secondo una posizione analoga a quella del gruppo del PDS, cui interessa ostacolare la nascita di altre forme di rappresentanza). Quando si tratta di istituzioni e di regole del gioco, noi, però, non facciamo miopemente una valutazione di medio periodo, ma vogliamo ragionare di istituzioni secondo regole neutre. E ci convince al riguardo il principio di Rawls: occorre fare le scelte bendati, non sapendo quale posizione assumeremo concretamente; occorre azzerare la situazione e fare in modo che le regole elettorali che presiedono alla formazione della rappresentanza siano neutre e non discriminanti.

Le dirò qualcosa di più, onorevole Spini. Saremmo anche d'accordo ad elevare il numero di firme se tutti i partiti fossero obbligati a raccoglierle ad ogni confronto elettorale. Perché in una libera competizio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

ne, disciplinata secondo le regole del mercato, la prima delle quali è il libero accesso alle posizioni di mercato, i partiti dovrebbero raccogliere le firme come tutti gli altri. Invece in questo provvedimento si prevede una discriminazione: pertanto chi è dentro il «palazzo» non raccoglie le firme mentre chi ne è al di fuori non solo deve raccogliere le firme, ma vede innalzata la soglia rappresentata dal numero minimo di firme.

Riteniamo pertanto fortemente discriminatorio questo disegno di legge; né vale l'obiezione politica da lei formulata, onorevole Spini. Il fatto che a Roma siano state presentate 23 liste dimostra evidentemente che i partiti non attraggono più: questo è il dato politico. E dal momento che i partiti non attraggono più, nascono movimenti all'interno della società che dovrebbero concretizzarsi in nuove forze.

Ci troviamo in realtà di fronte ad un esempio che dimostra come i partiti vogliono riformare conservando il loro potere. Abbiamo davanti agli occhi la prova provata che i partiti parlano di riforme istituzionali con l'obiettivo reale di rafforzare il loro potere.

Proprio perché riteniamo fortemente discriminatorio l'accesso alle procedure elettorali così come sono state definite, il gruppo verde con estrema coerenza voterà contro questo disegno di legge, come abbiamo già fatto la prima volta. Se invece perseguissimo degli interessi di bottega, dovremmo votare a favore di questo disegno di legge.

Noi vogliamo che le riforme istituzionali vengano fatte in modo che le regole del gioco non favoriscano alcuna forza politica, mentre con questo disegno di legge si dimostra che i grandi partiti parlano di società civile, di nuove rappresentanze, ed in realtà difendono solo i loro interessi.

Voteremo pertanto — ripeto — contro questo disegno di legge, proprio per spezzare quello che riteniamo un intollerabile oligopolio che si è instaurato nel nostro paese, anche se una serie di norme contenute nel provvedimento e dirette ad impedire i brogli incontrano la nostra approvazione, che abbiamo espresso nella votazione sui singoli articoli.

Ancora una volta, onorevole Spini, il rin-

graziamento alle grandi forze testimonia che c'è la consociazione: ogni volta che si mette in discussione il potere scatta sempre implacabile l'accordo delle grandi forze politiche. Ho chiesto la parola per esprimere con molta chiarezza la posizione assunta al riguardo dai deputati del gruppo verde (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martino. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, il mio intervento sarà brevissimo. Ella sa che per evitare gli illeciti avvenuti in passato nel nostro paese vi sarebbe un unico modo veramente risolutore e in linea con l'operato di paesi in cui il reato elettorale non ricorre o ricorre come mero tentativo senza alcun esito.

L'unico sistema è rappresentato dalla votazione a scheda perforata e lettura ottica, che esclude qualsiasi intermediazione da parte di qualsiasi mano, scrutatori compresi, fra l'atto compiuto dal votante nell'esercizio del diritto all'elettorato attivo e la presa d'atto aritmetica e nominalista della sua volontà.

Il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento, ma desidera che rimanga agli atti quanto da me dichiarato in questa come in altre sedi per le opportune valutazioni (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5246-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2713. — Modifiche ai procedimenti elettorali (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (5246-B).

Presenti	364
Votanti	363
Astenuto	1
Maggioranza	182
Hanno votato <i>si</i>	349
Hanno votato <i>no</i>	14

(*La Camera approva*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè la proposta di legge n. 5729, di cui al punto 7 all'ordine del giorno, dovrà essere esaminata dalla Commissione nel pomeriggio di oggi, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito al punto 8, per poi procedere alla discussione della richiamata proposta di legge n. 5729 alla ripresa pomeridiana dei lavori.

Se non vi sono obiezioni, ritengo che possa rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del progetto di legge: S. 80-308-1453. — Senatori Scevarolli ed altri; Santalco ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Governo: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (approvato, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (5050); e della concorrente proposta di legge: Formica ed altri (39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato in un testo unificato: Senatori Scevarolli ed altri; Santalco ed altri; disegno di legge d'iniziativa del Governo; Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; e della concorrente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Formica ed altri.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso il relatore e il ministro delle finanze hanno replicato agli oratori intervenuti nella discussione sulle linee generali.

Avverto che la Commissione Bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 12, il comma 6 sia sostituito nei termini di cui all'emendamento Cardetti 12.6.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, del progetto di legge n. 5050, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1.

(*Principi generali*)

1. Al fine di assicurare il massimo grado di produttività dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e la armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministero delle finanze è organizzato sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilità delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure.

A tale articolo non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

ANTONIO BELLOCCHIO. Dopo aver ascoltato le repliche del relatore e del rappresentante del Governo nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso (al termine di una discussione sulle linee generali in cui la collega Romani, a nome del mio gruppo, ha svolto alcune osservazioni), come avevo preannunciato in quella sede, intervenendo anche

sull'ordine dei lavori, desidero esporre quale sia la posizione maturata dal nostro gruppo sul testo in esame.

Abbiamo constatato che ieri la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 5050, facendo così venir meno una delle ragioni addotte dal Governo per revocare il suo assenso alla sede legislativa.

Mi auguro che nel prosieguo dell'iter legislativo del provvedimento, considerato che lo stesso dovrà tornare al Senato, non abbiano a manifestarsi ulteriori riserve da parte del ministro della funzione pubblica.

Vorrei quindi cogliere l'occasione per dire alle stesse organizzazioni sindacali, che nel convegno del 3 luglio dell'assemblea nazionale dei lavoratori dell'amministrazione finanziaria hanno «preso di mira» il Parlamento, che è stato soprattutto l'atteggiamento del Governo ed i contrasti al suo interno — come dimostra il ritiro dell'adesione all'assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento da parte del ministro per i rapporti con il Parlamento e le prese di posizione distanti da quelle del ministro delle finanze assunte dagli onorevoli Carli e Gaspari — a ritardare l'iter del provvedimento fino ad oggi.

Certo, i telegrammi e le prese di posizione odierne da parte dei sindacati sono importanti, ma occorre comunque che le responsabilità di ognuno emergano con molta chiarezza.

Chi ha seguito dall'inizio il dibattito sull'argomento non può non ricordare che da parte dell'esecutivo c'era la volontà di approvare il disegno di legge così come pervenutoci dal Senato. Se il relatore o il collega Cardetti, sponsorizzato dal Governo, avesse presentato nella Commissione I, in sede referente, gli emendamenti formulati oggi, o se il Governo in quella stessa sede avesse approvato gli emendamenti avanzati dal nostro gruppo — che oggi ritroviamo sia nelle proposte del relatore, non ancora ufficialmente presentate, sia in quelle del collega Cardetti —, avremmo risparmiato, come dice un vecchio adagio, tempo e danaro.

Quando dico che la discussione sull'argomento si è svolta su due piani, intendo affermare che se anche nella VI Commissio-

ne fosse prevalsa l'idea di non modificare nulla, certamente il testo sarebbe già diventato legge; ma quali sarebbero state le conseguenze di ciò in termini di rapporti tra Governo, Parlamento, organizzazioni sindacali e soggetti interessati? Ritengo che sarebbe stato necessario ricostruire — anche se schematicamente — questo iter, affinché restassero agli atti le responsabilità di ognuno, da cui fare discendere le scelte conseguenti.

Onorevole rappresentante del Governo, siamo dell'avviso che la crisi dell'amministrazione finanziaria non sia che un aspetto della crisi più generale della pubblica amministrazione e dei servizi essenziali; una pubblica amministrazione che, invece di essere come in altri paesi la guida ed il motore dello sviluppo, rappresenta un freno per i tentativi di raggiungere livelli di sviluppo economico e civile adeguati alle potenzialità del paese.

Nell'amministrazione finanziaria questa crisi assume un rilievo particolare perché incide direttamente sul livello delle entrate e sulla capacità dello Stato di far fronte ai compiti che gli derivano dallo sviluppo della società. Non c'è dubbio che l'amministrazione finanziaria è rimasta quasi la stessa del periodo preriforma, ancorata cioè ad una concezione burocratica ed ad un modello organizzativo risalenti alla fine dello scorso secolo ed all'inizio di quello corrente.

Siamo quindi in presenza di un'amministrazione finanziaria con rigidi assetti burocratici, un formalismo delle procedure, una tendenza a privilegiare l'adempimento sul risultato, un'irresponsabilità dei dirigenti, un'insufficiente integrazione tra centro e periferia e tra l'apparato informativo e quello accertatore, nonché con una scarsa trasparenza del suo operato. Quindi il nostro gruppo — non è un segreto — si è trovato di fronte a due opzioni.

La prima era se cogliere l'occasione del provvedimento in discussione per evidenziare l'attuale condizione dell'amministrazione finanziaria, inserendola nel quadro generale di inefficienza, di deresponsabilizzazione e di mortificazione che contraddistingue tutta la pubblica amministrazione e partire da questo dato oggettivo per attuare una riforma di carattere generale. Inoltre, in que-

st'ottica occorre avere ben presenti i problemi del cittadino utente e tenere in considerazione l'ipotesi di una parziale privatizzazione del rapporto di lavoro, specie a livello dirigenziale, allo scopo di introdurre criteri di managerialità e di unificare i settori del lavoro pubblico e privato con riferimento ai diritti ed ai doveri (anche alla luce delle questioni attinenti alla riforma della dirigenza pubblica in esame presso questo ramo del Parlamento).

Certamente, questa sarebbe stata una soluzione ottimale, che non avrebbe però consentito di approvare neanche in questa legislatura una nuova disciplina in materia, sulla quale la discussione si trascina da oltre dieci anni.

La seconda opzione consisteva nel far emergere tutti i problemi relativi ad una riforma di carattere generale, attestandosi però su una richiesta minimale di modifiche, allo scopo di consentire comunque l'avvio della riforma in termini sperimentali; ciò non avrebbe escluso *a priori* la possibilità di apportare modifiche e miglioramenti in corso d'opera.

All'interno del nostro gruppo è prevalsa questa seconda opzione, che io definisco una scelta di graduale riformismo. Dunque, si è dato luogo ad una valutazione di carattere essenzialmente politico che, nello stesso tempo, tiene conto di una serie di problemi non secondari.

Innanzitutto, la questione fiscale costituisce oggi lo spartiacque fra chi vuole giungere in modo giusto ad un sistema di redistribuzione del reddito e chi, invece, vuole continuare a mantenere i privilegi offerti a determinate categorie dall'attuale sistema.

Inoltre, vi è il rischio oggettivo che oggi si aggiungano nuove ingiustizie e vessazioni sulle spalle di coloro sui quali già grava in modo prevalente il carico fiscale.

In terzo luogo, non è possibile continuare ad agire soltanto sulle entrate con ulteriori inasprimenti, senza toccare la spesa, e con prelievi diretti, indiretti e contributivi sui lavoratori dipendenti, sui pensionati e sui cittadini onesti. Dico questo perché una politica di tutti i redditi può essere attuata solo se l'amministrazione finanziaria è in grado di porre in essere una politica fiscale sui redditi non controllabili alla fonte.

Anche in vista dell'integrazione europea, rispetto alla quale si pongono ulteriori pericoli di entrate minori derivanti dall'armonizzazione dei tributi, dell'IVA e delle accise, l'amministrazione finanziaria deve essere in grado di reperire altre entrate.

Infine, abbiamo un sistema fiscale ingiusto con una ristretta base imponibile, dato il volume delle elusioni, erosioni e di un'evasione sempre più scandalosa che grida vendetta.

Ebbene, se si parte — come noi abbiamo fatto — da queste considerazioni oggettive, non vi è dubbio che la scelta del graduale riformismo rappresenti un'esigenza urgente ed indifferibile. In realtà, la riforma dell'amministrazione finanziaria doveva precedere la riforma tributaria di vent'anni fa; non averlo fatto allora ha aggravato oltre ogni dire la situazione, contribuendo ad aumentare i ritardi, le inefficienze e la mancanza di trasparenza.

Essendo la nostra una forza politica responsabile, dinanzi alle posizioni delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e sindacati autonomi) e del ministro — che concordano nel ritenere l'inefficienza dell'amministrazione finanziaria la causa principale dell'evasione fiscale e, quindi, un nodo politico da affrontare in modo urgente — ed anche in presenza dell'esigenza sottolineata con forza dal CNEL, oggi diciamo sì al varo di questa riforma.

Si tratta di una riforma che si attua per alcune norme in via precettiva immediata e per altre dopo l'emanazione di regolamenti, con l'utilizzo della delegificazione di cui alla legge n. 400.

Fatto questo brevissimo *excursus* di carattere generale, per chiarire in modo ufficiale la posizione del nostro gruppo, mi si consentano alcune osservazioni molto brevi nel merito.

Apprezziamo l'istituzione di un segretario generale del Ministero, per il fatto che la necessità di un coordinamento generale si pone con maggiore forza quando si è in presenza di una struttura ministeriale così vasta e complessa, con decine di direzioni generali e con competenze molto estese che vanno dai tributi, al monopolio delle sigarette, al lotto e alle lotterie.

Il segretariato generale è quindi un istituto dovuto, come momento di raccordo e di indirizzo politico-amministrativo, ferma restando — lo sottolineiamo — la separazione tra direzione politica e gestione amministrativa.

È da giudicare in modo positivo la riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria in tre dipartimenti (entrate, territorio, dogane), con autonomia funzionale e operativa, attraverso l'unificazione degli uffici delle imposte dirette, IVA e registro, l'unificazione del catasto e delle conservatorie, l'unificazione dell'accertamento e la semplificazione dei rapporti con il contribuente, il potenziamento dei controlli, lo snellimento delle procedure, il riconoscimento delle professionalità e l'aggiornamento professionale.

Tutto questo ci dovrebbe evitare di continuare con metodi di lavoro a compartimenti stagni, non solo tra le varie direzioni generali dei più importanti settori impositivi, ma anche tra uffici e uffici e tra reparto e reparto all'interno del medesimo ufficio.

Il problema più grave di coordinamento che il disegno di legge non scioglie è quello tra ramo civile e militare dell'amministrazione finanziaria. Dico questo perché, ora che l'attività di accertamento è programmata dal centro sulla base di criteri selettivi scelti annualmente dal ministro e dato che la stragrande maggioranza delle verifiche della Guardia di finanza avvengono di iniziativa e per lo più al di fuori del piano annuale di accertamenti, si perpetua una situazione per cui, da una parte è prevista la possibilità che gli uffici civili si avvalgano della collaborazione del corpo per i controlli più approfonditi, dall'altra di fatto essi risultano a rimorchio della stessa, dovendo comunque utilizzare le verifiche compiute, che in generale presentano preziosi elementi di accertamento.

Non concordo inoltre con l'equiparazione, anche se mascherata, della direzione generale del personale ai tre dipartimenti. Un problema è la funzione di indirizzo e di coordinamento in materia di trattamento unitario del personale dei tre dipartimenti, un altro è la gestione unica del personale operata dalla direzione generale, che non sarebbe in grado di garantire la funzionalità

e l'operatività del personale facente capo ai dipartimenti medesimi. Chi conosce le esigenze di funzionalità e di mobilità per garantire i servizi dell'amministrazione finanziaria non può essere che il direttore del singolo dipartimento e non il direttore generale del personale.

Allora diciamo la verità *apertis verbis*, come è mio costume: la direzione generale del personale rappresenta un vero e proprio quarto dipartimento, che si inserisce in un quadro di lottizzazione non collegato agli altri né in termini di responsabilità operativa né gerarchici. Le sono infatti attribuite funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento degli organi periferici, oltre a funzioni operative in settori specifici, mentre avrebbe dovuto esserle affidata, in subordine, solo la gestione del personale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

ANTONIO BELLOCCHIO. La collocazione «esterna» al segretario generale crea ancora più confusione di competenze e responsabilità, rispetto agli uffici preposti alla gestione dei servizi indivisibili, posti alle dipendenze del segretario generale.

Proprio in relazione al consiglio di amministrazione unico per tutto il Ministero, cui vengono trasferite le funzioni previste per il consiglio di amministrazione del dipartimento delle dogane, osservo che quest'ultimo è organo di gestione e di controllo del dipartimento, funzioni non previste per il consiglio di amministrazione delle finanze e per gli altri dipartimenti.

Sui problemi del personale sarei e sono per un rinvio alle norme di carattere generale di tutte le questioni già regolamentate dalla normativa contrattuale. Vedo che in questo senso è stato recepito dal collega Cardetti un emendamento da noi presentato nella I Commissione.

Desidero osservare che in presenza del ruolo unico a fronte dei dipartimenti la struttura risulta ingestibile e quindi non bisogna perpetrare l'opera di saccheggio di personale da una direzione all'altra o peggio dagli uffici del nord a quelli del sud su basi

clientelari, come ha già testimoniato in quest'aula la collega Romani.

In sostanza si tratterebbe di far emergere il problema della carriera dei pubblici dipendenti basata, come sapete meglio di me, su una rigorosa disciplina garantistica che regola minuziosamente tutti i momenti del rapporto di lavoro, la progressione della carriera e sovente anche le mansioni. Intendo riferirmi al modo in cui si comportano i dirigenti e i dipendenti, cioè a quali incentivi essi hanno per perseguire le finalità del servizio quando la loro carriera è regolata per legge ed è in gran parte indipendente dai risultati raggiunti.

La collega Romani ha sollevato il problema della struttura dell'amministrazione finanziaria a livello periferico ed io non torno sull'argomento se non per dire che la direzione generale di finanza non ha più senso di esistere in una struttura dipartimentale in cui si privilegiano le esigenze di snellezza operativa e di governo diretto degli uffici dipendenti, rispetto a esigenze di coordinamento trasversale. Non si prevede da chi dipenda gerarchicamente, sia perché da essa dovrebbero dipendere oltre gli uffici periferici delle entrate anche gli uffici periferici del territorio, perpetuando in tal modo la confusione esistente tra intendenza di finanza e ispettorati compartimentali.

Richiamo per titoli alcuni problemi particolari che pur la legge avrebbe dovuto recepire. Mi riferisco ad una nota del sindacato ingegneri dell'amministrazione finanziaria: vi sono doglianze sul contenuto della tabella organizzativa dirigenziale perché in netto contrasto con la lettera e lo spirito dell'articolo 7 e quindi discriminatorio.

Mi riferisco inoltre al fatto che oggi vi sono decine di direzioni generali e sono solo tre i dipartimenti. Quindi sette direttori generali in più saranno privati delle funzioni.

Mi riferisco ancora al problema dei dirigenti e dei dirigenti tecnici d'informatica. Il Ministero non dispone di personale specifico e specializzato e da qui la conseguenza di affidare l'attività informatica a società esterne, senza svolgere un reale controllo e in contrasto con la lettera e) dell'articolo 3 (di qui l'emendamento all'articolo 10 e alla annessa tabella).

Mi riferisco infine al SECIT dove vi è una violazione del rapporto numerico fra servizio ed esterni e il disegno di legge in esame modifica anche il comitato di coordinamento.

È del tutto evidente che mi sono riferito al provvedimento nel testo (quello del Senato) in cui esso è stato licenziato per l'aula dalla I Commissione: testo che noi questa mattina dobbiamo modificare.

Avrei ommesso alcune critiche se le condizioni e le osservazioni della VI Commissione fossero state tenute presenti. In definitiva quindi devo dire che l'atteggiamento del nostro gruppo è favorevole al disegno di legge, posto che nel testo vengano recepite, sotto forma di emendamenti, quelle condizioni che — voglio ricordarlo — hanno già ottenuto nel Comitato dei nove l'assenso del Governo. E solo per una questione di dignità, essendo stati noi i primi proponenti di quelle modifiche che oggi vengono proposte dal collega Cardetti, che non aggiungiamo la nostra firma alla sua.

La motivazione per cui noi diamo il via libera e voteremo a favore di questo disegno di legge è soprattutto di carattere politico. Stiamo infatti parlando di un provvedimento che si trascina da oltre dieci anni e che già più volte è stato approvato (all'unanimità) dal Senato.

Abbiamo già espresso nel dibattito tutte le nostre considerazioni ed osservazioni e riteniamo che l'approvazione del disegno di legge in esame rappresenti il male minore rispetto ad un male maggiore che si determinerebbe se la Camera non approvasse il provvedimento.

Ecco perché ritiro la mia adesione e quella dei colleghi Romani, Auleta e Pascolat a tutti gli emendamenti da noi sottoscritti di cui è primo firmatario l'onorevole Piro. Mi riferisco agli emendamenti Piro 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.1, 10.4, 10.6, 12.1, 12.2 e 12.3.

Condividendone il contenuto, aderiamo agli emendamenti Cardetti 2.14, 6.7, 7.5, 8.1, 10.8, 10.14, 10.16, 10.20, 12.6, 12.7 e 12.8 (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei preferito che il ministro delle finanze fosse stato presente in aula nel momento in cui discutiamo il provvedimento sulla ristrutturazione del suo dicastero, invece di farsi rappresentare dal collega Susi (del quale sono comunque contento di aver recuperato l'attenzione!).

Infatti, quando si pensa o si dice che si sta facendo la grande riforma di un'amministrazione, con dibattiti, discussioni ed emendamenti, sarebbe bene che il titolare di quell'amministrazione fosse presente a chiarire singoli punti e a svolgere le sue osservazioni.

La mia impressione è invece che il ministro Formica sia interessato più al titolo della proposta che non al suo contenuto; e questa è una cosa che crea qualche difficoltà, soprattutto se teniamo presente che il progetto di legge — sia pure con variazioni minori — si aggira come un fantasma nelle aule parlamentari da quasi 15 anni. Esso è nato da una Commissione costituita dall'allora ministro onorevole Pandolfi; è stato fatto proprio dal ministro Reviglio e, via via, più o meno passivamente, è stato adottato dagli altri ministri, approdando infine oggi in quest'aula. Nelle scorse legislature il provvedimento non è mai andato oltre l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento; questa volta si sta forzando molto perché la proposta passi.

Ebbene, colleghi, non vi siete chiesti per quale motivo in 15 anni il provvedimento non ha fatto passi avanti? La risposta che il relatore e il ministro hanno in qualche modo adombrato è che vi sarebbe qualcuno — forse *lobbies* potenti — che non vuole l'ammodernamento dell'amministrazione finanziaria, preferendo l'attuale situazione di sfascio. Questa può essere un'interpretazione che può riguardare alcuni, ma non altri.

Il progetto di legge al nostro esame è stato criticato fin dall'inizio, onorevoli colleghi, da persone al di sopra di ogni sospetto: vorrei ricordare il professor Cosciani, altri importanti esperti di scienza delle finanze e recentemente il professor Russo, che oltretutto è stato «superispettore» e penso sia anche noto al ministro delle finanze e forse anche al relatore, in quanto esponente del suo stesso partito. Su questo progetto di

legge non vi è mai stata una posizione esplicitamente positiva da parte di altri autorevoli studiosi socialisti, come Antonio Pedone, e in questo caso credo di poter interpretare il significato di tale silenzio. E, onorevoli colleghi, da 15 anni c'è stata anche la mia personale opposizione. Litigai con Reviglio su questo punto, per cui non c'è ragione che io cambi il mio parere adesso.

Perché dunque questa situazione? Colleghi, quando si ha una casa disastrosa, in rovina, che sta crollando, non ci si preoccupa di ridipingere la facciata o di fare un fregio diverso sul portone; ci si preoccupa di mettere i pilastri giusti al posto giusto. Il progetto di legge in esame è il ridisegno di un organigramma molto generale dell'amministrazione finanziaria, per certi versi condivisibile ma che rimane sostanzialmente a monte del problema vero, che consiste nell'affrontare la situazione disastrosa dei singoli uffici, delle strutture, delle procedure, della formazione del personale. Si tratta di questioni sulle quali il provvedimento passa senza lasciare tracce; eppure sono questi i problemi che una moderna amministrazione dovrebbe affrontare.

Voi, onorevoli colleghi, vi state assumendo una responsabilità molto seria, quella di dire all'opinione pubblica che si sta riformando l'amministrazione finanziaria e che quindi, nei prossimi mesi e anni, sarà possibile combattere una efficace lotta all'evasione fiscale. Temo fortemente (mi auguro sinceramente di sbagliarmi; del resto, nessuno è infallibile e tutto è possibile) che i risultati non saranno conformi alle aspettative. Tutti coloro che oggi sono così ottimisti dovranno allora dare delle spiegazioni.

Voglio aggiungere che a mio avviso i colleghi socialisti stanno assumendo un sovraccarico di responsabilità: sia il ministro, sia il relatore, sia l'onorevole Cardetti, sia il relatore per il parere in sede di Commissione finanze sono infatti socialisti. La Camera in realtà si è limitata a discutere del provvedimento in Commissione affari costituzionali; non lo ha fatto invece la Commissione finanze che, pur non essendo competente in via primaria in base al regolamento (questo probabilmente è un errore), è quella che

conosce meglio le disfunzioni, le difficoltà e i problemi esistenti, nonché gli uffici e il personale. Ebbene, in tale Commissione non è stato possibile discutere perché il ministro ha detto che l'argomento era stato dibattuto a sufficienza al Senato e che quindi bisogna concludere. Non ci è quindi rimasto altro che presentare alcuni emendamenti; i miei non sono moltissimi e comunque non hanno sicuramente un carattere esaustivo.

Passiamo ora ad esaminare nel merito alcuni aspetti del provvedimento al nostro esame. Poc'anzi il collega Bellocchio ha detto che la figura del segretario generale è condivisibile; io non ho presentato emendamenti al riguardo perché ritengo si tratti di una questione opinabile. Siamo veramente sicuri che il segretario generale sia necessario? Quali sono le esigenze di coordinamento in un ministero come quello delle finanze? Non si tratta del Ministero degli esteri, dove occorre coordinare problemi di politica estera; qui stiamo parlando di un ministero che si dividerà in tre settori completamente diversi tra di loro, le entrate, il territorio e le dogane (vi è poi la questione del personale). È evidente che non vi sono esigenze di coordinamento; può darsi che la figura del segretario generale non sia neppure necessaria. Di questo, però, non si è potuto parlare perché si tratta di creare una funzione importante e vi sono molte persone che aspirano a questo ruolo.

Vi è poi la questione, sulla quale si è già soffermato il collega Bellocchio, del ruolo della direzione generale del personale. Mi sarei aspettato che il relatore, che è sensibile a questi problemi, si soffermasse su tale aspetto; ma non lo ha fatto. Onorevoli colleghi, le amministrazioni funzionano se chi ha il potere di direzione detiene anche quello di comando sul personale, se le promozioni, gli avanzamenti di carriera e la vita quotidiana sul posto di lavoro dipendono da chi ha la responsabilità dell'ufficio.

Siamo in presenza di una direzione generale del personale che non ha una funzione di *staff* ma una funzione autonoma; essa cioè non viene configurata come un organismo che, per esempio, svolge trattative con i sindacati, ma dotato di poteri. Fare questo significa togliere dalle mani dei dirigenti la

responsabilità della gestione. Si continua così nell'andazzo attuale e si crea un luogo di compensazione di istanze, conflitti e richieste burocratiche, da un lato, e sindacali, dall'altro.

Voglio inoltre ricordare, onorevoli colleghi, che la commissione Santalco, che si esprime favorevolmente su questo provvedimento, era formata da amministratori, da alti funzionari del Ministero delle finanze, da moltissimi sindacalisti, ma da pochissimi esperti. Quando una riforma così delicata (e vorrei che su quello che sto per dire non si equivocasse) ottiene il plauso generale della burocrazia, dei sindacati e del ministero interessato, onorevoli colleghi, è molto probabile che vi sia in essa qualcosa che non va bene. Una riforma in un settore in sfacelo, che necessita di interventi incisivi, deve prevedere infatti anche tagli dolorosi. Questo significa chiaramente che la riforma non è adeguata.

Un altro punto che mi lascia molto perplesso è constatare come alcuni dei capisaldi della riforma sembrano adesso posti in discussione anche dal Governo e dalla maggioranza. Non mi è chiaro se gli emendamenti presentati dal gruppo socialista, sui quali convergerà il gruppo comunista-PDS, pongano o meno la questione del superamento delle direzioni regionali di finanza. Non mi è chiaro, ripeto; ma se lo facessero verrebbe meno (e sarebbe giusto) uno dei capisaldi della riforma. Ciò vuol dire che quella al nostro esame è una riforma fungibile, cioè un disegno che può essere cambiato facilmente.

Cos'era infatti la direzione regionale di finanza? Era un altro luogo, oltre a quello della direzione del personale, in cui si concentrava il potere disegnato da questa riforma. Era un luogo di decisione che concentrava in sé tutti gli aspetti che a livello di vertice erano invece distribuiti su quattro rami; e quindi era chiaramente un'aberrazione. È bene che la struttura della direzione regionale venga superata, altrimenti si creerà una strozzatura del processo decisionale e un'assoluta incapacità del centro di controllare alcunché in periferia.

Vi sono però altre questioni importanti che non vengono affatto esaminate dal dise-

gno di legge governativo. Onorevoli colleghi, vi è un problema rilevante al quale ha accennato — mi pare — il collega Bellocchio, ma del quale non ha parlato assolutamente il relatore. L'amministrazione finanziaria già adesso ha quasi 70 mila dipendenti e la Guardia di finanza ne ha altrettanti, dei quali circa la metà si occupa dei problemi fiscali. Ebbene vi è al riguardo non solo un problema di coordinamento, ma anche la necessità di stabilire di chi sia la responsabilità dell'indirizzo, che può essere solo dell'amministrazione. In proposito non vi è nulla nel testo al nostro esame; eppure questa è una delle principali fonti di disfunzione dell'attuale meccanismo di verifica e di accertamento.

Vi è poi un problema di correttezza dei comportamenti dei dipendenti dell'amministrazione (usiamo pure questo eufemismo). Vi è quindi un problema di organi ispettivi interni. Onorevole relatore, siamo di fronte ad un caso unico, in cui l'organo ispettivo e l'organo da ispezionare...

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Sono obbligato — e lo faccio volentieri — ad ascoltare il collega Visco e a tener conto di quanto egli dice. Ma vorrei sapere, per capire, di cosa stiamo discutendo: dell'articolo 1, se non sbaglio. A me sembra, invece, che l'onorevole Visco mi stia incitando ad occuparmi di questioni delle quali non ci dobbiamo interessare ora, ma in seguito. Adesso siamo in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge, al quale per altro non sono stati presentati emendamenti.

VINCENZO VISCO. Onorevole relatore, lei sa benissimo, come me, del resto — e se non lo sa, glielo dico io — che, dato che vi erano stati alcuni «infortuni» nel corso della discussione sulle linee generali, si era convenuto che sull'articolo 1 si facessero interventi di carattere generale.

Tuttavia, se lei ritiene preferibile che si intervenga su ciascun articolo, io sono pronto a farlo. Però dato l'orario, potrebbe essere opportuno utilizzare il tempo in questo modo, perché si consentirebbe un risparmio per tutti. Tanto più che l'articolo 1...

PRESIDENTE. Onorevole Visco, non posso che richiamarla al regolamento, nel senso di invitarla a svolgere l'intervento sull'articolo 1, anche se la consuetudine permette qualche divagazione.

VINCENZO VISCO. Certo, Presidente. L'articolo 1, d'altro canto, indica le finalità del provvedimento. Quindi, sotto questo punto di vista, non vi è alcun problema regolamentare. Mi avvio comunque alla conclusione.

PRESIDENTE. Onorevole Visco, lei ha a sua disposizione ancora tre minuti.

VINCENZO VISCO. La ringrazio, Presidente, ma credo io debba fruire anche di un recupero per l'interruzione del relatore.

Come dicevo, vi è un problema di identità tra organo ispettivo ed organo da ispezionare: ciò è aberrante e — almeno questo! — andrebbe corretto. Non vi è alcuna separazione di responsabilità tra il ministro e l'amministrazione, e ciò è contrario a tutte le ipotesi di riforma dell'amministrazione finanziaria che vengono avanzate dal PDS, per esempio, e dalla stessa organizzazione sindacale. Il ministro rimane il capo dell'amministrazione, mentre a lui compete soltanto di dare gli indirizzi politici.

Per di più, non si risolve un altro problema, che invece è importantissimo. Per dare funzionalità al ministero, occorrerebbe che l'amministrazione si occupasse soltanto di amministrazione e cioè di organizzazione e di funzionamento degli uffici, mentre tutta la parte relativa alla legislazione, all'interpretazione normativa, agli studi e a quant'altro dovrebbe essere di competenza del ministro. Questa infatti è una delle fonti principali di confusione. Adesso i direttori generali, invece di occuparsi del funzionamento dei propri uffici, si interessano delle modifiche da apportare alla legislazione. Occorre invece che qualcuno controlli se i dipendenti dispongono degli strumenti di lavoro e degli spazi necessari.

Non si avanza poi alcuna ipotesi in relazione alle modalità con le quali si dovrebbe procedere alle assunzioni esterne. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge prevede

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

assunzioni in numero impressionante. Io non so se siano necessarie: non ho visto alcuno studio. Quando si fa una riforma del genere in un paese moderno non ci si rifà agli organici decisi chissà quando: si riesaminano le esigenze e si valuta come utilizzare il personale, se esso sia adeguato o se vada sostituito.

Comunque, è chiaro che il Ministero delle finanze necessita di personale esperto in contabilità e fiscalità, quindi di ragionieri e di dottori commercialisti. Avrei preferito che ciò fosse indicato nel provvedimento, perchè invece continueremo ad assumere laureati in legge di qualche sperduta università del nostro paese.

Onorevoli colleghi, se non vado errato si prevedono circa 20 mila assunzioni, più un numero notevole di promozioni ad alto dirigente.

Mi auguro che queste assunzioni siano utili; sono certo che avverranno con i criteri dovuti. Comunque è singolare che alla vigilia di elezioni politiche una ipotesi di questo genere sia discussa in Parlamento senza incontrare problemi. Personalmente avrei immaginato una ipotesi ispirata a maggiore cautela, sia da parte del Governo, sia da parte dell'opposizione.

Signor Presidente, nel concludere ricordo che ho presentato diversi emendamenti; non li illustrerò tutti, ma soltanto alcuni, visto il clima che ormai si è creato e dopo aver registrato l'esistenza di convinzioni diverse dalle mie. Tra l'altro si pone un problema anche con il gruppo del PDS; del resto, si tratta di una storia vecchia di quindici anni: vi sono posizioni antiche da una parte e dall'altra.

Io mi auguro veramente di sbagliare, però ho l'impressione che da noi le riforme (e in particolare quella della pubblica amministrazione) si continuino a fare a tavolino, con la logica giuridico-formale e non con l'esame effettivo della situazione. Questa considerazione è ciò che mi angoscia nell'esaminare un provvedimento del genere.

Spero che il ministro Formica e coloro che lo seguiranno saranno invece in grado di rendere efficace questa riforma; ma per il momento non posso che pensare che ciò sia quasi impossibile.

Nel dichiararmi contrario a questa legge, preannuncio il voto favorevole ai miei emendamenti e agli emendamenti presentati da altri gruppi, da me condivisi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente data anche l'ora. Vorrei fare soltanto alcune notazioni in ordine all'articolo 1, che è la norma manifesto di questo provvedimento, e al significato e al valore complessivo della legge che stiamo esaminando.

Se il regolamento della Camera dei deputati avesse consentito che il dibattito su questo provvedimento si svolgesse all'interno della VI Commissione (Finanze) dove di fatto nei quattro anni di questa legislatura (ma anche nelle legislature precedenti) sono affiorati in vari momenti i diversi problemi dell'amministrazione finanziaria ed anche — mi sia consentito dirlo — i problemi dei cittadini in relazione al modo di essere dell'amministrazione finanziaria, oggi ci saremmo trovati qui in aula ad esaminare un provvedimento diverso.

Questo lo voglio dire non perché la Commissione competente che l'ha esaminato abbia demeritato, ma perché indubbiamente l'amministrazione del Ministero delle finanze è caratterizzata da peculiarità che sfuggono ad un esame generale e ad un confronto con le altre amministrazioni dello Stato.

Rispetto all'intera filosofia del provvedimento, desidero manifestare innanzitutto una grande delusione. Dopo quindici anni — o tredici, o quattordici che siano — stiamo per licenziare un progetto di riforma sulla quale non solo la Commissione Santalco, ma anche tanti studiosi, sindacalisti e cittadini si sono più volte espressi.

La fondamentale richiesta proveniente dalla società, alla quale l'articolo 1, come «manifesto» del provvedimento dovrebbe corrispondere, era che l'amministrazione finanziaria divenisse uno strumento seppure di controllo ma duttile, e in quanto tale non

considerato più con ostilità da parte dei cittadini. L'amministrazione di un ministero come questo deve riuscire a identificare punti di raccordo con la collettività, per fare in modo che essa diventi un elemento della vita del ministero stesso. A me pare, invece, che le linee che scaturiscono dall'articolato traccino una riforma non avvenuta: sembra quasi che essa sia soltanto l'esito di un lungo dibattito dal quale è uscito vincitore il «generale burocrazia» assieme ai «colonnelli sindacati».

Questo è il provvedimento al nostro esame. Esso contiene indubbiamente alcune innovazioni che possono pure essere considerate positive, quale la creazione del segretario generale del ministero (che ci auguriamo non diventi un ministro ombra). Altre ve ne sono, ma di esse discuteremo nel corso dell'ulteriore esame dell'articolato.

Io ho presentati alcuni emendamenti, in parte identici a quelli presentati da molti colleghi di diversi gruppi della Commissione finanze e che non ho avuto modo di sottoscrivere, ed in parte di diverso taglio e di diversa impostazione. I miei emendamenti mirano a un miglioramento tecnico del provvedimento, ma non affrontano i problemi di fondo, che solo un nuovo dibattito avrebbe potuto rimettere sul tappeto. Da ciò la decisione del gruppo repubblicano di non bloccare l'iter di una normativa che comunque rappresenta il punto d'arrivo di un lungo dibattito. Ci auguriamo, in ogni caso, che diventi anche un punto di partenza per un nuovo intervento del Parlamento su un'amministrazione tanto importante dello Stato.

Ebbene, in conclusione devo dire che tutto ciò avviene in un momento molto inquieto, che vede dure prese di posizione nei riguardi di alcuni rami dell'amministrazione del Ministero delle finanze. Penso alle polemiche all'interno del SECIT, alle dimissioni clamorose del consigliere Cajanello, ad alcune feroci accuse lanciate contro un provvedimento legislativo che sembrerebbe configurare quasi una nomina di fatto di alcune persone alla direzione del futuro ministero, quale scaturirà dall'applicazione della normativa che ci accingiamo ad approvare.

Staremo estremamente attenti affinché ciò non avvenga, e cercheremo di fare in modo che il testo in esame venga nei limiti del possibile modificato con l'approvazione dei nostri emendamenti e di altri che eventualmente decideremo di sostenere. Ci auguriamo che il relatore ed il Governo non assumano posizioni rigide, che potrebbero costringerci a un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Presidente, desidero esprimere qualche riflessione sull'importante provvedimento al nostro esame, relativo alla ristrutturazione del Ministero delle finanze.

Com'è noto, il testo in discussione è stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali, che lo ha sottratto alla sede naturale di esame della Commissione finanze, la quale aveva già esaminato ed approvato la riforma delle dogane. Si è creata quindi una duplicità di lettura. La Commissione finanze ha espresso in sede di parere rafforzato una serie di osservazioni, peraltro condivise da tutti i gruppi, che avrebbero dovuto essere recepite nel testo all'esame in sede legislativa della I Commissione.

Si è tuttavia verificato il fatto singolare che, essendo stata revocata la sede legislativa ed essendo stato trasferito l'esame del provvedimento in Assemblea, nel testo licenziato dalla I Commissione non si è tenuto in alcun conto il parere della Commissione finanze, unica competente nel merito per la funzionalità dell'amministrazione considerata.

Rispetto all'esigenza di dar vita a un'amministrazione finanziaria in grado di realizzare gli obiettivi che l'ordinamento tributario le attribuisce, il testo in esame presenta una sorta di ritardo culturale circa il tipo di organizzazione da prevedere, alla luce dell'ordinamento tributario formatosi in questi anni.

Ci si è orientati verso l'elaborazione di una riforma abbastanza tradizionale che non è riuscita a individuare obiettivi riferiti ai tributi e ad organizzare l'amministrazione sul territorio tenendo presenti le rilevanti diffe-

renze esistenti, sul piano dei tributi, tra grandi, medie e piccole imprese e non ha considerato che la professionalità richiesta per operare verifiche nelle grandi imprese è radicalmente diversa da quella necessaria rispetto alle piccole. Si continuerà così ad operare in una totale assenza di obiettivi effettivi.

Avevamo proposto che i grandi gruppi fossero verificati con continuità. Questo vuol dire la presenza permanente dell'amministrazione finanziaria presso le imprese.

Si tratta di scelte adottate anche da altri paesi, che corrispondono all'esigenza di una continuità di verifica. Si deve infatti considerare che nella dimensione di alcune aziende confluiscono centinaia e centinaia di altre società e che, in mancanza di un criterio di valutazione costante, diventa pressoché impossibile verificare se la fiscalità e le entrate corrispondenti alla funzione dell'erario siano quelle dovute.

D'altra parte nelle imprese minori si è perseguita per anni, attraverso provvedimenti erratici, la ricerca di una fiscalità improvvisata con misure molto approssimate che tendevano a forfettizzare l'imposta usando alternativamente questi strumenti ed i condoni per produrre flussi di gettito discontinui, assolutamente non riferibili alle capacità contributive, e con una sostanziale crisi del sistema per quanto riguarda una corretta distribuzione del carico tributario.

Anche in questo caso l'esigenza era quella di predisporre dei sistemi di verifica molto frequenti, non certamente affidati ai computer, ma alle persone, attraverso uno strumento di verifica che non ha bisogno di superspecialisti; gli operatori, infatti dovrebbero essere specializzati se, invece di verificare tutti i soggetti possibili, operassero per categorie di tributi. Ove l'attenzione dovesse essere rivolta a determinati progetti, sarebbe bene che i funzionari che li verificano fossero sempre gli stessi, in modo da acquisire nel giro di poco tempo, una buona professionalità e da essere in grado di valutare, proprio nelle differenze tra soggetti che svolgono la stessa attività, la credibilità delle dichiarazioni presentate e di dare un significato reale ai parametri dell'attività in termini di comparazione.

Nutro qualche perplessità nei confronti dell'idea che ciascun funzionario sia onnisciente e debba conoscere tutte le disposizioni, che a volte cambiano da settore a settore perché si intrecciano con norme relative alle singole attività, e che debba adottare un criterio di distribuzione quasi alfabetico dei soggetti; sarebbe invece molto più proficuo organizzare le imprese minori nell'ambito della categoria generale con riferimento alle attività svolte.

Di fatto la raccolta dei dati viene poi effettuata in un certo modo perché le dichiarazioni prevedono una classificazione dei soggetti. Non si capisce perché le verifiche non vengano fatte con riferimento a quella classificazione in modo che i soggetti in questione formino dei gruppi omogenei e nazionali corrispondenti ai singoli settori, il che darebbe nel tempo risultati molto più efficaci di quelli che sino ad oggi abbiamo ottenuto.

Vi è un aspetto particolare in questa riforma che sul piano del principio condividiamo; esso consiste nel fatto che si è individuata la figura di un segretario generale quale responsabile della continuità, dell'ordinamento finanziario e dell'amministrazione di riferimento, che deve essere, per la rilevanza delle funzioni affidate, persona di particolare qualità. A nostro giudizio è bene che tale figura venga scelta escludendo preventivamente dall'accesso a tale carica membri di Governo, appartenenti ad organismi giurisdizionali e ad organismi che svolgono attività di verifica e che hanno lasciato i loro incarichi nel biennio precedente. In tal senso abbiamo presentato, con colleghi di diversi gruppi, un emendamento.

Riteniamo che si debba prestare una grande attenzione alla scelta di questa persona per la straordinaria rilevanza che avrà nel sistema pubblico amministrativo italiano. Essa si troverà ad avere di fatto la possibilità di organizzare l'attività di 150 mila persone, corrispondenti all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, per periodi sufficientemente lunghi e continuativi. Il mandato è di 5 anni ed è ripetibile. Noi avevamo indicato un termine più breve, ma anche questa indicazione non è stata accolta dalla I Commissione.

In ogni caso, il disegno di legge in questione non opererà mai in termini di efficacia, quali che siano le valutazioni che se ne danno, se non riusciremo a definire l'ordinamento del contenzioso tributario in modo che alla produzione, cioè all'attività dell'amministrazione, corrisponda un'organizzazione di definizione delle controversie che, nel rispetto dei principi costituzionali che stabiliscono i limiti organizzativi di questa materia, consenta di definire le controversie in un arco di tempo sufficientemente breve, che indico in un termine massimo di 12-14 mesi per i due gradi di giudizio.

La Commissione finanze della Camera è da tre legislature che tenta di varare questa riforma.

Nella legislatura in corso il Governo ha, finalmente, presentato una propria iniziativa, sotto forma di legge delega, che naturalmente è contraria a tutte le scelte assunte in Commissione finanze da anni.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Perché naturalmente?

MARIO USELLINI. Perché sembra quasi singolare la volontà di contrastare questioni che erano state in passato condivise dallo stesso Governo quale, ad esempio, quella della soppressione della commissione centrale e quella del mantenimento dei due gradi di giudizio nei livelli periferici, quindi in corrispondenza all'esigenza del cittadino e non di chi sta al centro. La proposta del Governo, invece, prevede singolarmente la soppressione della commissione di secondo grado e l'assorbimento delle sue funzioni in quella centrale. Quest'ultima diventerebbe in tale maniera, per un lungo periodo di tempo, una sorta di Giano bifronte che svolge un'attività di legittimità sui giudicati passati e che effettua altresì il secondo grado di merito sui giudicati recenti.

Credo che si tratti di questioni non di poco conto.

Sottolineo il fatto che non esiste in Parlamento un gruppo politico che sia favorevole a tale impostazione. Attendiamo da mesi che venga sciolto questo nodo in Commissione finanze, assieme a quell'altro, che il Gover-

no ha proposto, e che non trova ancora consensi.

Nel 1971 abbiamo dato vita ad una riforma sopprimendo l'istituto del concordato che il Governo oggi ripropone e sul quale non vi è consenso. Esso ha prodotto conseguenze non volute, ma che si sono comunque verificate.

La proposta della Commissione è quella di trovare una formula per dirimere le controversie nel modo più semplice attraverso la possibilità che sia il presidente a svolgere una sorta di attività di conciliazione. Riteniamo anche noi indispensabile individuare forme che agevolino la soluzione di questo tipo di conflittualità.

I colleghi della Commissione finanze sanno, avendo studiato direttamente l'esperienza di altri paesi e, in particolare, quella degli Stati Uniti, che circa il 90 per cento delle controversie vengono risolte nella fase amministrativa attraverso un ufficio regionale (che non è dello stesso grado, ma di un livello molto superiore a quello che ha eseguito l'accertamento) che, essendo lontano da quello che ha effettuato l'accertamento, ha poteri sostanzialmente di concordato.

Noi preferiamo la strada della conciliazione per le ragioni cui ho fatto riferimento.

Riteniamo che, sulla base della evoluzione che ci accingiamo a realizzare, si possa completare la riforma con la parte che consideriamo essenziale, vale a dire quella di una definizione del contenzioso, e dar vita ad un sistema fiscale che risulti più funzionale alle esigenze dell'erario ed all'obiettivo dell'equità fiscale, sempre raggiungibile in tutti gli ordinamenti, ma che in Italia incontra ostacoli ed una situazione certamente non soddisfacente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1, il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa pomeridiana dei lavori.

Sospendo la seduta fino alle 19.

**La seduta, sospesa alle 13,50,
è ripresa alle 19.**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Piero Angelini, Bodrato, de Luca, Fornasari, Foti, Ghinami, Calogero Mannino, Mongiello e Ricciuti sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventuno, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 31 luglio 1991 ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti la qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio XXVIII (Catania — Messina — Siracusa — Ragusa — Enna):

Giuseppe Russo

Collegio XXX (Cagliari — Sassari — Nuoro — Oristano):

Raffaele Farigu.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sulla seguente proposta di legge:

GHEZZI ed altri: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei

lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali» (5146);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla XI Commissione (Lavoro):

«Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» *(già approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato)* (5759/B);

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

GAVA ed altri: «Criteri di indicizzazione e automatico adeguamento degli stipendi dei magistrati e dell'indennità parlamentare» (5888) *(con parere della V e della XI Commissione)*;

LABRIOLA ed altri: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e dell'Avvocatura dello Stato» (5889) *(con parere della V e della XI Commissione)*.

Si riprende la discussione dei progetti di legge in materia di ristrutturazione del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione dell'articolo 1, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Chiedo ai presentatori della richiesta di votazione nominale se la mantengano.

ANNALISA DIAZ. Sì, signor Presidente, a nome del gruppo della sinistra indipendente, la manteniamo per tutti gli articoli ed emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1 nel testo della Commissione:

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	325
Votanti	304
Astenuti	21
Maggioranza	153
Hanno votato <i>sì</i>	302
Hanno votato <i>no</i>	2

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, del progetto di legge n. 5050, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze è organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonché di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della gestione unitaria del personale.

2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di

verifica dello stato d'attuazione dell'attività amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Al consiglio di amministrazione sono trasferite le funzioni previste, per il consiglio di amministrazione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista.

3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: delle direttive generali impartite con le seguenti: dell'indirizzo politico impartito.

2. 5.

Visco.

Al comma 1, dopo le parole: nonché di aggiungere le seguenti: gestione e.

2. 6.

Visco.

Al comma 1, sopprimere le parole: e della gestione unitaria del personale.

* 2. 1.

Piro, Usellini, Bellocchio, D'Amato Carlo, Serrentino, Ciampaglia, Parigi, Romani, Colucci Francesco, Ravasio, Auleta, Rosini, Rubinacci, Grillo Luigi, Galli Giancarlo, Pascolat.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Al comma 1, sopprimere le parole: e della gestione unitaria del personale.

* 2. 7.

Grillo Salvatore.

Sopprimere il comma 2.

** 2. 2.

Piro, Usellini, Bellocchio, D'Amato Carlo, Serrentino, Ciampaglia, Parigi, Romani, Colucci Francesco, Ravasio, Auleta, Rosini, Rubinacci, Grillo Luigi, Galli Giancarlo, Pascolat.

Sopprimere il comma 2.

** 2.8

Grillo Salvatore.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso ogni dipartimento è istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro; è organo consultivo e di controllo dell'attività del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal Direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la metà nell'amministrazione centrale e per l'altra metà nell'amministrazione periferica, nonché da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli d'amministrazione dei Ministeri.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e comitati di gestione.

2. 14.

Cardetti.

Al comma 3, sopprimere le parole da: il Ministro *fino a:* da lui delegato.

Conseguentemente, allo stesso comma 3 sostituire la parola: vicepresidente *con la seguente:* presidente.

2. 9. (ex 2. 9/2.10)

Visco.

Al comma 3, dopo le parole: Consiglio superiore delle finanze *aggiungere le seguenti:* il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo.

* 2. 4.

Piro, Usellini, Bellocchio, D'Amato Carlo, Serrentino, Ciampaglia, Parigi, Romani, Colucci Francesco, Ravasio, Auleta, Rosini, Rubinacci, Grillo Luigi, Galli Giancarlo, Pascolat.

Al comma 3, dopo le parole: Consiglio superiore delle finanze *aggiungere le seguenti:* il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo.

* 2. 11.

Grillo Salvatore.

Al comma 3, sostituire la parola: regionali *con le seguenti:* degli uffici regionali delle entrate.

2. 12.

Visco.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Presso ogni dipartimento è istituito un consiglio di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro; è organo consultivo e di controllo dell'attività del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

3-ter. Al consiglio di gestione del dipartimento delle dogane si applica l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990. Il consiglio è nominato dal Ministro delle finanze ed è composto da:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

a) il segretario generale del Ministero, che lo presiede;

b) il direttore generale del dipartimento;

c) il comandante generale della Guardia di finanza;

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

e) il direttore generale dei monopoli di Stato;

f) i direttori centrali del dipartimento;

g) il direttore generale della ragioneria centrale;

h) il direttore della sezione staccata del provveditorato generale dello Stato;

i) tre direttori compartimentali nominati con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990;

l) due direttori degli ispettorati generali;

m) cinque rappresentanti del personale nominati con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990.

3-quater. Si applicano i commi 4, 8, 9 e 10 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990.

3-quinquies. Al comma 9 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990 le parole: «14 membri» sono sostituite dalle seguenti: «11 membri».

Consequentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e consigli di gestione.

2. 3.

Piro, Usellini, Bellocchio, D'Amato Carlo, Serrentino, Ciampaglia, Parigi, Romani, Colucci Francesco, Ravasio, Auleta, Rosini, Rubinacci, Grillo Luigi, Galli Giancarlo, Pascolat.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Presso ogni dipartimento è istituito un consiglio di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro; è organo consultivo e

di controllo dell'attività del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

3-ter. Al consiglio di gestione del dipartimento delle dogane si applica l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990. Il consiglio è nominato dal Ministro delle finanze ed è composto da:

a) il sottosegretario di Stato delegato dal Ministro, che lo presiede;

b) il direttore generale del dipartimento;

c) il comandante generale della Guardia di finanza;

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

e) il direttore generale dei monopoli di Stato;

f) i direttori centrali del dipartimento;

g) il direttore generale della ragioneria centrale;

h) il direttore della sezione staccata del provveditorato generale dello Stato;

i) tre direttori compartimentali nominati con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990;

l) due direttori degli ispettorati generali;

m) cinque rappresentanti del personale nominati con le modalità previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 8 maggio 1987, n. 266;

n) un rappresentante del Consiglio di Stato, designato da quest'ultimo.

3-quater. Si applicano i commi 4, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990.

3-quinquies. Al comma 9 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 1990 le parole: «14 membri» sono sostituite dalle seguenti: «11 membri».

3-sexies. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei membri dei consigli di gestione, le funzioni ad essi attribuite sono svolte, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze per i dipartimenti delle entrate e del territorio, e dal consiglio di amministrazione istituito con decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per il Dipartimento delle dogane.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Consequentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e consigli di gestione.

2. 13.

Grillo Salvatore.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. La Commissione esprime a maggioranza parere contrario sugli emendamenti Visco 2.5 e 2.6, sugli identici emendamenti Piro 2. 1 e Grillo Salvatore 2.7, nonché sugli identici emendamenti Piro 2.2 e Grillo Salvatore 2.8; sempre a maggioranza, il parere della Commissione è favorevole sull'emendamento Cardetti 2.14 e contrario sull'emendamento Visco 2.9.

Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti Piro 2.4 e Grillo Salvatore 2.11, nonché sugli emendamenti Visco 2.12, Piro 2.3 e Grillo Salvatore 2.13.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parigi. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo voterà contro l'emendamento Visco 2.5, perché non comprende la ragione per la quale, al comma 1 dell'articolo 2, le parole: «dell'indirizzo politico impartito» debbano sostituire le parole: «delle direttive generali impartite». Ci sembra che il concetto di direttive generali ricomprenda anche quelle di indirizzo politico.

Riteniamo superflua una simile precisazione e pertanto ribadiamo che voteremo contro l'emendamento Visco 2.5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Presidente, il mio emendamento 2.5 ha un significato molto semplice. Si tratta del tentativo di separare le responsabilità politiche da quelle amministrative. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze deve essere autonomo e responsabile delle scelte compiute in relazione alla gestione del Ministero, nell'ambito delle indicazioni impartite dal ministro.

L'emendamento in esame e una serie di altri successivi tendono a separare, appunto, la politica dall'amministrazione, separazione che a parole sembra condivisa da molti gruppi politici. Mi auguro pertanto che si possa registrare il consenso dei colleghi sul mio emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	343
Votanti	263
Astenuti	80
Maggioranza	132
Hanno votato sì	40
Hanno votato no	223

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	326
Votanti	246
Astenuti	80
Maggioranza	124
Hanno votato <i>sì</i>	32
Hanno votato <i>no</i>	214

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Piro 2.1 e Grillo Salvatore 2.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parigi. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Piro 2.1 (identico all'emendamento Grillo Salvatore 2.7) anche perché, come si può notare dalle firme che reca in calce, esso è stato adottato all'unanimità dalla VI Commissione. Inoltre tale emendamento ha il merito di ben riflettere lo spirito espresso dall'amministrazione per quanto riguarda l'aspetto gestionale.

Raccomandiamo quindi all'Assemblea di accogliere in questa sede quanto la Commissione finanze, esaminando il testo per il parere, ha deliberato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Piro 2.1 e Grillo Salvatore 2.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	351
Votanti	263
Astenuti	88

Maggioranza 132

 Hanno votato *sì* 60

 Hanno votato *no* 203

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Piro 2.2 e Grillo Salvatore 2.8, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 341

Votanti 236

Astenuti 105

Maggioranza 119

 Hanno votato *sì* 38

 Hanno votato *no* 198

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cardetti 2.14, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 337

Votanti 318

Astenuti 19

Maggioranza 160

 Hanno votato *sì* 302

 Hanno votato *no* 16

(*La Camera approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 2.9.

VINCENZO VISCO. Chiedo di parlare per motivarne il ritiro, signor Presidente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 2.9 perché, essendo esso collegato al mio precedente emendamento 2.5 che è stato respinto, non c'è motivo di insistere per la sua votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Visco.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Piro 2.4 e Grillo Salvatore 2.11.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Piro 2.4 e Grillo Salvatore 2.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	338
Votanti	240
Astenuti	98
Maggioranza	121
Hanno votato sì	45
Hanno votato no	195

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 2.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, questo emendamento tende ad eliminare le direzioni regionali di finanza che rappresentano, nello schema del provvedimento, un momento di concentrazione delle decisioni a livello regionale, per sostituirle con gli uffici regionali delle entrate; questi ultimi sareb-

bero in rapporto funzionale con l'organizzazione centrale. È un punto particolarmente importante sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	336
Votanti	239
Astenuti	97
Maggioranza	120
Hanno votato sì	38
Hanno votato no	201

(La Camera respinge).

Dichiaro gli emendamenti Piro 2.3 e Grillo Salvatore 2.13 preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cardetti 2.14.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	369
Votanti	368
Astenuti	1
Maggioranza	185
Hanno votato sì	331
Hanno votato no	37

(La Camera approva).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3 del progetto di legge n. 5050, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 3.

(Ufficio del segretario generale)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico è conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di casazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie.

2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attività concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici.

3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze:

a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche

ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche;

c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente;

d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonché per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'articolo 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, a prevalente partecipazione pubblica, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno.

4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello C.

5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale è posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: è conferito di norma con le seguenti: può essere conferito.

3. 1.

Visco.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: o equiparata aggiungere le seguenti: o a professori universitari di ruolo di prima fascia.

3. 2

Visco.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: o provata esperienza manageriale.

3. 3.

Visco.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La nomina del segretario generale è soggetta alla disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. 17.

Usellini, Rosini, Piro, Ravasio,
Serrentino, Caria, Rubinacci,
Visco.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: L'incarico non può essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei predetti rapporti.

3. 18.

Usellini, Rosini, Piro, Ravasio,
Serrentino, Rubinacci, Caria.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il segretario generale assicura la conformità dell'azione amministrativa alle linee programmatiche definite dal ministro e ne è responsabile: coordina gli uffici e gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali o periferici.

3. 4.

Visco.

Al comma 2, sostituire le parole: collabora con il Ministro *con le seguenti:* provvede, rispondendone direttamente al Ministro.

3. 5.

Grillo Salvatore.

Al comma 2, sopprimere le parole: per le attività concernenti i controlli centralizzati.

3. 6.

Grillo Salvatore.

Al comma 2, dopo le parole: ispettori tributari *aggiungere le seguenti:* fermo lo speciale ordinamento di quest'ultimo ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 146.

3. 7.

Grillo Salvatore.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3. 8.

Visco.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: anche ai fini *fino alla fine della lettera con le seguenti:* nonché per la programmazione dell'attività fiscale, con il concorso di tutte le strutture responsabili della gestione delle risorse e della elaborazione degli indirizzi.

3. 10.

Grillo Salvatore.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'ufficio per i rapporti con i contribuenti competente a fornire chiarimenti interpretativi ai contribuenti stessi con efficacia vincolante per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

3. 11.

Visco.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

- Al comma 3, sopprimere la lettera d).*
3. 12. Visco.
- Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: a prevalente partecipazione pubblica.*
3. 13. Visco.
- Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: nelle convenzioni fino a: esterno.*
3. 16. Visco.
- Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con espressa precisazione di modalità e termini temporali.*
3. 14. Grillo Salvatore.
- Al comma 4, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: lettere a), b), e c).*
3. 15. Visco.
- Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.
- SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario sugli emendamenti Visco 3.1, 3.2 e 3.3, nonché sull'emendamento Usellini 3.17. Se lei mi consente, Presidente, esprimerò alla fine il parere sull'emendamento Usellini 3.18.
- La Commissione esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Visco 3.4, Grillo Salvatore 3.5, 3.6 e 3.7, Visco 3.8, Grillo Salvatore 3.10, Visco 3.11, 3.12, 3.13 e 3.16, nonché sugli emendamenti Grillo Salvatore 3.14 e Visco 3.15.
- Per quanto riguarda, dunque, l'emendamento Usellini 3.18, la Commissione ha espresso a maggioranza parere contrario; vorrei però invitare il Governo a considerare l'opportunità di avanzare una richiesta di ritiro di tale emendamento, il cui contenuto potrebbe essere trasfuso in un ordine del giorno. Vorrei conseguentemente conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.
- PRESIDENTE. Il Governo?
- RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 3. Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento Usellini 3.18, invita i presentatori a ritirarlo e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno. Il Governo terrà conto di tale contenuto (del resto, la decisione spetta al Consiglio dei ministri nella sua collegialità), ma non vorrei che la limitazione prevista non fosse sufficiente, che cioè fossero in gioco altre valutazioni di opportunità. Ritengo comunque che l'emendamento, una volta trasformato in ordine del giorno, potrà essere accolto dal Governo.
- PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 3.1.
- Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.
- VINCENZO VISCO. Signor Presidente, la questione è molto semplice. L'articolo 3 prevede che il segretario generale del Ministero delle finanze venga di norma scelto tra i dirigenti generali del ministero stesso. Penso che non vi sia alcun motivo perché questo debba avvenire «di norma», e quindi con il mio emendamento 3.1 propongo che questa divenga una semplice possibilità. A mio avviso è infatti più corretto stabilire che il segretario generale può essere nominato tra i dipendenti del ministero, senza però creare il rischio di una riserva implicita a favore di un'unica categoria per una carica di tale importanza.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	346
Votanti	254
Astenuti	92
Maggioranza	128
Hanno votato sì	43
Hanno votato no	. . .	211

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	342
Votanti	248
Astenuti	94
Maggioranza	125
Hanno votato sì	48
Hanno votato no	. . .	200

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 3.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Intervengo, signor Presidente, solo per dichiarare che il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro

questo emendamento, per una questione nominalistica. Chi vi parla non riesce infatti a capire cosa significa nel linguaggio italiano la parola «manageriale». Se si dicesse «dirigenziale» potremmo anche accettarlo, ma il termine «manageriale» non possiamo proprio accettarlo!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	344
Votanti	242
Astenuti	102
Maggioranza	122
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	. . .	216

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Usellini 3.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dichiaro il voto favorevole del nostro gruppo sull'emendamento Usellini 3.17 e preannuncio sin d'ora il voto favorevole sull'emendamento Usellini 3.18, pregando il relatore ed il Governo di attuare un ripensamento in ordine al parere espresso su tali emendamenti. Ne spiego le ragioni. È la prima volta che riformiamo il Ministero delle finanze ed introduciamo la figura del segretario generale, che dovrà amministrare, tra personale civile e militare, ben 150 mila persone. La nomina del presidente di una cassa di risparmio — che ha

competenze ben più limitate — è soggetta alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e quindi al parere della Commissione finanze.

Mi sembra ben strano che nel momento in cui, per la prima volta, modifichiamo le strutture del Ministero delle finanze attraverso la riforma che stiamo discutendo, stabiliamo che la nomina del segretario generale non sia soggetta al parere obbligatorio, anche se non vincolante, dei due rami del Parlamento. Questo per quanto riguarda l'emendamento Usellini 3.17.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento Usellini 3.18. Come i colleghi sanno meglio di me, per i magistrati abbiamo già introdotto una norma che prevede uno sbarramento temporale. Essa è ora al vaglio del Senato. Anche per questo motivo inviterei il relatore ed il Governo a rivedere, se possibile, il loro parere in modo che si possa raggiungere un'opinione unanime su questi due emendamenti che, se introdotti nella riforma del Ministero delle finanze, le conferirebbero un altro tono.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, desidero confermare quanto ha già detto il collega Bellocchio in ordine al mio emendamento 3.17, sottolineando le motivazioni che hanno spinto i colleghi di vari gruppi della maggioranza e dell'opposizione a suggerire tale modifica.

Mi associo inoltre alla richiesta rivolta al relatore ed al Governo di rivedere anche il parere espresso sul mio emendamento 3.18. Esso stabilisce che l'incarico di segretario generale non possa essere conferito per un biennio dalla cessazione del mandato a coloro i quali hanno rivestito funzioni di governo, siano appartenuti ad organi giurisdizionali di ogni tipo o siano stati investiti di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione.

Credo vi sia un'esigenza oggettiva di separare l'attività di gestione dall'attività di controllo per evitare che durante l'esercizio di quest'ultima si possano subire condizionamenti in relazione ad una possibile «car-

riera» da effettuare nella pubblica amministrazione.

Credo che una norma del genere, che, come è stato ricordato, è già stata approvata da questo ramo del Parlamento per i magistrati — per i quali è previsto un periodo addirittura di tre anni — introduca un criterio per la scelta della persona cui affidare una carica di questa responsabilità al quale non si deve rinunciare.

Voglio ricordare che il segretario generale del Ministero delle finanze resterà in carica per cinque anni, con possibilità di proroga del mandato e dovrà gestire circa 150 mila dipendenti dello Stato, compresi il Corpo della guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria.

Per tale ragione insisto affinché venga approvata questa proposta chiedendo al relatore ed al Governo di valutarla in modo diverso, tenuto conto dello spirito costruttivo con la quale essa è stata avanzata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parigi. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore degli emendamenti Usellini 3.17 e 3.18.

Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per esternare il disappunto del nostro gruppo per il rovesciamento di opinioni al quale stiamo assistendo. Dopo attenta e lunga meditazione la Commissione finanze, all'unanimità, ha assunto determinate iniziative. Non vediamo quindi la ragione del parere contrario espresso dal Governo che, ovviamente, condiziona il voto della maggioranza. Soprattutto per quanto riguarda l'emendamento Usellini 3.18 a me sembra, signor ministro, di poter dire che esso afferma con molta chiarezza e semplicità il principio dell'incompatibilità, un principio che vige nell'ambito di qualsiasi amministrazione sia pubblica che privata.

Ci permettiamo pertanto di richiamare l'attenzione dei colleghi sia sull'emendamento Usellini 3.17 sia sul successivo emendamento Usellini 3.18, sui quali il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

come aveva fatto in sede di VI Commissione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha attentamente esaminato gli emendamenti Usellini 3.17 e 3.18. Debbo rispondere alla sollecitazione sia del collega Bellocchio sia del collega Usellini e, da ultimo, del collega Parigi, per giustificare le ragioni per le quali sia per quanto riguarda l'emendamento Usellini 3.17 sia per quanto riguarda il successivo emendamento Usellini 3.18 il relatore conferma ciò che ha sostenuto in precedenza.

Con riferimento all'emendamento Usellini 3.18 ho chiesto al Governo — che mi pare abbia accolto tale invito — di accettare il criterio e il vincolo rappresentato da contenuto dell'emendamento. La forma migliore perché ciò avvenga ritengo sia quella di un ordine del giorno. Diversamente il provvedimento peccherebbe di disparità di trattamento nei confronti di casi analoghi non ancora legislativamente regolati.

Con riferimento all'emendamento Usellini 3.17 vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sull'errore che potremmo compiere, sia pure a fin di bene, approvando questo emendamento. La legge n. 14 del 1978 dal al Parlamento la possibilità di esprimere un parere su nomine che riguardano l'amministrazione indiretta dello Stato, enti pubblici ed enti che godono di una larga autonomia, per la quale si può comprendere un parere parlamentare su un atto che risale alla responsabilità del Governo. In questo caso, signor Presidente, per la prima volta noi daremmo al Parlamento la responsabilità di esprimere un parere su un atto che è esclusivo del Governo, cioè la nomina ad un incarico dell'amministrazione diretta dello Stato. Non vedo la ragione per la quale, ad esempio, noi non dovremmo a questo punto estendere il parere parlamentare anche alla nomina del segretario generale del Ministero degli esteri, del segretario generale del Mi-

nistero della difesa, di altre cariche dello Stato che sono proprie dell'amministrazione diretta.

In questo modo, onorevoli colleghi, non si estendono i poteri del Parlamento, ma si riducono le responsabilità del Governo. Ecco la ragione per la quale noi non possiamo che confermare il parere contrario all'emendamento Usellini 3.17.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento Usellini 3.17, proprio basandosi sulle motivazioni addotte poc'anzi dal presidente della I Commissione, onorevole Labriola.

Si tratta infatti, per la prima volta, di una nomina del tutto anomala. In sostanza, non ci troviamo di fronte ad un segretario generale che arriva a ricoprire quell'incarico alla fine di una carriera, così come può avvenire per un direttore generale che viene nominato dal Governo, ma si tratta di una nuova figura istituita per coordinare un tipo di amministrazione particolarmente delicata, nei cui riguardi il controllo del paese, dei cittadini e quindi del Parlamento deve essere sicuramente più desto e più vigile che in altri settori.

Se l'autonomia del Governo rimane nel proporre la nomina non vedo il motivo di evitare che la stessa — per altro così delicata — possa essere sottoposta al parere di una Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, penso che il collega Grillo abbia sostanzialmente ragione. Nel provvedimento in esame, il segretario generale non è configurato come il capo di una amministrazione, perché chiaramente la sua è una nomina di tipo politico, tant'è che la durata in carica è limitata, la sua attività è soggetta a verifica e quindi ad una eventuale riconferma o meno.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Non si capisce perché non applicare a questa nomina politica i criteri di valutazione che valgono per le altre dello stesso tipo. Dichiaro quindi che voterò a favore dell'emendamento Usellini 3.17 e preannuncio che lo stesso farò per l'emendamento Usellini 3.18.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del relatore e del ministro Formica sull'opportunità di accantonare gli emendamenti Usellini 3.17 e 3.18.

Alla luce del dibattito che sin qui si è svolto, penso che la materia meriti di essere ulteriormente approfondita attraverso la convocazione del Comitato dei nove, per riesaminare i pareri espressi, tenendo conto delle opinioni qui espresse.

Non entro nel merito degli emendamenti e perciò dico soltanto che non desidero predisporre «norme fotografia» nell'ambito della legge di riforma del Ministero delle finanze. Però, non posso neanche perdere l'occasione — nel momento in cui si fa la riforma, sempre che di riforma si tratti — di fissare una regola oggettiva che dia garanzie al Parlamento e nello stesso tempo disegni un ambito ben preciso entro il quale deve e potrà esercitarsi il potere del Governo.

Pertanto, a nome della democrazia cristiana propongo che vengano accantonati gli emendamenti Usellini 3.17 e 3.18.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Gitti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, a un oratore contro e ad uno a favore.

SALVATORE GRILLO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, penso che la proposta testé avanzata dall'onorevole Gitti avrebbe dovuto spingere il

Governo a precisare la sua opinione. Se il relatore ed il Governo insistono nel loro parere contrario agli emendamenti Usellini 3.17 e 3.18, non possiamo che chiederne la votazione e dichiararci contrari alla proposta dell'onorevole Gitti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Gitti di accantonare gli emendamenti Usellini 3.17 e 3.18.

(È approvata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 3.4.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti.....	339
Votanti	247
Astenuti	92
Maggioranza	124
Hanno votato <i>si</i>	35
Hanno votato <i>no</i>	212

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Grillo Salvatore 3.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salvatore Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Presidente, desidero sottolineare l'importanza del mio emendamento 3.5, che propone di sostituire le parole «collabora con il ministro» con le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

parole «provvede, rispondendone direttamente al ministro».

Appare incredibile che venga sottoposto al voto della nostra Assemblea un articolo contenente l'ipotesi di un segretario generale che «collabora con il ministro». E tralascio per il momento di rilevare altri aspetti del testo in esame, sui quali mi soffermerò in sede di illustrazione dei miei successivi emendamenti.

La formulazione che propongo, «provvede, rispondendone direttamente al ministro», è a mio avviso maggiormente rispondente allo spirito della funzione del segretario generale. Desidero segnalare questo problema all'attenzione del relatore, del ministro e degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillo Salvatore 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti.....	327
Votanti	303
Astenuti	24
Maggioranza	152
Hanno votato sì	50
Hanno votato no	253

(La camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillo Salvatore 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione - Proteste del deputato Salvatore Grillo).

Onorevoli colleghi, se non avete ancora votato, vi prego di affrettarvi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti.....	318
Votanti	313
Astenuti	5
Maggioranza	157
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	288

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Grillo Salvatore 3.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salvatore Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, mi permetto di segnalare ai colleghi i motivi per cui il gruppo repubblicano, oltre ad averlo presentato, voterà a favore del mio emendamento 3.7, che propone di inserire al secondo comma, dopo le parole: «ispettori tributari», le parole: «fermo lo speciale ordinamento di quest'ultimo ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 146».

Ai colleghi non deve sfuggire il fatto che il segretario generale, per il modo in cui è stato configurato il suo ruolo, nel momento in cui coordina, oltre ad altri, il servizio degli ispettori tributari, non può non tener conto dei requisiti istituiti di quel servizio. Pertanto, ferma restando l'attività di coordinamento, è estremamente utile che in questa norma si inserisca la riconferma dello speciale ordinamento di cui alla legge n. 146, che questa normativa attualmente sembrerebbe ridurre ed abrogare per una certa parte.

Ritengo quindi estremamente importante sottolineare tale aspetto proprio perché, nel momento in cui si vuole istituire un tipo di raccordo tra alcuni corpi che devono avere una funzione parallela, a volte divergente, a volte convergente, con quella che è la politica del ministero in questo settore, non può non essere mantenuta la peculiarità di una configurazione che la legge n. 146 ha fissato in termini perentori.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Per tali ragioni, invito i colleghi a votare a favore del mio emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillo Salvatore 3.7, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 21.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 16 risultano assenti, resta confermato il numero di 16 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti.....	308
Votanti	286
Astenuti	22
Maggioranza	144
Hanno votato sì	19
Hanno votato no	267

Sono in missione 16 deputati.

(La camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 3.8, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti.....	302
Votanti	219
Astenuti	83
Maggioranza	110
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	197

Sono in missione 16 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, vorrei sapere quale gruppo abbia avanzato la richiesta di votazione nominale, dal momento che mi risulta che né il gruppo repubblicano né quello del Movimento sociale italiano-destra nazionale partecipano alle votazioni.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione nominale è stata avanzata dal gruppo della sinistra indipendente.

TARCISIO GITTI. Quanti deputati sono presenti di quel gruppo?

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, è presente l'onorevole Diaz, che ha la delega per il gruppo della sinistra indipendente. Inoltre è presente l'onorevole Russo Spina, per il gruppo di democrazia proletaria, che ha avanzato la medesima richiesta di votazione nominale.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, in relazione all'osservazione dell'onorevole Gitti, devo precisare che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

non ha richiesto lo scrutinio nominale. Anzi, interpellato dagli uffici, il mio gruppo ha espresso la sua disponibilità a concorrere ad un sollecito iter del provvedimento, dopo aver avuto chiarimenti circa l'andamento dei lavori per la giornata odierna e per quella di domani.

Ribadisco pertanto che siamo estranei alla richiesta di votazione nominale.

PRESIDENTE. Onorevole Servello le do atto della sua precisazione: non ho detto che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale avesse chiesto la votazione nominale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Grillo Salvatore 3.10.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillo Salvatore 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti.....	322
Votanti	295
Astenuti	27
Maggioranza	148
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	278

(La camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 3.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul

mio emendamento 3.11, che propone di sostituire la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3, la quale prevede l'istituzione di un ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente.

Il mio emendamento propone invece di istituire un ufficio per i rapporti con i contribuenti, competente a fornire loro chiarimenti interpretativi, con efficacia vincolante per gli uffici dell'amministrazione finanziaria. Si tratta di un qualcosa di diverso, che tutti dicono di volere. Non capisco pertanto, francamente, perché sia stato espresso un parere contrario sul mio emendamento 3.11 e perché si debba votare contro.

In realtà, la questione trattata dal mio emendamento è piuttosto importante, per cui mi auguro che esso venga approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salvatore Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, nel dichiarare il mio voto a favore dell'emendamento Visco 3.11, vorrei che il relatore ed il Governo mi fornissero qualche chiarimento circa il motivo per cui si oppongono ad esso.

Vorrei che la stessa dichiarazione fosse fatta dall'onorevole Gitti, che ha richiesto l'accantonamento di due emendamenti, e da parte degli altri presidenti dei gruppi parlamentari.

Infatti, signor Presidente, basta leggere il testo dell'emendamento 3.11, presentato dal collega Visco, per capire che non può esservi un solo parlamentare che si opponga a una simile proposta di modifica, così come ritengo non esista un solo cittadino che possa essere contrario. Può darsi, però, che il relatore o il sottosegretario di Stato per le finanze possano chiarirci come mai, a nome della Commissione e del Governo, rispettivamente, si siano dichiarati contrari all'introduzione di un ufficio volto a tutelare i cittadini, nella più stretta osservanza della legge.

Ribadisco, comunque, il mio voto favorevole all'emendamento Visco 3.11 *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

SALVATORE GRILLO. Presidente! Presidente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti.....	316
Votanti	238
Astenuti	78
Maggioranza	120
Hanno votato sì	79
Hanno votato no	159

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

SALVATORE GRILLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, durante la votazione svoltasi poc'anzi, ho cercato di richiamare la sua attenzione sulle numerose irregolarità nelle operazioni di voto. A questo punto, chiedo il controllo del secondo, terzo e quarto settore e delle ultime due file (*Proteste dei deputati del gruppo della DC*). Vi sono file vuote nelle quali risulta siano stati espressi decine di voti! Siamo di fronte ad un fatto che non riguarda un singolo deputato, ma decine di colleghi. L'onorevole segretario Patria, con la solerzia che lo contraddistingue, potrebbe accertare per conto della Presidenza se le mie affermazioni rispondano a verità.

PRESIDENTE. Onorevole Grillo, non è possibile procedere ora a questo tipo di controllo, perché la sua segnalazione è stata

successiva alla proclamazione dell'esito della votazione e quindi tardiva.

SALVATORE GRILLO. Ma le irregolarità sono visibili.

PRESIDENTE. Onorevoli, colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito del dibattito alla seduta di domani.

Discussione della proposta di legge: S. 1776. — Senatori Mancino ed altri: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (approvata dal Senato) (5729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Mancino, Lombardi, De Giuseppe, Busseti, Parisi, Coviello, Azzarà, Fabris, Grassi, Bertazzi, Leonardi, Di Lembo, Mazzola, Sartori, Covelto, Nieddu, D'Amelio, Cappelli, Tani, Lauria, Giacometti, Patriarca, Cabras, Ventre, Fontana Alessandro, Murmura, Ruffino, Perugini, Bausi, Ianni, Zangara, Guzzetti, Salerno, Mezzapesa, De Cinque, Santalco, Spitella, Genovese, Venturi, Montresori, Pinto: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 29 luglio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cardetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore*. Presidente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

collegi, la proposta di legge al nostro esame, già approvata dal Senato della Repubblica, concerne modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, in cui si stabiliscono le modalità di elezione del Senato della Repubblica.

In particolare le modifiche riguardano il secondo comma dell'articolo 17 e il terzo comma dell'articolo 19 della legge richiamata.

In entrambi i casi si tratta di modifiche molto limitate.

In riferimento al secondo comma dell'articolo 17, al concetto di votanti si sostituisce quello dei voti validi. Secondo l'attuale formulazione di tale comma, infatti, viene proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto non meno del 65 per cento dei voti, con riferimento però ai votanti. Si propone invece che il calcolo totale si effettui sui voti validi, escludendo quindi dal computo le schede nulle e quelle bianche, come è stato precisato, su richiesta, dal Governo.

In base all'articolo 2 della proposta di legge lo stesso computo fondato sui voti validi è effettuato per determinare la cifra individuale di ciascun candidato, utile al fine della graduatoria per l'elezione dei senatori.

All'articolo 3 è stabilito che i rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica e i rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati possano votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio. Ciò al fine di evitare l'incremento del numero dei votanti presso determinati collegi.

Si tratta di modifiche di carattere essenzialmente tecnico, che rispondono al criterio di favorire una certa omogeneità di normativa per le votazioni relative a collegi uninominali. Analoga modifica è stata infatti apportata alcuni anni fa per le elezioni provinciali, per le quali è sempre previsto il sistema uninominale.

A nome della Commissione invito pertanto i collegi ad approvare rapidamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il fatto che modifiche — perché non si può parlare certo di riforme — alla legge elettorale, del genere di quelle in esame, arrivino nell'anno di grazia 1991, a quasi mezzo secolo dalle prime elezioni del Senato della Repubblica, conferma soltanto la tardività con cui il legislatore e soprattutto il Governo hanno affrontato la questione elettorale.

Signor Presidente, si è già verificato, sei o sette legislature fa e proprio nella mia Emilia, che qualcuno riuscisse a diventare senatore con scrutatori e rappresentanti di lista importati di là «dall'acqua» (cioè di là dal Po) e con poche decine di voti, riuscendo in quel collegio ad avere la meglio su un vecchio senatore proprio della parte politica cui appartiene l'attuale relatore, sicché vi fu un cambio nella rappresentanza al Senato della regione Emilia-Romagna determinato da voti lombardi importanti.

Il fenomeno si è verificato clamorosamente in quella occasione, ma si verificava molto più spesso nelle elezioni provinciali.

Tale situazione dimostra che il modo di legiferare è sempre tardivo, sporadico, casuale e sbagliato. Tardivo perché arriva dopo decine di anni; sporadico perché si prende in esame un determinato problema e si cerca di risolverlo senza guardare mai alla generalità dei casi che presentano le stesse caratteristiche, per affrontare in un sol colpo più questioni analoghe.

Per tale motivo giustamente il relatore Cardetti ricordava che per quello che riguarda le elezioni nei collegi provinciali — che pure sono collegi uninominali spuri, tipici del nostro sistema — il problema è stato risolto nel senso indicato dall'articolo 3 già da qualche legislatura. Se la memoria non mi tradisce, l'unico senatore che viene eletto in Italia con una percentuale superiore al 65

per cento, vale a dire con l'elezione diretta e specifica senatoriale, è il senatore della Valle d'Aosta. Non mi risulta che vi siano altri esempi; eventualmente tale situazione si ripeterà a Bressanone se approverete la norma contro gli italiani dell'Alto Adige, quella norma che invece avrebbe dovuto essere a favore del gruppo linguistico italiano di quella regione. Mi riferisco alla norma che, secondo voi, rappresenterebbe l'applicazione della misura 111 del cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige.

Signor Presidente, credo che non avrebbe avuto significato introdurre una norma come quella di cui all'articolo 1. Infatti per un caso così eccezionale come il superamento del 65 per cento dei voti validi espressi, che significato può mai avere che tale percentuale di votanti comprenda o meno le schede bianche o nulle? È una percentuale così elevata da rappresentare un caso eccezionale e in quanto tale non avrebbe neanche dovuto necessitare di una modifica di tal genere.

Caso mai avrebbe avuto senso un'altra modifica: che invece del 65 per cento si fosse posto il limite del 50 per cento degli aventi diritto al voto, stabilendo così che ha diritto ad essere eletto senatore il candidato che nel suo collegio ottiene la maggioranza più uno dei voti. Avrebbe inoltre avuto significato stabilire l'uninominale in un caso del genere. Infatti, considerato che in Italia vi è sempre un numero di liste che oscilla tra le 7 e le 10, un senatore che nel suo collegio ottenga più del 50 per cento dei voti non lascia evidentemente agli altri altro che percentuali di scarsa importanza.

Quindi, se c'era una modifica da fare, questa avrebbe dovuto essere di tipo qualitativo e non quantitativo, cioè di ritocco, di cambiamento dei votanti con i voti validi, perché così non si cambia il significato della norma.

Questi sono i motivi per cui nel suo complesso la modifica può anche essere accettabile; tuttavia, mi sembra che questa sia un'altra delle tante norme che si vogliono far passare solo per dire che si è modificato il sistema elettorale del Senato, quasi vi fosse una specie di patente a punti, come quella che il nuovo codice della strada vuole dare agli automobilisti dal gennaio 1992!

L'onorevole Labriola ha voluto dire che nell'attuale legislatura la I Commissione ha lavorato tanto; certo, potrà mettere una stellina in più a favore di questa Commissione, perché tale provvedimento promana appunto da quella sede. Però, se poi si va a guardare il contenuto di queste leggi e leggi, ci si rende conto che stiamo macinando acqua nel mortaio e che non si vuole affrontare la realtà della riforma elettorale in senso proprio. Questa avrebbe potuto essere una buona occasione per cercare di rivedere l'elezione senatoriale su base regionale vera e propria, come pretende la Costituzione, oppure di modificarla in senso uninominale, stabilendo collegio per collegio che chi ottiene la maggioranza assoluta diventa senatore. Una tale modifica avrebbe avuto un significato molto più pregnante!

Si tratta di una leggina; non possiamo dire di più. Non possiamo neanche essere contrari, perché effettivamente sono stati apportati dei ritocchi ad un sistema che uniforma l'elezione del Senato a quella delle province. Tuttavia, pensiamo che una legge del genere non avrebbe dovuto avere l'attenzione dell'Assemblea e avrebbe forse potuto essere approvata in Commissione. Ci sembra eccessivo sprecare il tempo dell'aula per cose del genere! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale!*)

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cardetti.

GIORGIO CARDETTI, Relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Modifica nella denominazione e nella costituzione di un gruppo parlamentare nonché nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico, a seguito del parere favorevole espresso in data odierna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

dall'Ufficio di Presidenza della Camera, che il gruppo di democrazia proletaria ha assunto la seguente nuova denominazione: «DP-comunisti».

Comunico altresì che i deputati Lucio Magri, Sergio Garavini, Antonio Montessoro, Edda Fagni, Milziade Caprili, Gianfranco Nappi, Nedo Barzanti, Gianfranco Tagliabue e Alberto Ferrandi hanno aderito a tale gruppo, che ha così rinnovato i propri organi direttivi: onorevole Lucio Magri, presidente; onorevoli Edda Fagni e Patrizia Arnaboldi, vicepresidenti.

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, per il quale la XI Commissione permanente (Lavoro), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 1999. — «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (4464).

Trasmissione dal Senato di una proposta di legge e proposta di sua assegnazione a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che è in corso di trasmissione dal Senato la seguente proposta di legge, testè approvata dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali) di quel Consesso:

S. 2624. — Senatori AZZARA ed altri: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria» (5908).

Dati i motivi di particolare urgenza, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del

regolamento, ne propongo sin d'ora l'assegnazione, in sede legislativa, alla VII Commissione permanente (Cultura), con il parere della I e della V Commissione.

Detta assegnazione sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 1° agosto 1991, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 80-308-1453. — Senatori SCEVAROLLI ed altri; SANTALCO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (*approvato, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato*) (5050).

FORMICA ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (39).

— *Relatore: Labriola.*
(*Relazione orale.*)

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 1776. — Senatori MANCINO ed altri: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (*approvata dal Senato*) (5729).

— *Relatore: Cardetti.*
(*Relazione orale.*)

4. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

S. 2898. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (*approvato dal Senato*) (5869).

— *Relatore*: Gei.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2898. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (*approvato dal Senato*) (5869).

— *Relatore*: Piro.
(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del progetto di legge:*

S. 1286-1594-1605-B. — Senatori MACIS ed altri; ACONTE ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Istituzione del giudice di pace (*modificato dal Senato*) (5251-B).

— *Relatore*: Nicotra.
(*Relazione orale*).

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BIANCHI ed altri: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192).

ROTIROTI: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi (4073).

REICHLIN ed altri: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi inte-

grativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (4226).

— *Relatore*: Cavicchioli.
(*Relazione orale*).

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

S. 21-22-23-166-227-426-845-1101. — Senatori PASQUINO e CAVAZZUTI; PASQUINO ed altri; PASQUINO ed altri; FILETTI ed altri; PECCIOLI ed altri; MANCINO ed altri; MANCINO ed altri (*limitatamente all'articolo 3*); PASQUINO ed altri: Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione; introduzione degli articoli 11-bis, 70-bis e 95-bis (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (4887).

BASSANINI ed altri: Soppressione del Senato della Repubblica e istituzione del Senato delle regioni e delle autonomie locali (35).

LABRIOLA ed altri: Modifica delle norme costituzionali concernenti la composizione e le funzioni del Parlamento (37).

NATTA ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (558).

FRANCHI ed altri: Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 70 della Costituzione (607).

MARTINAZZOLI ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (677).

BATTISTUZZI ed altri: Nuove norme sulle funzioni delle Camere e in materia di formazione delle leggi, decretazione d'urgenza e delegificazione (2027).

BIANCO: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costituzione (2155).

ALTISSIMO: Nuove norme sulla composizione del Senato della Repubblica e sulle funzioni delle due Camere (5641).

— *Relatori*: Labriola, *per la maggioranza*; Franchi, *di minoranza*.
(*Prima deliberazione*).

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1163. — Elezioni del Senato della Re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

pubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (*approvato dal Senato*) (4633).

— *Relatore*: Labriola.

10. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico (36).

TEODORI ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (416).

TEODORI ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.141 miliardi e 985 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali a circa cinquemila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (4358).

— *Relatore*: Soddu.

11. — *Discussione delle proposte di legge*:

AMODEO: Estensione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori, ex dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, militari, religiosi o razziali (159).

CRESCO ed altri: Norme integrative in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (1265).

PALLANTI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1528).

ORCIARI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari (1585).

BUFFONI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari (2454).

ZOPPI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (2618).

— *Relatore*: Sapienza.

(*Relazione orale*).

12. — *Interpellanze e interrogazione*.

La seduta termina alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22,35.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

ca673com

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 31 luglio 1991.**

Astori, Borruso, Carrus, Cristofori, d'Aquino, de Luca, Frasson, Lusetti, Melillo, Rebullà, Emilio Rubbi, Sacconi, Savio, Sterpa.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Piero Angelini, Bodrato, Borruso, Carrus, Cristofori, d'Aquino, de Luca, Fornasari, Foti, Frasson, Ghinami, Lusetti, Calogero Mannino, Melillo, Mongiello, Rebullà, Emilio Rubbi, Ricciuti, Sacconi, Savio, Sterpa.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 luglio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ARTIOLI ed altri: «Norme per una corretta ospedalizzazione del bambino» (5894);

PRINCIPE: «Istituzione dell'albo e dell'ordine professionale degli insegnanti di discipline sportive» (5895);

CRISTONI ed altri: «Nuove norme per la regolamentazione delle lotterie nazionali» (5896);

ZAMPIERI ed altri: «Nuove norme in materia di pubblicazione di bilanci delle società» (5897);

BERTOLI ed altri: «Norme sui referendum di cui al secondo comma dell'articolo 132

della Costituzione per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione» (5898).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSI: «Nuove norme per l'espiazione della pena della reclusione» (5899);

ANTONUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e nuove norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo» (5900);

MELELEO ed altri: «Modifiche alla normativa concernente l'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (5902);

GASPAROTTO ed altri: «Modifiche alla legge 18 agosto 1978, n. 497, per consentire al personale militare di continuare ad usufruire degli alloggi di servizio mediante locazione» (5903);

RECCHIA ed altri: «Istituzione del tribunale di Gaeta» (5905).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 30 luglio 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

TASSI: «Modifica dell'articolo 92 della Costituzione» (5893).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della marina mercantile:

«Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale» (5901).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2935. — Senatori MANCINO ed altri: «Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale» (*approvata da quella VI Commissione permanente*) (5904);

S. 2948. — «Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» (*approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5759-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione

in legge del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163, concernente trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti» (5722).

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di ieri delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

GARGANI: «Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari» (736); CASINI CARLO: «Nuove norme sui Consigli giudiziari» (852); VIOLANTE ed altri: «Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura» (2242); «Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni» (2415); DEL PENNINO ed altri: «Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari» (2705), *in un testo unificato con il titolo: «Riordinamento dei consigli giudiziari e norme sulla temporaneità e sulla reversibilità delle funzioni dei magistrati ordinari»* (736-852-2242-2415-2705);

dalla X Commissione (Attività produttive):

RENZULLI ed altri: «Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto» (4653);

dalla XI Commissione (Lavoro):

«Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» (5759).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dall'articolo 77 del regolamento.

All'inizio della seduta odierna è stato assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 5890.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge: S. 2935. — Senatori MANCINO ed altri: «Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e della Corte costituzionale» (*approvata dalla VI Commissione del Senato*) (5904) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

All'inizio della seduta odierna è stato assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 5890.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati LANZINGER ed altri: «Interpretazione autentica del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativa alla tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo» (4003), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PAZZAGLIA: «Norme sull'indennità spettante ai membri del Parlamento» (5788) (*con parere della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

CARIA ed altri: «Disciplina dei sondaggi preelettorali» (5796) (*con parere della II, della V, della VII e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990» (5822) (*con parere della I, della V, della VI e della X Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

S. 2024. — Senatori COVELLO ed altri: «Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (5876) (*con parere della I, della II, della V, della VIII e della IX Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

Disegno di legge e proposta di legge d'iniziativa dei deputati SERAFINI ANNA MARIA ed altri: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia» (*già*

approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato) (3104-3309-B) (con parere della I della III, della V e della XI Commissione);

S. 2396. — «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni» (*approvato dalla VII Commissione del Senato) (5873) (con parere della I, della II e della XII Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

S. 1990. — Senatori MARNIGA ed altri: «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso» (*approvato dal Senato) (5811) (con parere della I, della V, della VI, della VII e della IX Commissione).*

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Tale comunicazione e stata trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

**DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEGLI ONOREVOLI GIUSEPPE LUCCHESI,
FRANCESCO GIULIO BAGHINO ED EDDA FAGNI SUL PROGETTO DI LEGGE
N. 5042-B (Capitanerie di porto)**

GIUSEPPE LUCCHESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della democrazia cristiana voterà con convinzione a favore del disegno di legge sul riordinamento ed il potenziamento degli organici del Corpo delle capitanerie di porto.

Si tratta — come è noto — di un provvedimento complesso che torna all'esame della Camera dei Deputati dopo un iter tormentato caratterizzato, tra l'altro, da una decisione di rinvio con messaggio motivato del Presidente della Repubblica. E tuttavia si tratta di un provvedimento da lungo tempo atteso, oggettivamente necessario, anche se non totalmente rispondente alle necessità del Corpo.

È infatti opinione ormai generalizzata quella che gli attuali organici siano insufficienti, non soltanto per l'avvenuto consistente potenziamento dei traffici mercantili e delle attività legate al diporto nautico, ma anche e soprattutto per i molteplici ed importanti servizi che le capitanerie di porto sono tenute a svolgere, tra cui quelli di ordine tecnico e di polizia, amministrativi, militari.

Progressivamente in detti servizi si sono manifestate situazioni nuove, complesse e pressanti, per cui il personale militare delle capitanerie di porto è chiamato ad operare con sollecitudine e impegno per far fronte alle sempre maggiori richieste dovute all'espansione delle attività marittime. Le leggi relative alla nautica da diporto, allo sfruttamento minerario della piattaforma continentale, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, hanno attribuito al predetto personale compiti ancora più gravosi, ulteriori responsabilità e più circostanziate competenze.

Il provvedimento, peraltro, risulta in linea con gli orientamenti contenuti nella stessa legge sulla difesa del mare (n. 979 del 1982), la quale, nel ribadire la necessità di attuare

un potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto, ha anche previsto un programma di potenziamento delle relative infrastrutture logistiche e operative, programma che risulterebbe del tutto vanificato qualora non venissero adeguatamente incrementati gli organici.

Ed è proprio dalla legge sulla «difesa del mare» che è necessario partire perché proprio durante la laboriosa e sofferta costruzione normativa di questo strumento di legge emerge una rinnovata attenzione nei confronti del Corpo e si pongono le basi per superare preconette posizioni politiche di ostilità o quanto meno di generale scetticismo.

Oggi — e lo abbiamo constatato anche nella discussione di queste ultime ore — è maturata nel Parlamento una generale convergenza di opinioni sul ruolo e sulle potenzialità operative del Corpo delle capitanerie di porto; non è questo un passaggio di scarso rilievo politico, se non altro perché pone le premesse per rispondere positivamente ai problemi aperti e non risolti in via definitiva con l'approvazione del provvedimento in esame.

Con il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare si pongono davvero le basi per quel progetto di «Guardia Costiera» più volte enunciato ed annunciato che può costituire un vero e proprio salto di qualità nelle gestioni del nostro mare e delle coste secondo una logica moderna, in linea con quelle dei paesi più avanzati.

Si tratta, come è noto, di superare situazioni di conflittualità (talvolta anche di concorrenza), di rivalità, di gelosie strumentali, per le presenze variegiate che attualmente caratterizzano la nostra specifica situazione e che impongono — da subito — intanto una azione di reale coordinamento che può ovviamente incentrarsi soltanto sulle strutture delle capitanerie di porto.

Ma credo anche che questa sia l'occasione

— per la classe politica — per esprimere una parola di ringraziamento per quello che finora, in mezzo a mille difficoltà e problemi, gli uomini delle capitanerie di porto hanno complessivamente rappresentato per il paese e per il servizio da loro svolto; e, come non dirlo, anche per la tenacia con la quale (in totale accordo con il ministro della marina mercantile) i vertici del corpo hanno difeso questo provvedimento.

I problemi emersi durante il dibattito hanno ovviamente una loro validità anche in riferimento ad alcune rigidità contenute nel testo, ma non ne inficiano la sostanza; ed anche per questa rigidità l'ordine del giorno presentato dal collega Coloni apre la prospettiva per affrontare esigenze vere della portualità nazionale.

Una difficoltà vera — emersa in questo dibattito — è per certo collegata ai problemi di competenza delle varie Commissioni con qualche inevitabile confusione di ruoli e di indirizzi; capita così che la stessa materia venga affrontata, anche se da angolature diverse, dalla Commissione trasporti, dalla Commissione ambiente, dalla Commissione difesa. Segnalo per l'ennesima volta questa difficoltà ribadendo l'opportunità di un aggiustamento regolamentare che stabilizzi situazioni e competenze e renda più utile e produttivo il lavoro parlamentare.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati della componente di rifondazione comunista votano a favore del disegno di legge n. 5032-B per le ragioni che brevemente dirò.

Da anni andiamo sostenendo in Commissione e nelle discussioni che riguardano la sicurezza in mare e nei porti che fatti negativi e addirittura eventi drammatici erano il risultato di una colpevole negligenza nei confronti non solo e non tanto di richieste che dalle capitanerie venivano fatte presenti, ma delle constatazioni stesse degli esiti degli avvenimenti.

È abbastanza contraddittorio che in un paese qual è l'Italia, per il quale i problemi connessi con il mare, l'economia, con i suoi traffici commerciali e turistici, la pesca, con le sue regole e le trasgressioni più volte

messe in evidenza, il contrabbando, lo «sversamento» di prodotti inquinanti dovuti a incidenti e o a trascuratezze nelle operazioni di carico e scarico o addirittura di pulizia delle navi, non abbiano fatto sì che si predisponessero interventi idonei ad attrezzare le capitanerie di porto affinché le stesse fossero messe nelle condizioni di far fronte ai compiti loro affidati.

Purtroppo, fino ad oggi, ed anche nella discussione che si è svolta sul disegno di legge, sono emersi atteggiamenti che mostravano di sottovalutare l'importanza del rafforzamento degli organici e ponevano l'accento sulle «compatibilità», quelle compatibilità che già il Capo dello Stato aveva forse tenuto presenti allorché non volle firmare la legge il 9 aprile scorso, adducendo motivi di copertura finanziaria.

Per la verità, non è che a noi non interessi il problema del controllo rigoroso della spesa, ma allora occorre guardare con più attenzione ai costi pesanti che derivano da interventi «a sanatoria» o successivi ad accadimenti disastrosi come quelli più recenti che hanno causato vittime e danni dovuti in parte a ritardi di soccorso, a difficoltà ad intervenire con forse preparate e specializzate.

Non ci illudiamo che questo disegno di legge sia il rimedio risolutivo ai guasti che fino ad oggi si sono prodotti, ma auspichiamo che il ministro si avvalga di quanto la legge consente per rendere efficiente un corpo quale quello delle capitanerie di porto, che tanti e delicati servizi sono chiamate a svolgere.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già a conclusione del mio intervento nella discussione sulle linee generali, ho espresso il parere favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale nei confronti del provvedimento relativo al potenziamento dell'organico delle capitanerie di porto. Tuttavia, dopo avere ascoltato le riserve su parte degli articoli 7 e 8, avanzate da due colleghi, mi corre l'obbligo di ribadire il convincimento che il comma due dell'articolo sette non va inteso come lesione, o, peggio, come annullamento del contenuto dell'articolo 3 della legge n. 153 del 1988.

L'interpretazione non comporta dubbi e lo stesso ministro, al quale sono demandate le applicazioni conseguenti, lo ha esplicitamente dichiarato nel suo intervento. Di fatto, il maggiore introito dovuto all'applicazione del primo comma — che peraltro scatterà dal primo gennaio 1993 — riguarda la attuazione dell'articolo 8, mentre l'introito previsto dal titolo II del decreto-legge del 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge n. 153 del 13 maggio 1988, mantiene la sua validità, con l'applicazione del comma 6 dell'articolo 3, tenendo senz'altro presente il comma 4 dal quale partono le assegnazioni stabilite dal citato sesto comma.

Abbiamo detto che rispetto a questo provvedimento, il Parlamento si trova al cospetto di una sorta di esame di riparazione, come gli studenti rimandati a ottobre, essendosi visto tornare indietro con motivazione del Capo dello Stato, in base all'articolo 74 della Costituzione, una legge approvata che pur avendo carattere d'urgenza ed essendo condivisa da tutti i gruppi per i suoi motivi, data la assoluta carenza di organici, appesantita dalla insufficienza dei mezzi (navali e aerei, tecnici e di massima specializzazione), ha dovuto attendere lo svolgimento di un iter durato oltre un anno.

Noi approviamo questa legge, pur ritenendola inadeguata ben sapendo che gli attuali 4.400 uomini non possono adempiere, lungo 8.000 chilometri di costa, ai molteplici compiti loro assegnati. Compiti che vanno tra

l'altro dal carattere ispettivo a quello di polizia marittima, dall'assistenza alla sicurezza della navigazione, dal soccorso alla prevenzione, dall'attuazione degli articoli del codice di navigazione all'azione costante contro la deturpazione ambientale, contro lo sfruttamento delle risorse biologiche, e ancora all'azione volta a impedire il contrabbando, per giungere alla vigilanza attinente alla nautica da diporto, sino all'antinquinamento, alla pulizia del mare ed al pronto intervento allorquando avvengono tragedie quali quelle recentemente verificatesi a Molfetta, Livorno e Genova.

Approviamo questa legge che sfiora appena gli impegni derivanti dalla legge n. 979 del 1982, allorquando si affermò da parte del Governo di volere far sì che le capitanerie di porto fossero in grado di assolvere le loro finalità. Ma era una pia illusione.

Questa legge non risolve che in piccola parte i problemi esistenti; approviamola con la speranza — speriamo di non essere ancora una volta delusi — che presto noi legislatori si sia chiamati ad esaminare progetti risolutivi, in fatto di uomini, di mezzi, di unificazione di tutti i servizi svolti dai vari organi competenti sul mare e, non ultimi, idonei a ristrutturare il ministero della marina mercantile, rendendolo adeguato alla nazione che vive sul mare e che esprime nella navigazione marittima i traffici nazionali ed internazionali, attinenti alla esistenza del suo popolo.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 86828 A PAG. 86842) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	5042 art. 7, prima parte	1	314	1	158	Appr.
2	Nom.	5042-b art. 7 seconda parte	12	203	102	153	Appr.
3	Nom.	5042-b voto finale	3	352	8	181	Appr.
4	Nom.	5733 voto finale	3	382		192	Appr.
5	Nom.	5488 voto finale		360		181	Appr.
6	Nom.	5246-b voto finale	1	349	14	182	Appr.
7	Nom.	art.1	21	302	2	153	Appr.
8	Nom.	2.5	80	40	223	132	Resp.
9	Nom.	5050 2.6 em.	80	32	214	124	Resp.
10	Nom.	em. 2.1 e 2.7	88	60	203	132	Resp.
11	Nom.	em. 2.2 e 2.8	105	38	198	119	Resp.
12	Nom.	em. 2.14	19	302	16	160	Appr.
13	Nom.	em. 2.4 e 2.11	98	45	195	121	Resp.
14	Nom.	em. 2.12	97	38	201	120	Resp.
15	Nom.	em. 2.3	1	331	37	185	Appr.
16	Nom.	em. 3.1	92	43	211	128	Resp.
17	Nom.	em. 3.2	94	48	200	125	Resp.
18	Nom.	em. 3.3	102	26	216	122	Resp.
19	Nom.	em. 3.4	92	35	212	124	Resp.
20	Nom.	em. 3.5	24	50	253	152	Resp.
21	Nom.	em. 3.6	5	25	288	157	Resp.
22	Nom.	em. 3.7	22	19	267	144	Resp.
23	Nom.	em. 3.8	83	22	197	110	Resp.
24	Nom.	em. 3.10	27	17	278	148	Resp.
25	Nom.	em. 3.11	78	79	159	120	Resp.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 25 ■																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
AGRUSTI MICHELANGELO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C					C	C	C	
AIARDI ALBERTO					F		C								C		C		C							
ALAGNA EGIDIO	F	F	F	F	F					C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ALBERINI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C							C		C					
ALBORGHETTI GUIDO									A	A		A	A	F	A	A	A									
ALESSI ALBERTO			F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
AMALFITANO DOMENICO			F	F	F	F		C	C	C	C	F		C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
AMODEO NATALE				F				C	C	C	C	F	C	C												
ANDO' SALVATORE							C	C			C	C	F	C	C	C			C							
ANDREANI RENE'						A	F	F	F	A	A	A	A	C												
ANDREIS SERGIO									F	A	A	A	A	C	F	F	A									
ANDREOLI GIUSEPPE						F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ANDREONI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ANGELINI GIORDANO	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A	
ANGELINI PIERO						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ANGELONI LUANA	F		F	F	F	F													A							
ANIASI ALDO	P	P	P	P	P																					
ANSELMI TINA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
ANTONUCCI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C				F					C	C			C	C	C	
ARMELLIN LINO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ARNABOLDI PATRIZIA						F			F	A	C	A	F	C						F	C	A	A			
ARTESE VITALE	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ARTIOLI ROSSELLA	F	F	F	F	F	F														C						
ASTONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F					
ASTORI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F						
AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F						F	F	C	F	C	C	C	C				C	C		
AULETA FRANCESCO			F	F		F	F	F	A	A		F	A	F	A	A	A			C	C	A	C	F		
AZZOLINA GAETANO	F	F										A	F	A	C	F	F	A	F	A	A			A	F	
AZZOLINI LUCIANO			F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BABBINI PAOLO				F	F	F		C	C	C		F		C			C									
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	
BALBO LAURA			C	F	F	F																				
BALESTRACCI NELLO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BARBALACE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C			C		
BARBERA AUGUSTO ANTONIO	F	C	F	F		F	F	A	A	A			F	A	F	A	A	A	A	A	C		C	A	C	A
BARBIERI SILVIA	F	C	F	F		F	F	A	A	A	A	F	F	A	F	A	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
BARGONE ANTONIO	F	C	F	F	F		F	A	A	A			A	F					A	A	C	C	C	A	C	A
BARUFFI LUIGI	F		F	F	F	F														C	C	C	C	C	C	C

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 25 ■																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
CASINI CARLO	F	F		F	F		F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CASINI PIER FERDINANDO							F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CASTAGNETTI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CASTAGNOLA LUIGI	F	C	F	F			F	A	A	A							A	A	A	C	C	C	C	A		
CASTRUCCI SIRO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
CAVAGNA MARIO	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	C	C	C	A	C	
CAVERI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	C	F	A	A	C	A	F	A	A	A	F	
CAVICCHIOLI ANDREA	F	F	F	F			F	C				F	C	C	F	C	C									
CAVIGLIASSO PAOLA				F	F	F																		C		
CECCHETTO COCO ALESSANDRA	F	A	F	F	F	C								A	C	F	F	A								
CELLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
CEROFOLINI FULVIO	F	A	F	F	F	F	F	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CERUTI GIANLUIGI			F	F	F	C								C	F	F	A		F	A	F	A	A	F		
CERUTTI GIUSEPPE		F	F	F	F	F													C	C	C	C	C	C	C	
CERVETTI GIOVANNI				F	F																					
CHELLA MARIO	F	C	F				F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A			A	C			
CHERCHI SALVATORE							F	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A	C	C					
CHIRIANO ROSARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CIABARRI VINCENZO	F	C	F	F	F	F	F	A				A					A	A	C	C	C	A	C	A		
CIAFFI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
CIAMPAGLIA ALBERTO	F	F	F	F			F	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C							
CIANCIO ANTONIO	F	C	F	F	F	F		A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A	
CICCARDINI BARTOLO	F	F	F	F		F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
CICCIOMESSERE ROBERTO							A	F		F	F	A	F		F											
CICERONE FRANCESCO	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
CICONTE VINCENZO	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F			A	A	C	C	C	A	C	A	
CILIBERTI FRANCO	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	F	
CIMMINO TANCREDI	F	F	F	F	F	A	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	F	
CIOCCI CARLO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CIOCCI LORENZO			F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
CIOCIA GRAZIANO				F	F	F	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CIVITA SALVATORE	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
COBELLIS GIOVANNI			F	F		F																				
COLOMBINI LEDA			F	F	F	F								F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A	A	
COLOMBO EMILIO				F	F																					
COLONI SERGIO	F	F	F	F			F	C	C	C	C	C	C	F					C					C		
COLUCCI FRANCESCO						F				F	F	F	F	F					C			C	C	C		
COLUCCI GAETANO	F	F		F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C				F	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 25																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
COLZI OTTAVIANO	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTE CARMELO																									C
CONTI LAURA					F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	C					
CORDATI ROSALA LUGIA			F	F	F		F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
CORSI HUBERT	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSTA ALESSANDRO	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
COSTA RAFFAELE	F	F	F	F											F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
COSTA SILVIA			F	F	F	F									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
COSTI SILVANO			F	F																					
CRESCENZI UGO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRESCO ANGELO GAETANO							F	C											C						C
CRIPPA GIUSEPPE	F	C	F		F	F								A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
CRISTOPORI NINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRISTONI PAOLO				F	F	F				C															
CURCI FRANCESCO	F	F		F	F	F																			
D'ACQUISTO MARIO	F	F		F	F	F																			
D'ADDARIO AMEDEO	F	F	F	F	F	F									F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AIMMO FLORINDO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAL CASTELLO MARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMATO CARLO	F	F	F	F	F	F													F	F	C	C	C	C	C
D'AMATO LUIGI					F	C																			
D'AMBROSIO MICHELE	F	C	F	F	F	F										A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
D'ANGELO GUIDO	F	F	F		F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AQUINO SAVERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DARIDA CLELIO				F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE CAROLIS STELIO	F	F	F			A	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F					F
DE JULIO SERGIO	F	C	C		F											F	F	F	F	A	F	A	F	A	F
DEL BUE MAURO	F		F	F		F	F	C	C	C	C	F	C	C	F				C	C	C	C	C	C	C
DEL DONNO OLINDO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F
DELL'UNTO PARIS	F	F	F	F	F	F																			
DEL MESE PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C					C
DEL PENNINO ANTONIO			F		F	A	F	F	F	F															
DE LUCA STEFANO	M	M	M	F	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C
DIAZ ANNALISA	F	C	C	F		F	A	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	F	A	F	A	F	A	F	F
DIGLIO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
DIGNANI GRIMALDI VANDA	F	C	F	F	F											A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
DI PIETRO GIOVANNI	F	C	F	F		F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 25 ■																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
GABBUGGIANI ELIO	F	C	F	F	F		F	F	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A						
GALANTE MICHELE	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	F
GALASSO GIUSEPPE	F	F	F	F																					
GALLI GIANCARLO			F	F	F	F				C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GANGI GIORGIO				F			F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F			C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVINI ANDREA SERGIO							F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F	F							
GARGANI GIUSEPPE										C	F			F		C	C		C	C	C	C	C	F	
GASPARI REMO		F	F																						
GASPAROTTO ISAIA	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F		A	F										
GAVA ANTONIO	F	F																							
GBI GIOVANNI				F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GELLI BIANCA				F	F			A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	C	A		
GELPI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GEREMICCA ANDREA	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F		A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A
GHEZZI GIORGIO	F	C	F	F	F		F	A	A	A	A	F		A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	F
GHINAMI ALESSANDRO	F	F	F		F	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GITTI TARCISIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GORGONI GAETANO	F	F	F									C	F	F	C	F		C	F	F					
GOTTARDO SETTIMO			F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAGLIA MARIELLA				F		F	A	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F	F		A	F	A	F	A	F
GRASSI ENNIO				F	F		F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	C	C	C	A	
GREGORELLI ALDO	F	F	A	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI					F	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	
GRILLO SALVATORE					F														C	F	F	F	F	F	F
GRIPPO UGO	F	F	F	F			F	C	C	C	C	F		F					C	C	C				
GROSSO MARIA TERESA					F			C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	C			
GUERZONI LUCIANO	F	C	A	F																					
GUNNELLA ARISTIDE				F																					
INTINI UGO	F	F	F																						
IOSSA FELICE					F	F																			
LABRIOLA SILVANO	F	F	F	F		F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LA GANGA GIUSEPPE					F																				
LAMORTE PASQUALE			F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANZINGER GIANNI							A	F	F	F	A	A	A	A		F	F	A		F	A	F	A	F	F
LA PENNA GIROLAMO			F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LATTANZIO VITO										C	C	F	C	C	F										
LATTERI FERDINANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C					C

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 25 ■																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
TADDEI MARIA	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A				F	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A	
TAGLIABUE GIANFRANCO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	C	F	F	F	F							
TAMINO GIANNI	F	A	F			C																					
TANCREDI ANTONIO						F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
TARABINI EUGENIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	A	C	F	C		C	F		C	C	C	C	C	C	
TASSI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F			
TASSONE MARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	
TATARELLA GIUSEPPE						F	C				F			F	C					C	F	F					
TEALDI GIOVANNA MARIA				F	F		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
TEMPESTINI FRANCESCO	F	F	F						C	C	F	C	C	F	C	C		C	C	C							
TESINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
TESSARI ALESSANDRO	F	F	C			A	F	A	F	A	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F		
TESTA ENRICO				F	F	F																					
TOGNOLI CARLO						F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
TOMA MARIO	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A					A		
TORCHIO GIUSEPPE			F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F					C	C	C	C	C	C	C	
TORTORELLA ALDO				F	F	F																					
TRABACCHINI QUARTO	F	C	F		F	F																					
TRANTINO VINCENZO				F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F					F		
TRAVAGLINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
UMIDI SALA NEIDE MARIA			F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A	
URSO SALVATORE				F	F																						
USELLINI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C		
VAIRO GAETANO	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
VALENSISE RAFFAELE	F	F	F	F	F	F																					
VAZZOLER SERGIO			F																								
VECCHIARELLI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
VELTRONI VALTER				F	F																						
VIOLANTE LUCIANO	F	C	F	F	F																						
VISCARDI MICHELE	F	F	F	F	F	F															C	C	C	C	C	C	
VISCO VINCENZO	F	C	F	A		F	A	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F	F	F	A	F	A	F	A	F	A	
VITI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	
VITO ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C																
VIZZINI CARLO			F			F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C										
VOLPONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
WILLEIT FERDINAND	C	F	F	F	F	F														C	C	C	A	F	C	C	C
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C				F		C	F	C				C	C	C	C	C	C	F	
ZAMBON BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	A	C	A	A	C	C	C	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 25 ■																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ZAMPIERI AMEDEO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANIBONI ANTONINO	F	F		F	F	F		C	C			C		F	C	C	C	C	F						
ZARRO GIOVANNI				F	F	F	F																C	C	
ZAVETTERI SAVERIO				F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZEKI BRUNO							A	F	F	F															
ZOLLA MICHELE							F																		
ZOPPI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ZOSO GIULIANO					F	F																			
ZUECH GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F
